

Premessa

La presente GUIDA si prefigge lo scopo di dare istruzioni a tutti gli operatori dei CAF aderenti alla Consulta sui comportamenti da adottare per il corretto rilascio del Visto di conformità sulle dichiarazioni 730 ed Unico. Lo scopo è di ottenere che tutti i CAF, in ossequio al codice deontologico sottoscritto, operino in modo uniforme e trasparente nei riguardi dei contribuenti, anche al fine di garantire la qualità dei servizi erogati e la soddisfazione di chi ne usufruisce.

La guida, già in uso negli anni precedenti, è stata aggiornata da una apposita Commissione tecnica costituita presso la Consulta alla quale hanno partecipato, come membri permanenti, i responsabili fiscali dei CAF, in stretta collaborazione con i rispettivi Responsabili dell'Assistenza fiscale.

Naturalmente nel fornire istruzioni operative sui controlli da effettuare per l'apposizione del visto di conformità, si è tenuto conto di tutta la prassi ministeriale fornita al riguardo, di volta in volta menzionata, e dell'esperienza acquisita in tanti anni di attività.

Il rilascio del visto di conformità

In base a quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del D.lgs. 241/97 tutti i modelli 730 elaborati dai CAF e dai professionisti, inclusi i modelli 730 integrativi, sono obbligatoriamente provvisti di visto di conformità; il visto sui modelli Unico è invece apposto su richiesta del singolo contribuente nel caso in cui il CAF abbia deliberato in tal senso.

Così come indicato all'art. 2, comma 1 del D.M. 164/99 il visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.

Più in dettaglio il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare dei redditi e delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d'imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione e dalla relativa documentazione esibita;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge, corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico e relativa all'anno 2008;
- dell'ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 41% e/o del 36%, sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risultante dalla documentazione esibita;
- dell'ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 55% sostenute dal contribuente per interventi finalizzati al risparmio energetico;
- dei crediti d'imposta spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita, non eccedenti le misure previste dalla legge;
- degli importi relativi ai versamenti in acconto e alle eccedenze da precedenti dichiarazioni dei redditi.

L'istituto del visto si concretizza poi attraverso l'apposizione, sulla dichiarazione, della firma elettronica del Responsabile dell'assistenza fiscale.

Il controllo deve essere effettuato sui documenti prodotti in originali o in fotocopia. Secondo le modalità organizzative adottate dai CAF, gli stessi potranno scegliere o meno di conservare la documentazione esibita dai contribuenti, così come potranno apporre sui documenti un timbro per attestare l'avvenuta verifica degli stessi.

Se il CAF ha scelto di non effettuare la conservazione della documentazione, per conto del contribuente, dovrà riportare nel mod. 730-2 l'elenco analitico della documentazione esibita.

In ogni caso il modello 730-2, analitico o sintetico, deve essere firmato da un incaricato periferico del CAF e dal contribuente stesso.

Nelle pagine che seguono sono analizzati dettagliatamente, con riferimento alle ritenute d'acconto, a ciascuna tipologia di onere detraibile e deducibile, alle detrazioni ed ai crediti d'imposta, oltre ai documenti da esaminare, anche la normativa e la prassi di riferimento. L'analisi è svolta seguendo l'ordine dei quadri relativi al modello 730/2009, fatta eccezione per i crediti d'imposta che vengono trattati nell'ultima parte della presente guida.

SOMMARIO

	PAG
<u>Redditi e ritenute certificati dai sostituti d'imposta e indicati in dichiarazione</u>	<u>8</u>
<u>Oneri e spese per i quali è richiesta una detrazione d'imposta</u>	<u>11</u>
<u>Spese sanitarie</u>	<u>12</u>
<u>Spese sanitarie indicate nel rigo E1</u>	<u>17</u>
<u>Prestazioni mediche specialistiche e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie</u>	<u>18</u>
<u>Prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici; ricoveri per degenze</u>	<u>20</u>
<u>Acquisto o affitto di protesi e di attrezzature sanitarie</u>	<u>22</u>
<u>Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica</u>	<u>24</u>
<u>Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per conto di familiari non a carico indicate nel rigo E2</u>	<u>25</u>
<u>Spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie e spese per sussidi tecnici informatici per portatori di handicap indicati nel rigo E3</u>	<u>27</u>
<u>Spese per l'acquisto di veicoli per portatori di handicap indicati nel rigo E4</u>	<u>29</u>
<u>Spese per acquisto cane guida indicate nel rigo E5</u>	<u>35</u>
<u>Rateizzazione spese sanitarie indicate nel rigo E6</u>	<u>36</u>
<u>Interessi passivi</u>	<u>366</u>
<u>Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale indicati nel rigo E7</u>	<u>38</u>
<u>Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale indicati nel rigo E8</u>	<u>49</u>
<u>Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici indicati nel rigo E9</u>	<u>50</u>
<u>Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale indicati nel rigo E10</u>	<u>52</u>
<u>Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari indicati al rigo E11</u>	<u>55</u>
<u>Premi di assicurazione indicati nel rigo E12</u>	<u>56</u>
<u>Spese di istruzione indicate nel rigo E13</u>	<u>58</u>

<u>Spese funebri indicate nel rigo E14</u>	<u>60</u>
<u>Spese per addetti all'assistenza personale indicate nel rigo E15</u>	<u>60</u>
<u>Spese per attività sportive per ragazzi indicate nel rigo E16</u>	<u>62</u>
<u>Spese per intermediazione immobiliare indicate nel rigo E17</u>	<u>63</u>
<u>Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede indicate nel rigo E18</u>	<u>64</u>
<u>Altri oneri per i quali spetta la detrazione</u>	<u>65</u>
<u>Codice 19. Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici</u>	<u>65</u>
<u>Codice 20. Erogazioni liberali a favore delle ONLUS</u>	<u>66</u>
<u>Codice 21. Erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche</u>	<u>67</u>
<u>Codice 22. Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso</u>	<u>68</u>
<u>Codice 23. Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale</u>	<u>68</u>
<u>Codice 24. Erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"</u>	<u>69</u>
<u>Codice 25. Spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro di beni culturali vincolati</u>	<u>69</u>
<u>Codice 26. Erogazioni per attività culturali e artistiche</u>	<u>69</u>
<u>Codice 27. Erogazioni per enti operanti nello spettacolo</u>	<u>70</u>
<u>Codice 28. Erogazioni per fondazioni del settore musicale</u>	<u>71</u>
<u>Codice 29. Spese veterinarie</u>	<u>71</u>
<u>Codice 30. Servizi interpretariato per sordomuti</u>	<u>71</u>
<u>Codice 31. Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado</u>	<u>71</u>
<u>Codice 32. Spese sostenute dai docenti per l'autoaggiornamento e per la formazione</u>	<u>72</u>
<u>Codice 33. Spese per l'acquisto degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico</u>	<u>73</u>
<u>Codice 34. Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico</u>	<u>74</u>
<u>Codice 35. Altri oneri detraibili</u>	<u>75</u>
<u>Codice 36. Spese per la frequenza di asili nido</u>	<u>75</u>
<u>Modalità di pagamento previste per gli altri oneri detraibili</u>	<u>76</u>
<u>Oneri e spese indicati in deduzione del reddito complessivo</u>	<u>79</u>
<u>Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza indicati al rigo E 22</u>	<u>79</u>
<u>Assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli indicati nel rigo E23</u>	<u>811</u>
<u>Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari indicati al rigo E24</u>	<u>82</u>
<u>Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose indicati nel rigo E25</u>	<u>83</u>
<u>Spese mediche di assistenza dei portatori di handicap indicati nel rigo E26</u>	<u>84</u>
<u>Altri oneri per i quali spetta la deduzione indicati nel rigo E27</u>	<u>866</u>
<u>Codice 1. Contributi ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale</u>	<u>866</u>
<u>Codice 2. Contributi per i paesi in via di sviluppo</u>	<u>86</u>
<u>Codice 3. erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di onlus, associazioni di promozione sociale e alcune fondazioni e associazioni riconosciute</u>	<u>87</u>
<u>Codice 4 erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di</u>	

quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali	87
Codice 5. Altri oneri deducibili	88
Previdenza complementare indicata al rigo E28 – E32	89
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 36% o del 41% (Legge 449.1997 art. 1) indicati nel quadro E, sezione III	93
Soggetti che possono usufruire della detrazione	96
Detrazione da parte degli eredi	98
Vendita - Donazione dell'immobile	98
Acquisto immobili ristrutturati	99
Acquisto o costruzione parcheggi pertinenziali	102
Salvaguardia dei boschi	103
Rate non detratte	103
Rideterminazione rate per soggetti con età maggiore di 75 e 80 anni	104
Oneri per i quali spetta la detrazione del 20%	106
Spese per la sostituzione dei frigoriferi, congelatori e loro combinazioni indicati nel rigo E37 colonna 1	106
Spese per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e per l'acquisto di variatori di velocità indicati nel rigo E37 colonna 2 e 3	108
Spese per interventi tesi al risparmio energetico per i quali spetta la detrazione del 55% indicati nel quadro E sezione V	111
Detrazioni per canoni di locazione	127
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale indicati nel rigo E41	127
Detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovaniper abitazione principale indicati nel rigo E42	128
Detrazione per il mantenimento del cane guida indicato nel rigo E43	129
Altre detrazioni indicate nel rigo E44	130
Codice 1. Detrazione per borsa di studio	130
Codice 2. Donazione per l'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova	130
Versamenti in acconto e riporto dell'eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi	130
Crediti d'imposta	134
Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	134
Credito d'imposta per canoni non percepiti	136
Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	137
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero	137

Redditi e ritenute certificati dai sostituti d'imposta e indicati in dichiarazione

E' necessario controllare l'importo dei redditi indicati nella dichiarazione solo in presenza di corrispondenti ritenute. In questa situazione è necessario verificare che i redditi e le ritenute indicati nel modello 730 corrispondano a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2008. In particolare:

- per i redditi di lavoro dipendente e assimilati è necessario verificare, richiedendo al contribuente l'esibizione del modello CUD:
 - che i redditi indicati nella Sezione I e II del quadro C corrispondano a quelli riportati al punto 1 e 2 del CUD 2009 o del CUD 2008;
 - che l'importo indicato nel rigo C8, relativo al totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 5 del CUD 2009 o del CUD 2008;
 - che l'importo indicato nel rigo C9, relativo al totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 6 del CUD 2009 o del CUD 2008;
 - che l'importo indicato nel rigo C10 relativo all'acconto dell'addizionale comunale 2008 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 10 del CUD 2009 o del CUD 2008;
 - che l'importo indicato nel rigo C11, relativo al totale del saldo dell'addizionale comunale 2008 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 11 del CUD 2009 o del CUD 2008;
 - che l'importo indicato nel rigo C13, relativo al totale dell'acconto dell'addizionale comunale 2009 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 13 del CUD 2009 e del CUD 2008;

Il modello CUD non può essere sostituito da nessuna altra documentazione (buste paga, autocertificazione, ecc.), pertanto, in assenza di tale modello, il contribuente è escluso dall'assistenza fiscale dei CAF (***Circolare 20.04.2005, n. 15/E, risposta 3***).

Casi particolari:

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportano nel quadro C gli importi relativi al totale delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F sono invece indicati gli importi che non sono stati trattenuti.

In presenza di un CUD 2008 che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili si possono verificare due diverse situazioni:

- se il contribuente non ha usufruito del regime agevolato sono indicate nel rigo C8 le ritenute risultanti al punto 5 del CUD 2008 e nel rigo C9 l'addizionale regionale risultante al punto 6 del CUD 2008;
- se il contribuente ha usufruito del regime agevolato sono indicate nei rigi C8 e C9 le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale risultanti rispettivamente ai punti 5 e 6 del CUD 2008, diminuite delle ritenute IRPEF e dell'addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili indicate nelle annotazioni.
- Per i redditi di capitale (rigo D1) è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 corrispondano al 40% (in presenza di codice 1 o 4 a colonna 1), al 49,72% (in presenza di codice 5 a colonna 1) o al 100% (in presenza di codice 2 o 3 a colonna 1) degli importi di cui ai punti 28,29,30 e 31 della certificazione relativa agli utili e altri proventi equiparati. A colonna 4 l'importo rilevabile dal punto 37 della medesima certificazione.

Attenzione: Se il contribuente ha percepito utili e/o proventi per i quali è necessaria l'indicazione di più codici dovrà compilare distinti modelli.

- Per gli altri redditi di capitale è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 4 del rigo D2 corrispondano rispettivamente all'importo dei redditi erogati e delle ritenute d'acconto subite, rilevabili dalle relative certificazioni dei sostituti d'imposta.

Attenzione: Se il contribuente ha percepito proventi per i quali è necessaria l'indicazione a colonna 1 di più codici, dovrà compilare distinti modelli.

- Per i compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 4 del rigo D3 corrispondano rispettivamente all'importo dei redditi erogati e all'importo delle ritenute d'acconto subite, rilevabili dalle relative certificazioni dei sostituti d'imposta.

Attenzione: Se il contribuente ha percepito redditi per i quali è necessaria l'indicazione a colonna 1 di più codici, dovrà compilare distinti modelli.

- Per i redditi diversi è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 4 del rigo D4 corrispondano rispettivamente all'importo dei redditi erogati e all'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, rilevabili dalle relative certificazioni dei sostituti d'imposta.

Attenzione: Se il contribuente ha percepito redditi per i quali è necessaria l'indicazione a colonna 1 di più codici, dovrà compilare distinti modelli. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, il totale dell'addizionale regionale trattenuta è riportato nel quadro F, Sez. II, colonna 4.

Attenzione: Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3, 7, 8 e 10, per ognuna delle

operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia di reddito	Documento
Reddito di lavoro dipendente e assimilato	CUD 2009 o CUD 2008
Redditi di capitale Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale	Certificazione relativa ai redditi percepiti e alle ritenute subite
Redditi diversi	Certificazione relativa ai diversi redditi percepiti, alle ritenute subite e alle spese sostenute

2. Oneri e spese per i quali è richiesta una detrazione d'imposta

Il Caf, in presenza di oneri e spese per le quali è richiesta la detrazione d'imposta, deve effettuare:

- una verifica documentale che consenta di controllare che l'entità della spesa riportata sul modello 730 corrisponda a quanto riportato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del contribuente;
- una verifica relativa alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli oneri.

Il controllo riguarda anche la documentazione di oneri detraibili indicati nel CUD e ripresi nella dichiarazione, purché tale documentazione non sia in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta.

Riguardo alla documentazione bisogna controllare:

- che il pagamento sia stato effettuato nel corso del 2008, ad eccezione di spese sostenute in anni precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione;
- che il documento di spesa sia intestato al contribuente che espone in dichiarazione tale onere, ad eccezione di alcune tipologie di spese (Vedi tabella pagina 12) per le quali si può usufruire della detrazione anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Riguardo agli oneri sostenuti per i familiari che risultano a carico (che sono riportati nell'apposito quadro familiari a carico della dichiarazione), il CAF non deve effettuare alcuna verifica sull'esistenza della qualità di familiare a carico, ma deve verificare i requisiti oggettivi di detti oneri (***Circolare 20.04.2005, n. 15/E, risposta 1***).

Quando l'onere è sostenuto per i figli la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento (***Circolare 03.05.1996, n. 108, risposta 2.4.6***).

Quando il documento è intestato ai figli fiscalmente a carico la detrazione deve essere suddivisa tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. In tal caso sul documento di spesa dovranno essere indicate le percentuali di sostenimento della spesa stessa, ove diversa dal 50%. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.

Attenzione: la suddivisione, tra i genitori, della deduzione per figli a carico non ha alcuna influenza sulla suddivisione degli oneri.

L'importo delle spese da indicare nei diversi righi è comprensivo, quando presente, di IVA o del costo del bollo applicato. Con ***Risoluzione 18.11.2008, n. 444***, è stato precisato che se il contribuente riceve una fattura o una ricevuta medica senza bollo può portare in detrazione le spese relative all'imposta di bollo solo se il tributo risulta pagato. Al di fuori di queste ipotesi, il contribuente non è legittimato ad includere l'importo corrispondente all'imposta di bollo nell'ammontare delle spese sostenute per le quali le norme del testo unico delle imposte sui redditi consentono la relativa detrazione.

Tipologia onere	Soggetto al quale spetta la detrazione
Spese sanitarie (E1, E3)	Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)
Spese sanitarie per patologie esenti (E2)	Contribuente (per spese relative a familiari non fiscalmente a carico, per la parte che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta)
Acquisto veicoli per disabili, cane guida per non vedenti (E4, E5)	Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)
Interessi passivi (E7)	Contribuente (per i mutui stipulati dopo il 1993, anche per la quota del coniuge a carico se comproprietario e contitolare del mutuo)
Interessi passivi (E8, E9, E10, E11)	Solo contribuente
Assicurazioni (E12)	Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)
Spese istruzione (E13)	Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)
Spese funebri (E14)	Contribuente (se la fattura è intestata ad uno solo degli eredi, gli altri eredi che hanno sostenuto la spesa possono attestare la percentuale di spesa a loro attribuita direttamente sulla fattura)
Spese per addetti alla assistenza personale (E15)	Contribuente per spese sostenute per se e per familiari anche non fiscalmente a carico
Spese per attività sportive per ragazzi (E16)	Contribuente per se (se di età compresa tra i 5 e 18 anni) e per i familiari fiscalmente a carico di età compresa tra 5 e 18 anni
Spese per intermediazione immobiliare (E17)	Solo contribuente
Spese per canoni di locazione studenti universitari (E18)	Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)
Altri oneri (E19, E20, E21) codici: da 19 a 32 e 35	Solo contribuente
Altri oneri (E19, E20, E21) Abbonamento servizi trasporto pubblico Codice 33	Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)
Altri oneri (E19, E20, E21) Contributi per riscatto laurea Codice 34	Contribuente per spese sostenute per familiari a carico
Altri oneri (E19, E20, E21) Spese sostenute per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido Codice 36	Contribuente anche se la documentazione è intestata al coniuge

Spese sanitarie

Art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR

Le spese sanitarie per le quali compete la detrazione d'imposta nella misura del 19%, limitatamente all'ammontare che eccede complessivamente euro 129,11, sono quelle sostenute per:

- A.** prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);

- B.** acquisto di medicinali (anche omeopatici);
- C.** prestazioni specialistiche;
- D.** analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- E.** prestazioni chirurgiche;
- F.** ricoveri per degenze e ricoveri collegati a interventi chirurgici;
- G.** trapianto di organi;
- H.** cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- I.** acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- J.** acquisto o affitto di attrezzature sanitarie.

Se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale la detrazione compete per l'importo del Ticket pagato.

Sono inoltre detraibili, nella stessa misura, le spese di assistenza specifica relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e.o di terapia occupazionale.

A seguito delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 28, della legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che ha modificato l'art. 10, comma 1, lettera b), e l'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir concernenti, rispettivamente, la deducibilità e la detraibilità, ai fini Irpef, delle spese mediche, le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono detraibili (o deducibili), se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto "scontrino parlante") in cui risultano specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

A riguardo l'Agenzia delle Entrate con **Circolare 28.03.2008, n. 30**, dopo aver previsto, a seguito delle obiettive difficoltà incontrate in sede di prima applicazione della norma, alcune semplificazioni tali da consentire, limitatamente al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007, ai contribuenti aventi diritto di beneficiare dell'agevolazione fiscale, ha precisato che "...per la certificazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, non potranno essere considerati validi documenti privi delle caratteristiche individuate dagli articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 1986, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006".

In merito alle indicazioni richieste nei documenti di certificazione della spesa riguardante l'acquisto di medicinali, con la **Risoluzione 5.07.2007, n. 156**, è stato precisato che

relativamente alla **natura** del prodotto acquistato si ritiene sufficiente l'indicazione generica nello scontrino fiscale di "farmaco" o "medicinale", al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia e, per **qualità**, la denominazione del farmaco.

Con la **Risoluzione 22.10.2008, n. 396**, in relazione ad uno quesito riguardante la possibilità di portare in detrazione scontrini fiscali riportanti la dicitura "parafarmaco", emessi in relazione all'acquisto di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, l'Agenzia delle Entrate ha escluso, richiamando, limitatamente agli integratori alimentari, anche una precedente **Risoluzione del 20.06.2008, n. 256**, la detraibilità o deducibilità della spesa.

Le spese sanitarie sono detraibili se sostenute dal contribuente per se stesso o per i propri familiari a carico (**Art. 15, comma 2, del TUIR**).

Le spese mediche intestate al genitore e sostenute per il figlio, che nel corso dell'anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione: né alla persona che ha sostenuto l'onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione (**Circolare 14.6.2001, n.55/E, risposta 1.2.4**).

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare a carico (**Circolare 01.06.1999, n.122/E, risposta 1.1.4**).

Sono detraibili, inoltre, le spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico (**Circolare 20.04.2005, n. 15/E, risposta 5**). Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all'importo massimo annuo di euro 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell'IRPEF dovuta dal soggetto malato.

Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. A tal fine si considerano tali anche le spese sanitarie:

- 1) rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;
- 2) rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'indicazione dei premi pagati dal sostituto o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalato al punto 53 del CUD 2009 o al punto 46 del CUD 2008.

In queste ipotesi la detrazione delle spese viene comunque riconosciuta, anche a fronte di un rimborso assicurativo, in quanto i premi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d'imposta o di deduzione dal reddito.

Ai fini del riconoscimento della deducibilità sono stati confermati i principi espressi nella **Risoluzione 23 maggio 2003, n. 114**. Resta, invece, confermata la indeducibilità della quota dei contributi versati da parte degli ex lavoratori qualora il meccanismo di funzionamento del fondo

preveda in favore del pensionato un versamento contributivo anche da parte dell'ex datore di lavoro e non sia possibile rivenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato (ad esempio situazione del FASI - **Risoluzione 28.05.2004, n. 78**).

Di conseguenza qualora i contributi versati risultino deducibili il pensionato non può fruire della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, per la parte di spese che vengono rimborsate dal fondo di assistenza, fatto salvo quanto previsto nel caso in cui i contributi versati siano superiori ad euro 3.615, 20. In merito è opportuno riportare anche quanto precisato con la **Circolare 19.06.2002, n. 54, al paragrafo 7**: " ... Pertanto qualora i contributi e i premi di assicurazione versati dal contribuente risultino detraibili dall'imposta o deducibili dal suo reddito complessivo, per le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni il contribuente non potrà beneficiare della detrazione stabilita dalla citata lettera c) dell'art. 15. La disposizione in esame subordina la possibilità di detrarre le spese sanitarie rimborsate alla circostanza che per i contributi e premi di assicurazione versati dal contribuente competa o meno la detraibilità o la deducibilità. Non appare pertanto rilevante la circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso per i contributi in parola delle agevolazioni fiscali spettanti".

Per completezza si segnala che la richiamata risoluzione 114/2003 ha individuato, come rigo destinato ad accogliere il contributo versato dal pensionato alla cassa, quello che accoglie gli altri oneri deducibili che, fra gli altri, includono anche le "somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione".

Inoltre con la **Risoluzione 8.03.2007 n. 35**, è stato precisato che le spese rimborsate dal "Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze" non sono detraibili in quanto le entrate che alimentano tale fondo derivano da trattenute sulle vincite al gioco del lotto, da donazioni e liberalità, e quindi poiché tali entrate (che rappresentano i premi assicurativi) non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti la fattispecie in esame non corrisponde a nessuna delle due predette ipotesi.

Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente:

B1) le spese, nel caso dei danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;

B2) le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d'imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20, non hanno concorso a formare reddito imponibile. I contributi sono riportati al punto 51 del CUD 2009 o al punto 44 del CUD 2008. In questi casi è comunque ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata.

Nelle ipotesi in cui i contributi versati risultino di ammontare superiore all'importo di euro 3.615,20, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata in misura proporzionale all'importo dei contributi versati in eccedenza

rispetto al suddetto limite di € 3.615,20. La presenza di tali contributi versati in misura eccedente è desumibile dalle annotazioni del CUD2009 o del CUD 2008 (codice AU)

Esempio:

importo dei contributi versati	€	5.000
spese mediche sostenute	€	10.000
spese rimborsate	€	8.000

In questo caso le spese ammesse in detrazione sono pari a 4.216 euro. Infatti, con la **Circolare 01.06.1999, n. 122, risposta 1.1.2, e la Circolare 12.6.2002, n. 50/E, risposta 6.1**, è stato precisato che oltre all'importo non rimborsato di 2.000 € è ammessa in detrazione anche la quota delle spese rimborsate nella misura risultante dal rapporto tra l'eccedenza dei contributi versati rispetto al limite di 3.615,20 euro e l'importo complessivo dei contributi 1.384,80 (27,70%) e cioè 2.216 euro (27,70% di 8.000 €). Ovviamente in queste ipotesi la detrazione non viene riconosciuta, se non nei limiti sopra evidenziati, in quanto i contributi versati hanno già determinato un beneficio fiscale, essendo già stati esclusi dal reddito di lavoro dipendente dal datore di lavoro.

Si segnala che a seguito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 64, della Finanziaria 2007, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate le spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR.

Le spese mediche sostenute all'estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia, anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni sopra riportate, tranne il dato relativo al codice fiscale del beneficiario che potrà essere riportato a mano sullo stesso (**Circolare 4.04.2008, n. 34, risposta 6.1**).

In questo ambito, come indicato dalla **Circolare 01.06.1999, n. 122, risposta 1.1.10**, non risultano però detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all'estero (anche se dovuto a gravi motivi di salute).

Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente se trattasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo. In caso contrario è necessaria una traduzione giurata.

Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d'Aosta per la documentazione scritta in francese e quelli residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco.

Di seguito sono indicate le diverse tipologie di spese sanitarie detraibili e la documentazione che deve essere richiesta e visionata. Questi importi sono indicati nelle annotazioni del CUD 2009 e del CUD 2008, con i rispettivi codici (ad esempio 1) o alla voce "importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Spese sanitarie indicate nel rigo E1

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici)

Le spese mediche in argomento sono quelle inerenti a prestazioni rese da un medico "generico", oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione. Inoltre vi rientrano le spese per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc... Va infatti sottolineato che le spese mediche sono considerate tali a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate (**Circolare 03.05.1996, n. 108, risposta 2.4.2**).

Tale principio è da ritenere applicabile anche a seguito dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in materia di esenzione Iva, nella **Circolare 28.01.2005, n. 4/E**, dove sono stati recepiti gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea. Pertanto è da ritenere, a titolo di esempio, che le spese sostenute per perizie medico-legali siano comunque detraibili sebbene non più soggette all'esenzione da Iva.

Le spese per l'acquisto di farmaci sono quelle relative a:

- specialità medicinali
- farmaci
- medicinali omeopatici.

I prodotti sopra descritti devono comunque essere acquistati presso le farmacie, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali (**Circolare 10.06.2004, n. 24/E, risposta 3.3**).

Fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione che, a seguito del **D.L. 223.2006**, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali (esclusi gli alimentari).

Le spese sostenute per l'acquisto di prodotti curativi naturali – che non sono medicinali – non danno invece diritto alla detrazione neppure se l'acquisto è avvenuto in farmacia.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Farmaci acquistabili solamente con prescrizione medica (anche omeopatici)	- fattura o scontrino fiscale (cosiddetto parlante) in cui devono essere specificati la natura, qualità e la quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario
Farmaci acquistabili presso farmacie senza prescrizione medica cosiddetti "farmaci da banco" (anche omeopatici)	
Farmaci acquistabili presso	

supermercati ed altri esercizi commerciali senza prescrizione medica cosiddetti "farmaci da banco" (anche omeopatici)	
Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati)	
Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali	- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico

Prestazioni mediche specialistiche e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

Le spese mediche specialistiche sono quelle rese da un medico specialista (in possesso del diploma di specializzazione rilasciato da un'università) nella particolare branca cui attiene la specializzazione (**Circolare 23.04.1981, n. 14, parte seconda**). Anche le spese per cure odontoiatriche sono detraibili se relative a prestazioni rese da un odontoiatra nell'ambito della propria specializzazione.

Sono altresì, da ricomprendere tra le spese specialistiche, se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, i seguenti esami e terapie, quali ad esempio:

- esami di laboratorio
- controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni
- elettrocardiogrammi, ecocardiografia
- elettroencefalogrammi
- T.A.C. (tomografia assiale computerizzata)
- risonanza magnetica nucleare
- ecografie
- indagini laser
- ginnastica correttiva
- ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo
- chiroterapia
- seduta di neuropsichiatria
- dialisi
- cobaltoterapia
- iodio-terapia
- psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo
- anestesia epidurale (**Circolare 03.05.1996, n. 108, risp. 2.4.3**)
- inseminazione artificiale
- amniocentesi
- villocentesi

- altre analisi di diagnosi prenatale.

Sono inoltre da ascrivere alla categoria delle spese specialistiche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico-legale (**Circolare 12.5.2000, n. 95, risposta 1.1.4**), oltre che, naturalmente, le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, ecc.. Le prestazioni di fisioterapia (**Circolare 12.5.2000, n. 95, risposta 1.1.5**) e quelle rese dal dietista (**Circolare 18.5.2006, n. 17/E, risposta 1**) sono detraibili solo in presenza di prescrizione medica.

Anche le prestazioni chiropratiche necessitano della prescrizione medica ai fini della relativa detraibilità ed inoltre è richiesto che le stesse siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (**Circolare 18.5.2006, n. 17/E, risposta 1**).

Rientrano, altresì (**Circolare 16.11.2000, n. 207/E**), nella categoria di spese in esame quelle di assistenza specifica, intendendosi per tali "i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). Infine sono da ricomprendere nella tipologia delle spese in argomento quelle relative alle cure termali, con eccezione naturalmente delle spese relative al soggiorno termale e le spese di assistenza specialistica di cui si è già detto in precedenza.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Prestazioni mediche specialistiche, perizie medico legali	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista - Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
Esami di laboratorio	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dal centro sanitario che ha effettuato la prestazione - Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
Radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, elettrocardiogrammi, ecc.	
Indagini di diagnosi prenatale	
Dialisi e trasfusioni	
Inseminazione artificiale e anestesia epidurale	
Sedute di neuropsichiatria (psicoanalisi medica, psicoterapia)	
Sedute di logoterapia	
Cobaltoterapia, iodoterapia, ecc.	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale - Prescrizione medica e ricevuta attestante l'importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale
Cure termali	
Prestazioni professionali del dietista	<ul style="list-style-type: none"> - Prescrizione del medico - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

<p>Spese di assistenza specifica sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.); – prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico – assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; – prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; – prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; – prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e.o di terapia occupazionale. 	<ul style="list-style-type: none"> – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso dal soggetto che ha effettuato la prestazione: attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo.
<p>Ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti, massaggi ed altri trattamenti simili</p>	
<p>prestazioni di chiropratica (chiroterapia) eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Prescrizione del medico – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta

Prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici; ricoveri per degenze

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

Le spese chirurgiche sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici veri e propri ivi compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (cosiddetto day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.

Per poter essere detraibili le spese devono essere sostenute per “interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone” (**Circolare 23.4.1981, n. 14, parte a**) e **Circolare 28.1.2005, n 4/E, ai fini IVA**).

Alle spese per prestazioni chirurgiche possono aggiungersi quelle direttamente inerenti l'intervento, quali quelle sostenute per l'anestesia, per l'acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all'operazione, ecc..

Inoltre, anche se non in connessione con un intervento chirurgico, sono detraibili le spese o rette di degenza e le spese di cura (**Circolare 1.6.1999, n. 122, risposta 1.1.1**). Nella stessa circolare è indicato che nelle rette di degenza detraibili possono essere computate anche le differenze di classe, relative , ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, mentre sono da escludere le spese relative a servizi extra, che rispondono al comfort, ovvero a taluni bisogni di ordine sanitario conseguente all'intervento subito (quali, per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, di addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, per l'aria condizionata, ecc.).

Le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle necessarie a trasferire (anche dall'estero) l'organo da trapiantare sul luogo dell'intervento, sono detraibili a condizione che le relative fatture siano intestate al contribuente che ne ha sostenuto le spese (**Circolare 1.6.1999, n. 122, risposta 1.1.6**).

Nell'ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero.

Infine non rientrano tra le spese detraibili quelle spese sostenute per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (**Circolare 3.5.1996, n. 108, risposta 2.4.1**).

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Prestazioni chirurgiche	- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico.
Degenze ospedaliere	- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla casa di cura. - Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l'assistenza, la maggiorazione per l'uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra
Spese relative al trapianto di organi	- Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici, ecc. - Ricevute delle spese di trasporto dell'organo da trapiantare intestate al contribuente
Ricovero di anziano (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero (soltanto per le spese mediche)	- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'istituto nella quale sia separatamente indicato l'importo relativo alle spese mediche

Acquisto o affitto di protesi e di attrezzature sanitarie

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

In linea generale si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (**Circolare 23.04.1981, n. 14, parte seconda, lettera c**).

Rientrano pertanto in questa categoria, seconda la nozione sopra delineata:

- gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato.
- gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
- gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura. Nel novero di queste spese si possono includere anche gli oneri sostenuti per l'acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l'utilizzazione delle lenti stesse (**Circolare 3.5.1996, n. 108, risposta 2.4.5**);

- gli apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), comprese le spese sostenute per l'acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;
- gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);
- gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.;
- gli apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).
- materassi antidecubito (**Risoluzione 26.1.2007, 11/E**);

Relativamente ai materassi antidecubito, con Risoluzione del 26.01.2007, n. 11/E, è stato precisato che la detrazione per l'acquisto di tali beni spetta a condizione che gli stessi presentino le caratteristiche tipologiche riportate nell'allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi) del D.M. n. 332 del 27 agosto 1999, atte “ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, al fine di garantire livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti patologie”.

Rientrano tra gli oneri detraibili anche le spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie, quali ad esempio, la macchina per aerosolterapia o l'apparecchio per la misurazione della pressione del sangue (**Circolare 1.6.1999, n. 122, risposta 1.1.5**). Rientrano inoltre quelle sostenute per l'acquisto di siringhe e dei relativi aghi (**Circolare 12.5.2000, n. 95, risposta 1.1.6**) nonché gli ausili per incontinenti, compresi i pannoloni anche se acquistati presso rivenditori commerciali (**Circolare 18.5.2006, n. 17, risposta 2**).

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Protesi sanitarie	<ul style="list-style-type: none"> - Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica (optometristi per occhiali e lenti a contatto; odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione. - Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che l'acquisto della protesi è necessario a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all'esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico. (Circolare 12.05.2000, n. 95/E, risposta 1.1.7) - Fattura o scontrino fiscale e prescrizione medica, ovvero autocertificazione attestante la necessità della protesi per il contribuente o per i suoi familiari a carico, se la certificazione fiscale, non è rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica e sulla stessa non è riportata l'attestazione del soggetto autorizzato che attesti di aver eseguito direttamente la prestazione.
Manutenzione protesi	<ul style="list-style-type: none"> - Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica (optometristi per occhiali e lenti a contatto; odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione. - Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all'esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico.
Acquisto o affitto di attrezzature sanitarie	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dalla farmacia o dal negozio che vende articoli sanitari.
Pannoloni acquistati da rivenditore commerciale	<ul style="list-style-type: none"> - Scontrino fiscale - Prescrizione medica ovvero autocertificazione attestante la necessità dell'ausilio per il contribuente o per i suoi familiari a carico.

Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica – rigo E1

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

Le spese sanitarie e di assistenza specifica sopra individuate, se correlate a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, non devono essere indicate nella colonna 2 del rigo E1, ma evidenziate distintamente nella colonna 1 del medesimo rigo.

Le patologie (malattie croniche e invalidanti), che danno diritto a questa esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate, sono individuate dal decreto 28

maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal decreto di aggiornamento (D.M. 21 maggio 2001, n. 296) e dal regolamento delle malattie rare (D.M. 18 maggio 2001, n. 279). In tali decreti fra l'altro sono anche individuate per ciascuna patologia le correlate prestazioni che godono dell'esenzione.

I soggetti affetti da queste malattie per usufruire dell'esenzione devono essere in possesso di una apposita certificazione sanitaria, rilasciata dalla ASL di appartenenza (attestazione della sussistenza della patologia ovvero specifica tessera), che riporta (nel rispetto della privacy) un codice numerico identificativo della malattia. "Il codice si compone di otto cifre: le prime tre indicano una numerazione progressiva delle malattie e delle condizioni, le successive cinque corrispondono al codice identificativo delle stesse secondo la classificazione internazionale delle malattie "International classification of diseases-IX- Clinical modification (ICD-9-Circolare)"; in caso di condizioni non riferibili a specifiche malattie riportate dalla suddetta classificazione, il codice identificativo si compone delle sole prime tre cifre".

Naturalmente le spese sanitarie che devono essere distintamente evidenziate dalle altre sono solamente quelle riconducibili alla patologia che dà diritto all'esenzione. Per stabilire la connessione tra la spesa sostenuta e la patologia esente è necessaria una documentazione medica ovvero una autocertificazione sottoscritta dal soggetto affetto dalla patologia.

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto dalla patologia ovvero al familiare che ha sostenuto le spese. Se i documenti intestati al familiare non riportano però l'indicazione del soggetto a favore del quale le spese sono state sostenute (il malato) è necessario che tale correlazione sia annotata sui documenti di spesa.

Documentazione da sottoporre a controllo rigo E1

Tipologia	Documenti
Spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (acquisto farmaci, esami di laboratorio, radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, visite specialistiche, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, ecc. a pagamento)	<ul style="list-style-type: none"> - Certificazione rilasciata dalla ASL di appartenenza che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo - Fatture, ricevute fiscali e.o scontrini relative alle spese sostenute. Sui documenti di spesa intestati al familiare, senza indicazione del soggetto per conto del quale sono state sostenute, deve essere apposta specifica indicazione. - Certificazione medica che attesti che le fatture, ricevute fiscali e.o scontrini fiscali sono collegate alla patologia esente, ovvero autocertificazione, anche attraverso annotazione sul documento. <p><i>N.B. Per i dati che devono essere riportati nei documenti di spesa valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche rigo E1 (natura, qualità, ecc.).</i></p>

Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per conto di familiari non a carico indicate nel rigo E2

Art. 15, comma 2, del TUIR

Le spese relative alle patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico affetti dalle citate patologie (**Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.2.8**).

La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell'IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia (**Circolare 20.04.2005, n. 15/E, risposta 5**.) e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui.

Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l'ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell'imposta deve essere desunto nelle annotazioni del mod. 730-3 o nel quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo (**Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.2.7**).

Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un'imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione), invece, è possibile indicare l'intero importo delle spese.

Per poter portare in detrazione le citate spese i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l'indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato. In questo ultimo caso la detrazione è però ammessa solamente se quest'ultimo annota sul documento stesso, con valore di "autocertificazione", quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare (**Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.2.9**).

Documentazione da sottoporre a controllo rigo E2

Tipologia	Documenti
Spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per familiari non a carico	1)E' stato presentato un modello 730 o UNICO dal soggetto affetto dalla patologia - Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo - Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione - Modello 730-3 o Unico dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell'IRPEF del soggetto affetto dalla malattia - Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l'annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare

2) Il soggetto affetto dalla patologia non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto

- Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo
- Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione
- Autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione
- Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l'annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.

N.B. Per i dati che devono essere riportati nei documenti di spesa valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche rigo E1 (natura, qualità, ecc.).

Spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie e spese per sussidi tecnici informatici per portatori di handicap indicati nel rigo E3

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

Sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare (senza subire la franchigia di 129,11) le spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap.

La detrazione riguarda il disabile in senso generale, definito dall'art. 3 della legge n° 104/1992 come " colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione " (indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell'assegno di accompagnamento).

Il riconoscimento dell'handicap è effettuato dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n° 104/1992.

Ai fini della detrazione sono considerati disabili anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n.915 del 1978, e le persone ad esse equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n.104 del 1992.

Rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per:

- 1 - trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro pertanto devono essere indicate nel rigo E1);
- 2 - acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- 3 - acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- 4 - costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (**Circolare 15.05.1997, n.137, risposta 2.1**);
- 5 - trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
- 6 - l'installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione del soggetto portatore di handicap (**Circolare 12.05.2000, n.95, risposta 1.1.2**);
- 7 - installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettante ai disabili (**Risoluzione 09.04.2002, n. 113/E**);
- 8 - acquisto di telefonini per sordomuti (**Circolare 01.06.1999, n.122/E, risposta 1.1.11**);
- 9 - acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa (**Circolare 06.02.2001, n.13/E**) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico (**Circolare 14.06.2001, n.55/E, risposta 1.2.5**).

Attenzione: per le spese indicate ai punti 4),5) e 6) si può fruire della detrazione solo per la parte che eccede eventualmente quella per la quale si intende fruire della detrazione del 41%-36% relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (**Circolare 06.02.2001, n.13/E**).

La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

Vanno comprese nell'importo da inserire nel rigo E3 anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Acquisto, affitto e manutenzione di: - poltrone e carrozzelle - stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione - attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e non deambulanti	<ul style="list-style-type: none"> - Fattura o ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata al soggetto portatore di handicap e/o al familiare che ha sostenuto l'onere di cui risulta a carico fiscalmente.
Acquisto di: - arti artificiali; - apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale	<ul style="list-style-type: none"> - Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n.104 del 1992.
Trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella	<ul style="list-style-type: none"> - Certificazione relativa al riconoscimento dell'invalidità rilasciata dalle Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra eccetera. Per i grandi invalidi di guerra è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati al momento del riconoscimento dei benefici pensionistici.
Trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap	<ul style="list-style-type: none"> - In alternativa alle certificazioni la sussistenza delle condizioni personali potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di abui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante l'invalidità e dovrà fare riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.
Costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all'abitazione	

<ul style="list-style-type: none"> - Acquisto di sussidi tecnici informatici (fax,modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse e costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico) 	<ul style="list-style-type: none"> - Fattura o ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata al soggetto portatore di handicap e/o al familiare che ha sostenuto l'onere di cui risulta a carico fiscalmente. - Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n.104 del 1992 e/o certificazione relativa al riconoscimento dell'invalidità rilasciata dalle Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra eccetera. Per i grandi invalidi di guerra è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati al momento del riconoscimento dei benefici pensionistici. - In alternativa alle certificazioni la sussistenza delle condizioni personali potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante l'invalidità e dovrà fare riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima. - Certificazione del medico curante che attesti che il sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art.3 della legge n. 104 del 1992.
---	---

Spese per l'acquisto di veicoli per portatori di handicap indicati nel rigo E4

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto ad una detrazione d'imposta del 19% del loro ammontare.

Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata gli autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile, gli autocaravan e le motocarrozette.

Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle "minicar" che possono essere condotte senza patente.

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

- 1) non vedenti e sordomuti;
- 2) disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento ;
- 3) disabili con gravi limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- 4) disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

I **non vedenti** sono coloro che sono stati colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2,3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n.138 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda i **sordomuti**, l'art. 1 della Legge n.68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

I **disabili di cui ai punti 2 e 3** sono quelli che versano in una situazione di handicap grave previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n.104 del 1992, certificata con verbale della Commissione per l'accertamento dell'handicap (di cui all'art.4 della citata legge n.104 del 1992) presso la ASL.

In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Lo stato di soggetto portatore di handicap con gravi limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere al momento dell'acquisto dell'auto. Se successivamente, ma prima del decorso dei quattro anni, vengono meno le gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, le quote residue continuano ad essere detraibili (**Circolare 10.06.2004, n. 24/E, risposta 3.2**).

E' stato inoltre precisato che, nel caso in cui i soggetti disabili presentino una menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, considerato che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta, la gravità dell'handicap dovuta alla limitazione permanente alla capacità di deambulazione sia di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche. In tal caso, pertanto, si potrà prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 (**Risoluzione 25.1.2007, n. 8/E**).

L'Agenzia delle Entrate ha dato parere negativo in merito alla possibilità di portare in detrazione le spese per l'acquisto di un'autovettura da parte di un soggetto al quale la commissione medica aveva certificato lo stato di gravità dell'handicap nella sfera individuale e relazionale a norma del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104.1992, ma non certificava l'esistenza, in capo allo stesso, di una grave limitazione della capacità di deambulazione. E' stato comunque precisato che resta salva la possibilità, per il soggetto, di poter fruire dei benefici qualora ottenga dalla richiamata commissione per l'accertamento dell'handicap, una certificazione integrativa che espressamente attesti l'esistenza della grave limitazione della capacità di deambulazione (**Risoluzione 16.08.2002, n. 284/E**).

I **disabili di cui al punto 4** sono coloro che presentano ridotte o impedito capacità motorie e che non risultano contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". **Solo per tali disabili il diritto alla agevolazione è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è affetto** (**Risoluzione 08.08.2005, n.117/E**). La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente

annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità.

Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purchè prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizioni di accedervi.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elancano i seguenti:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole;
- altri adattamenti non elencati, purchè gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo. Pertanto non dà luogo ad "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo, nel limite massimo di euro 18.075,99, una sola volta in un periodo di 4 anni, a meno che il veicolo sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

In caso di furto del veicolo, prima della fine del quadriennio, il contribuente può fruire della detrazione per l'acquisto di un nuovo veicolo per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione. Se vi sono rate residue, in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarre (***Circolare 20.04.2005, n. 15/E risposta 6.3***).

La **legge 296/2006** ha stabilito che in caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse ad eccezione del caso in cui il diversamente abile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo (non vedenti, sordomuti, disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento e disabili con grave limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni) la soglia di 18.075,99 euro vale solo per le spese d'acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile; spese che, a loro volta, possono fruire della detrazione del 19% di cui al rigo E3.

Nel limite di euro 18.075,99 concorrono anche le spese di riparazione, sono escluse quelle di ordinaria manutenzione quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici, e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo (**Risoluzione 17.09.2002, n.306/E**).

Le spese di manutenzione straordinaria devono essere sostenute entro i quattro anni dall'acquisto e detratte in un'unica soluzione, senza alcuna possibilità di rateizzazione (**Circolare 20.04.2005, n. 15/E, risposta punto 6.1**). Tali spese devono essere indicate nel modello 730 in modo separato rispetto alle spese d'acquisto del veicolo, compilando due righe E4.

Può beneficiare della detrazione anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali. Nel caso in cui più disabili siano fiscalmente a carico di una stessa persona, la stessa può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

Un genitore disabile può detrarsi contemporaneamente il costo dell'acquisto di una propria autovettura e il costo d'acquisto di una vettura acquistata dal figlio disabile che è a suo carico fiscalmente (**Circolare 20.04.2005, n. 15/E, punto 6.4**).

Se un genitore disabile acquista un'autovettura e prima dei quattro anni la vende per acquistarne un'altra, più adatta per il figlio disabile che è a suo carico fiscalmente, con fattura intestata al figlio, può detrarsi il costo d'acquisto della nuova autovettura.

La detrazione non compete in caso di veicolo acquistato dalla madre del soggetto disabile che, insieme al figlio, è fiscalmente a carico del marito, pur in presenza di regime di comunione dei beni. Per avere diritto alla detrazione è necessario che l'intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico (**Risoluzione 17.1.2007, n. 4/E**).

La legge 296/2006 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.

Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E4 anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2008.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
-----------	-----------

Prima o unica rata per acquisto di:

- autovetture(*) (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compresi quello del conducente)
- autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) (veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- autoveicoli specifici (*) veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- autocaravan (*) veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente;
- motocarrozzette veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
- motoveicoli per trasporto promiscuo veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;
- motoveicoli per trasporto specifici veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

Per i veicoli adattati:

- Fattura relativa alla spesa intestata al portatore di handicap e/o al familiare che ha sostenuto la spesa di cui risulti a carico fiscalmente;
- Copia della patente di guida speciale o copia del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che guidano). Si ricorda che ai fini della detrazione si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico;
- Copia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte del disabile titolare di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;
- Certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità. In alternativa alla citata certificazione il disabile potrà fornire autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà fare riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento dell'invalidità.
- Prescrizione della commissione medica locale di cui all'art. 119 del D.Lgs 285 del 1992 in presenza di cambio automatico.

Per i veicoli non adattati:

- Fattura relativa alla spesa intestata al portatore di handicap e/o al familiare che ha sostenuto la spesa di cui risulti a carico fiscalmente.
- Per i non vedenti e sordomuti certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica;
- Per i disabili psichici o menzoli verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso l'ASL di cui all'art. 4 della legge n.104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n.104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n.18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n.295 del 1990);
- Per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso l'ASL di cui all'art. 4 della legge n.104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n.104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Per tutte le tipologie:

- Autocertificazione che attesti (per la prima o unica rata) che nei quattro anni precedenti non ha fruito di tale detrazione.

(*) Per i non vedenti e sordomuti

Rate successive	Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto la spesa della quale ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata. Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF occorrerà verificare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, inclusa la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare
Spese di riparazione rientranti nella manutenzione straordinaria	<ul style="list-style-type: none"> - Fattura relativa alla spesa di manutenzione - Fattura relativa all'acquisto del veicolo per verificare: <ul style="list-style-type: none"> - di non aver superato la soglia di detraibilità - che non siano trascorsi più di 4 anni - Certificazione handicap come sopra descritte e.o autocertificazione.

Spese per acquisto cane guida indicate nel rigo E5

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.

Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Spese acquisto cane guida	<ul style="list-style-type: none"> - Fattura o ricevuta relativa all'acquisto del cane guida; - Autocertificazione attestante che negli ultimi quattro anni non ha beneficiato di altra detrazione per l'acquisto del cane guida, ovvero ne ha beneficiato ma si è determinata una situazione di perdita dell'animale; - Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una Commissione medica pubblica.
Rate successive	Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto la spesa della quale ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata. Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF occorrerà verificare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare.

Rateizzazione spese sanitarie indicate nel rigo E6

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore ad euro 15.493,71, hanno optato negli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007 per la rateizzazione di tali spese riportano nel rigo E6 gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione (deve essere compilato un rigo per ciascun anno in caso di più rateizzazioni).

Le spese per le quali è possibile chiedere la rateizzazione sono la somma di quelle indicate nei righi da E1 a E3.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Spese mediche rateizzate	<ul style="list-style-type: none">- Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto le spese mediche delle quali ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata.- Nel caso in cui il contribuente si presenti per la prima volta al CAF è necessario che il CAF, che presta l'assistenza fiscale, esamini tutta la documentazione atta al riconoscimento delle medesime e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare <p>Si sottolinea che si deve tenere conto di quanto espressamente indicato nella presente guida con riferimento ad ogni specifica voce dei righi da E1 a E3.</p>

Interessi passivi

Nei righi da E7 a E11 vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2007 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa). Occorre pertanto prestare attenzione alla data di pagamento e non tenere conto della data di scadenza della rata di mutuo.

In dettaglio, sono utilizzati:

- il rigo E7 per i mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale;
- il rigo E8 per i mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale;
- il rigo E9 per i mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- il rigo E10 per i mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
- il rigo E11 per prestiti e mutui agrari di ogni specie.

L'art. 15 del TUIR prevede la detrazione del 19 % degli interessi pagati in dipendenza di mutui stipulati per i motivi sopra riportati.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dalla Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, bensì in "conto interessi", gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente (quindi un importo

pari alla differenza tra gli interessi passivi e il contributo concesso) - **Circolare 03.05.1996, n. 108, risposta 2.3.2**.

Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, le spese di perizia tecnica, le spese notarili (compreso sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (**Circolare 12.05.2000, 95/E, risposta 1.2.3**) con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita, sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca), ecc..

Le spese di assicurazione dell'immobile, invece, non possono rientrare tra gli oneri accessori non avendo il carattere di necessità rispetto al contratto di mutuo (**Circolare 20.04.2005, n.15/E, risposta 4.4**).

Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati (**Circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 4.5**):

- a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;
- a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione.

I mutui stipulati fino al 31.12.1990 non hanno limitazioni relativamente allo scopo per cui sono stati contratti. Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale o secondaria (ad esempio per casa locata);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili (rigo E9) ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale (rigo E10).

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi, nei limiti previsti da ogni tipologia. E' necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli Istituti di Credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari.

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale indicati nel rigo E7

Art.15, comma 1, lettera b, del TUIR

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del DPR 20.12.2000 n. 445 con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado: art.5, co.5 del TUIR) – **(Circolare 29.01.2001, n. 7/E, risposta 2.2).**

La disposizione relativa ai familiari trova applicazione a decorrere dal 2001, ma vale anche per i mutui in essere stipulati precedentemente, purché l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare entro sei mesi dall'acquisto e l'acquisto dell'unità immobiliare sia stato effettuato nei sei mesi precedenti o successivi alla data di stipulazione del contratto di mutuo **(Circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 4.2).**

Il beneficiario della detrazione deve coincidere con il proprietario dell'unità immobiliare **(Circolare 29.01.2001, n. 7/E,risposta 2.3 e 2.5)**; il requisito congiunto di "acquirente e mutuatario" è pertanto sempre necessario, ad eccezione dei mutui contratti anteriormente all'anno 1991 per i quali è prevista la detraibilità anche per i soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati **(Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 1.2.6).**

*La detrazione spetta soltanto al soggetto che dall'atto di acquisto risulti essere "proprietario" o "nudo proprietario", al verificarsi di tutti i requisiti richiesti, e non spetta mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista la proprietà dell'unità immobiliare **(Circolare 03.05.1996, n. 108, risposta 2.3.1, Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 1.2.7).***

Gli interessi passivi sono detraibili anche se l'immobile su cui risulta iscritta l'ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale **(Circolare 29.01.2001, n. 7/E, risposta 2.4).**

La detrazione non compete soltanto per i mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale e delle pertinenze, ma anche in caso di acquisto di una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare.

La detrazione non compete, invece, nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale (box, soffitta, cantina, ecc.) – **(Circolare 03.05.1996, n. 108, risposta 2.3.4).**

Il contribuente che ha acquistato dall'impresa o tramite una cooperativa edilizia un immobile, perde il diritto alla detrazione degli interessi se non riesce a trasferire la propria residenza entro

12 mesi, anche se la causa è imputabile al Comune a seguito, ad esempio, dei ritardi nella concessione dell'abitabilità (**Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 1.2.5**).

Se il contribuente contrae un mutuo per l'acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale e un mutuo per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, la detrazione deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza dell'immobile adibito a propria abitazione (**Circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 4.4**).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari (**Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.3.3**).

In caso di divorzio, anche al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta il beneficio della detrazione per la quota di competenza, purchè presso l'immobile in oggetto abbiano la propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio figli) – (**Circolare 29.01.2001, n. 7/E, risposta 2.2**).

La detrazione è ammessa anche in presenza di contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (**Circolare 27.05.1994, n. 73, risposta 1.1.2**).

La detrazione spetta su un importo massimo di € 4.000 (l'aumento del limite di detraibilità da € 3.615,20 a € 4.000,00, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è previsto dall'**art.1, co.202 della legge n.244 del 24/12/2007 – Finanziaria 2008**).

Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di € 4.000 è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti che deve essere ripartito in parti uguali tra i mutuatari. Unica eccezione alla regola generale è prevista dalla (**Circolare 29.01.2001, n. 7/E, risposta 2.1**), nel caso di mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico. In questo caso, infatti, il coniuge che sostiene interamente la spesa, può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di € 4.000 per ciascun intestatario del mutuo e non è possibile fruire della quota del coniuge a carico (**Circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 4.6**).

Condizioni per usufruire della detrazione in rapporto alla data di stipula del mutuo:

- Per i mutui stipulati dall' 1.1.2001

la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo (**Circolare 29.01.2001, n. 7/E, risposta 2.6**).

- Per i mutui stipulati dall'01.01.1993 fino al 31.12.2000

la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo; fa eccezione il caso in

cui al 31 dicembre 2000 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina (**Circolare 14.6.2001, n. 55/E, risposta 1.3.2**).

- Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993

la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

- Per i mutui stipulati anteriormente al 1993

la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di € 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo (**Circolare 03.05.1996, n. 108, risposta 2.3.3**) da indicare nel rigo E8.

La **Circolare 15.05.1997, n. 137, risposta 2.2.2** stabilisce che per i mutui stipulati dal 1.1.1993, se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i termini prescritti a causa di un trasferimento per motivi di lavoro si mantiene il diritto alla detrazione.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro e del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari. Nel primo caso la detrazione spetta anche se l'unità immobiliare risulta locata, mentre nel secondo caso non deve risultare locata. (**Circolare 20.04.2005, n. 15/E, risposta 4.5 e Risoluzione 11.02.2000, n. 13**).

Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione (**Circolare 20.06.2002, n. 55, risposta 1 e Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.3.1**).

La detrazione è riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene **estinto** e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall'articolo 8 del D.L. n. 7 del 31/01/2007 (convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2/04/2007). In tale ipotesi il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale

del vecchio mutuo maggiorata delle spese ed oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Anche in caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione il diritto all detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Acquisto di immobili oggetto di ristrutturazione

Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro 2 anni dall'acquisto (**Circolare 29.01.2001, n. 7/E, risposta 2.9**).

Il rispetto del requisito dei 2 anni può risultare (**Circolare 20.04.2005, n.15/E, risposta 4.3**):

- dai registri anagrafici;
- da autocertificazione resa ai sensi del DPR n.445.2000 (con tale autocertificazione il contribuente può attestare, altresì, che dimora abitualmente in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici).

Qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l'unità abitativa entro 2 anni dall'acquisto per cause imputabili al Comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potrà comunque usufruire della detrazione d'imposta.

Le condizioni e le modalità per poter beneficiare della detrazione in caso di mutui per l'acquisto dell'immobile ancorché oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia sono indicate nella lett. b) del co.1 dell'art.15 del TUIR. Le regole specifiche che disciplinano la fruizione della detrazione prevista dall'art.15, co.1, lett. b) del TUIR possono essere applicate soltanto nel caso in cui oggetto di ristrutturazione sia un immobile già idoneo prima dell'effettuazione dei lavori ad essere adibito a dimora abituale; qualora invece venisse acquistato un immobile allo stato grezzo, ossia non ancora ultimato, può trovare eventualmente applicazione l'art.15, co.1-ter del TUIR che disciplina la detrazione d'imposta relativa agli interessi passivi sui mutui contratti per la costruzione (a cui è assimilabile la ristrutturazione edilizia di cui all'art.31, co.1, lett. d della legge n.457.78) di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (**Risoluzione 09.01.2007, n.1/E**).

Acquisto di immobili locati

Se è stato acquistato un immobile locato (***Circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 4.3***), la detrazione spetta a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposto, a condizione che entro 3 mesi dall'acquisto l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio dell'immobile lo stesso sia adibito ad abitazione principale. Per quanto riguarda i mutui contratti prima del 2001, la disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, può essere applicata anche con riferimento ai mutui stipulati nell'anno 2000, sempreché al 31 dicembre 2000 non sia già decorso il termine entro il quale deve essere notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che l'adempimento venga comunque posto in essere nei 3 mesi successivi all'acquisto.

Attenzione: In caso di acquisto di immobile locato rileva esclusivamente l'intimazione di sfratto per finita locazione e non l'intimazione di sfratto per morosità.

Qualora entro un anno dal rilascio, l'immobile non venga destinato ad abitazione principale, dovranno essere dichiarati a tassazione separata, quali oneri rimborsati, gli interessi per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione d'imposta.

Qualora un soggetto si trovi nella condizione di potersi avvalere contemporaneamente della detrazione in riferimento ad un primo immobile acquistato con mutuo ed adibito ad abitazione principale e ad un secondo immobile acquistato con mutuo ma locato e da destinare ad abitazione principale, potrà applicare la detrazione per uno solo degli immobili e, nel periodo in cui il nuovo immobile acquistato è ancora occupato dal conduttore e fino a quando verrà rilasciato e adibito ad abitazione principale, potrà applicare la detrazione agli interessi pagati per il mutuo contratto per l'acquisto del primo immobile effettivamente adibito ad abitazione principale (***Circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 4.4***)

Acquisto di immobili all'asta

In considerazione dell'analogia con l'acquisto di immobili locati l'Agenzia delle Entrate ritiene che la detrazione degli interessi pagati in relazione alla stipula del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile all'asta compete, a condizione che l'azione esecutiva per il rilascio sia stata attivata entro 3 mesi dal decreto di trasferimento e che l'abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio (***Risoluzione 14.10.2008, n.385***).

Accollo

In caso di accollo di un mutuo stipulato dall'impresa costruttrice spetta il diritto alla detrazione se ricorrono le condizioni previste dalle norme. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo (***Circolare 27.05.1994, n. 73, risposta 1.1.3***).

In caso di successione a causa di morte, la detrazione compete agli eredi, compreso il coniuge superstite contitolare del contratto di mutuo, a condizione che provvedano a regolarizzare

l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti (**Circolare 01.06.1999, n. 122, risposta 1.2.1**).

Sono comprese nel rigo E7 anche le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi (**Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 1.2.4**). Per definire quando il contribuente può far valere il diritto alla detrazione è necessario far riferimento al momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso e non al momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o a quello dell'acquisto (**Circolare 01.06.1999, n. 122, risposta 1.2.2**). In questi casi il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato attraverso la documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Nel rigo E7 sono riportati anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Motivazione del mutuo

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate con la **Circolare 20.04.2005, n. 15/E** aveva precisato che non poteva essere apposto il visto di conformità in assenza della documentazione utile a comprovare che il mutuo risultava stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale; documentazione che poteva essere rappresentata:

- dal contratto di mutuo o da quello di acquisto dell'abitazione;
- da altra documentazione rilasciata dalla banca.

Con una recente risoluzione l'Agenzia delle Entrate ha precisato ulteriormente che se la motivazione non è contenuta nel contratto di compravendita ovvero nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445.2000 (**Risoluzione 22.12.2006, n. 147/E**); il CAF, pertanto, potrà riconoscere la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione.

In caso di mutui misti (ad esempio acquisto e ristrutturazione), gli importi devono essere distintamente specificati, in mancanza non può essere apposto il visto di conformità.

Riparametrazione dell'importo detraibile

In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l'agevolazione deve essere limitata all'ammontare del predetto costo, risultante dal costo dell'immobile riportato sul rogito, dalle altre spese e dagli altri oneri accessori debitamente documentati (**C.M 20.04.2005, n.15/E, risposta 4.1**).

Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati}}{\text{capitale dato a mutuo.}}$$

Attenzione: il confronto va fatto tra l'importo complessivo del mutuo e l'intero costo di acquisizione dell'immobile. Nel caso di unico mutuatario al 100% e proprietà dell'immobile divisa tra lo stesso mutuatario e altro comproprietario al 50% ciascuno, l'importo del capitale dato a mutuo, da indicare al denominatore della formula, sarà uguale all'intero importo del mutuo, e il costo di acquisizione dell'immobile, da indicare al numeratore della formula, sarà uguale all'intero costo sostenuto per l'acquisto (e non al 50% di tale costo) (**Circolare 18.05.2006, n. 17/E, quesito 7**).

Attenzione: in caso di due mutuatari comproprietari dell'immobile, al 40% l'uno e al 60% l'altro, l'importo complessivo del mutuo si confronterà con il costo complessivo dell'immobile e gli interessi detraibili saranno suddivisi, nei limiti della norma, se non diversamente riportato nel contratto di mutuo, al 50% ciascuno. Non rileva infatti in questo caso la percentuale di proprietà dell'immobile.

Tra le spese e gli oneri accessori connessi all'acquisto rientrano ad esempio (**Circolare 31.05.2005, n. 26/E, risposta 3**):

- l'onorario del notaio per l'acquisto dell'immobile (**Risoluzione 23.09.2005, n. 128/E**);
- l'onorario del notaio per la stipula del mutuo;
- le spese di mediazione;
- le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali;
- l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca;
- l'imposta sostitutiva sul capitale prestato;
- le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare e quelle sostenute in caso di acquisto effettuato nell'ambito di una procedura esecutiva individuale o concorsuale.

In caso di estinzione dell'originario contratto di mutuo e stipula di un nuovo mutuo (di importo massimo pari al capitale residuo maggiorato delle spese e degli oneri correlati) la percentuale di detraibilità degli interessi determinata con riferimento al mutuo originario trova applicazione anche relativamente agli interessi che scaturiscono dal nuovo mutuo (**Risoluzione 14/11/2007, n. 328**).

Nel caso in cui si stipula un mutuo d'importo superiore al costo di acquisto dell'immobile aumentato delle spese e degli oneri correlati e successivamente lo si estingue per stipulare un nuovo mutuo di importo superiore alla quota residua del mutuo originario maggiorato delle spese e degli oneri correlati oltre a tenere conto di quanto precisato con la citata risoluzione n. 328/2007 bisogna tener conto di quanto previsto dall'art. 8 del D.L. n. 7/2007 precedentemente indicato.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
<p>- mutui contratti prima del 1993 per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale entro l'8 dicembre 1993</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2008 - contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile che è stato adibito ad abitazione principale ovvero autocertificazione; - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo 	<p>€ 4.000 per ciascun intestatario del mutuo</p>

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
<p>- mutui contratti nel 1993 per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2008 - contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile che è stato adibito ad abitazione principale ovvero autocertificazione; - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo 	<p>€ 4.000 complessivi da dividere tra i cointestatari anche nel caso di più mutui accesi per l'acquisto dello stesso immobile</p>
<p>- mutui contratti dal 1-1-1994 per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto purché l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla stipula del mutuo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2008 - contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile che è stato adibito ad abitazione principale ovvero autocertificazione; - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo 	<p>€ 4.000 complessivi da dividere tra i cointestatari anche nel caso di più mutui accesi per l'acquisto dello stesso immobile</p>

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
<ul style="list-style-type: none"> - mutui contratti dal 1-1-2001 per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto purché l'acquisto sia avvenuto nei 12 mesi antecedenti o successivi alla stipula del mutuo 	<ul style="list-style-type: none"> - ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2008 - contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile che è stato o sarà adibito ad abitazione principale ovvero autocertificazione; - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo 	<p>€ 4.000 complessivi da dividere tra i cointestatari anche nel caso di più mutui accesi per l'acquisto dello stesso immobile</p>
<ul style="list-style-type: none"> - mutui contratti dal 1-1-1998 per l'acquisto di un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 	<ul style="list-style-type: none"> - ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2008 - contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'ulteriore quota dell'abitazione principale ovvero autocertificazione; - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo 	<p>€ 4.000 complessivi da dividere tra i cointestatari anche nel caso di più mutui accesi per l'acquisto dello stesso immobile</p>
<ul style="list-style-type: none"> - estinzione o rinegoziazione dei contratti di mutuo indicati in precedenza e stipula di un nuovo mutuo di importo non superiore alla restante quota di capitale da rimborsare. 	<ul style="list-style-type: none"> - ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2008 - contratto di mutuo precedente dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'abitazione principale ovvero autocertificazione; - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, 	<p>Si mantengono le condizioni di detraibilità del mutuo originario</p>

	<ul style="list-style-type: none"> renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - nuovo contratto di mutuo con lo stesso oggetto e con le nuove condizioni - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo 	
<ul style="list-style-type: none"> - mutui contratti dal 1-1-2001 per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione edilizia destinato ad abitazione principale 	<ul style="list-style-type: none"> - ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2008 - contratti di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile che è stato adibito ad abitazione principale ovvero autocertificazione; - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione - certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo 	<p>€ 4.000 complessivi da dividere tra i cointestatari anche nel caso di più mutui accesi per l'acquisto dello stesso immobile</p>

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
<ul style="list-style-type: none"> - mutui ipotecari contratti dalla cooperativa o dall'impresa costruttrice 	<ul style="list-style-type: none"> - ripartizione della spesa di competenza del contribuente relativa alle rate di mutuo pagate nel 2008 - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo 	<p>€ 4.000 complessivi da dividere tra i cointestatari</p>
<ul style="list-style-type: none"> - mutui contratti dal 1-1-2001 per l'acquisto dell'unità immobiliare locata e destinata ad abitazione principale 	<ul style="list-style-type: none"> - ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2008 - contratti di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile che è stato adibito ad abitazione principale ovvero autocertificazione; - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di 	<p>€ 4.000 complessivi da dividere tra i cointestatari anche nel caso di più mutui accesi per l'acquisto dello stesso immobile</p>

	<p>eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione notificato entro 3 mesi dalla data di acquisto - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo 	
--	--	--

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale indicati nel rigo E8

Art. 15, comma 1, lettera b, del TUIR

Sono indicati in questo rigo, per un importo non superiore a € 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione, diversa da quella principale, e per i quali non sia variata tale condizione, ad esempio l'immobile è stato concesso in locazione.

E' possibile fruire della detrazione sia nel caso di accollo (precedente al 1993) che di rinegoziazione del contratto di mutuo.

Nel caso in cui si verifichi la compresenza di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale e di mutuo su immobili diversi dall'abitazione principale (E7 + E8):

- se l'importo del rigo E7 è maggiore o uguale a € 2.065,83, l'importo del rigo E8 non concorre al calcolo della detrazione;
- se l'importo del rigo E7 è minore a € 2.065,83, la somma degli importi del rigo E7 e del rigo E8 non può superare € 2.065,83.

Nel rigo E8 sono compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
mutui contratti nel 1991 e nel 1992 per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale	<ul style="list-style-type: none">- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2008- contratto di mutuo dal quale risulti che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile ovvero autocertificazione;- contratto di acquisto dell'immobile per verificare l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta- certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi- autocertificazione che attesti che l'immobile è stato adibito a propria abitazione diversa da quella principale e tale condizione sussisteva per l'anno 2008	€ 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo
- mutui contratti prima del 1.1.1991 per l'acquisto di qualsiasi tipo di immobile	<ul style="list-style-type: none">- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2008	

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici indicati nel rigo E9

Art. 1, comma 4, DL 31.12.86, n. 669, convertito nella L. 28.02.97, n. 30

La detrazione spetta su un importo massimo di € 2.582,28 per contratti di mutui, anche non ipotecari, stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito o cambiali ipotecarie.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

In base all'art. 31 comma 1 lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978 n.457 gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi

igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: opere di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Il diritto alla detrazione spetta a condizione che il contratto di mutuo sia stato stipulato con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare qualsiasi tipo di immobile (abitazione principale, altro tipo di abitazione, box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi siano effettuati nel rispetto della normativa che disciplina l'attività edilizia (**Circolare 01.06.1999, n. 122, risposta 1.2.3**).

Non è possibile riconoscere la detrazione se dal contratto di mutuo non risulta la specifica destinazione del mutuo.

La detrazione può coesistere con quella relativa ai mutui per l'acquisto dell'abitazione principale (di cui al rigo E7) e ai mutui per la costruzione dell'abitazione principale (di cui al rigo E10).

La detrazione spetta se l'intervento riguarda sia gli immobili di proprietà del contribuente, sia quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto registrato a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo (**Circolare 13.06.1997, n. 167**).

La detrazione non spetta più nel caso in cui un mutuo contratto nel 1997 per interventi di recupero edilizio sia stato successivamente rinegoziato (**Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.3.4**).

La detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all'ammontare del mutuo effettivamente utilizzato per la copertura dell'importo delle spese documentate; la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte del mutuo eccedente l'ammontare delle stesse.

L'ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare (**Circolare 03.05.2005, n. 17/E, punto 2**).

Nel rigo E9 sono riportati anche gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
- mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici	<ul style="list-style-type: none">- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2008- contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per realizzare gli interventi di recupero edilizio- fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute	€ 2.582,28 complessivi da dividere in parti uguali tra i cointestatari, anche nel caso di più mutui accesi con le stesse finalità

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale indicati nel rigo E10

Art. 15, comma 1 ter, del TUIR -- DM 30.07.1999, n. 311

La detrazione spetta su un importo massimo di € 2.582,28 per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d) della legge 5 agosto 1978 n. 457.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di € 2.582,28 si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione degli interessi passivi, in caso di ristrutturazione edilizia, compete in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale (concessione edilizia o DIA) nel quale sia indicato che l'autorizzazione riguarda i lavori di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d) della legge 5 agosto 1978 n. 457 ovvero, in carenza di tale indicazione, se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale (**Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 1.3.1**).

Con la recente **Risoluzione 7.09.2007, n. 241/E**, l'Agenzia delle Entrate, conformemente a quanto già indicato con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, ha precisato che se la motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia

attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00; il CAF, pertanto, potrà riconoscere la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione.

La detrazione degli interessi passivi spetta anche per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto (**Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 1.3.2**).

Per fruire della detrazione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato entro 6 mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione. A decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Il predetto termine di 18 mesi può essere preso in considerazione anche da coloro che alla data di entrata in vigore della norma (1° dicembre 2007) avrebbero comunque potuto fruire dell'agevolazione in base alla precedente normativa ed in particolare da coloro che a tale data abbiano iniziato i lavori da non più di 6 mesi (**Circolare 04.04.2008, n. 34, risposta 7.1**).

Considerato che la certezza della data di inizio lavori è fondamentale per la verifica del rispetto della condizione temporale prevista per fruire della agevolazione in esame se il contribuente, nel caso in cui l'abilitazione amministrativa risulta essere intestata ancora all'impresa costruttrice che ha ceduto l'immobile, non ha presentato alcuna richiesta al Comune per la voltura dell'abilitazione amministrativa la detrazione non è consentita (**Risoluzione 5 novembre 2007, n. 310**).

La detrazione spetta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

La detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all'ammontare del mutuo effettivamente utilizzato e pertanto devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate. La detrazione non spetta pertanto sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle spese documentate.

L'agenzia delle Entrate ha chiarito che non può essere incluso tra le spese il costo per l'acquisto del suolo su cui viene materialmente edificato il fabbricato o l'acquisto del diritto di superficie sullo stesso (**Circolare 18.05.2006, n. 17/E, risp. 6**).

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale (di cui al rigo E7) soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi.

L'ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare **(Circolare 03.05.2005, n. 17/E, punto 6)**.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, per le quali si conserva il diritto.

Come per il mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale la detraibilità degli interessi passivi è consentita anche nel caso di estinzione e successiva stipula di un mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale. Qualora l'importo del secondo mutuo risulta essere superiore alla residua quota di capitale, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, è necessario determinare la percentuale che deriva dal rapporto tra l'importo della quota residua del mutuo originario, maggiorato delle spese e oneri correlati, e l'importo del nuovo mutuo che dovrà essere applicata agli interessi pagati **(Risoluzione 21.12.2007, n. 390)**.

I criteri esposti nella predetta Risoluzione 21.12.2007 n.390, enucleati in sede interpretativa, non hanno valore innovativo e, pertanto, trovano applicazione anche il relazione a contratti stipulati anteriormente alla emanazione del richiamato documento di prassi amministrativa **(Circolare 04.04.2008, n. 34, risposta 7.2)**.

Il diritto alla detrazione si perde al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) l'unità immobiliare non viene destinata ad abitazione principale entro i 6 mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione;
- b) i lavori di costruzione dell'unità immobiliare non sono iniziati nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (si ricorda che a decorrere dal 1° dicembre 2007 la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione);
- c) i lavori di costruzione non sono ultimati entro il termine riportato nel provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso, salva la possibilità di proroga.

Se i termini, di cui alle precedenti lettere b) e c), non sono rispettati a causa di ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, il diritto alla detrazione non viene meno.

E' possibile usufruire contemporaneamente della detrazione d'imposta degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale (rigo E10) e della detrazione del 36% (rigo E33) per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili. **(Risoluzione 12.06.2002, n. 184)**.

Nel rigo E10 sono inoltre compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
<ul style="list-style-type: none"> - mutui contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale 	<ul style="list-style-type: none"> - ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2008 - contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per la costruzione dell'abitazione principale o per l'effettuazione degli interventi di ristrutturazione di cui all'art.31 co.1 lett. d) della L.n.457.98 dell'abitazione principale; in mancanza la motivazione può essere autocertificata - autocertificazione che attesti che sussistono le condizioni richieste per la detraibilità in riferimento all'abitazione - le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione - fatture relative ai lavori eseguiti al fine di riportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute 	<p>€ 2582,28 complessivi da dividere in parti uguali tra i cointestatari, anche nel caso di più mutui accesi con le stesse finalità</p>
<ul style="list-style-type: none"> - estinzione o rinegoziazione del contratto di mutuo indicatio in precedenza e stipula di un nuovo mutuo 	<ul style="list-style-type: none"> - ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2008 - contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per la costruzione dell'abitazione principale o per l'effettuazione degli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 31 co.1 lett. d) della legge n.457/98 dell'abitazione principale; in mancanza la motivazione può essere autocertificata - autocertificazione che attesti che sussistono le condizioni richieste per la detraibilità in riferimento all'abitazione - le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione - fatture relative ai lavori eseguiti al fine di riportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute - nuovo contratto di mutuo con lo stesso oggetto e con le nuove condizioni - certificazione degli oneri accessori in caso di riparametrazione degli interessi 	<p>Si mantengono le condizioni di detraibilità del mutuo originario</p>

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari indicati al rigo E11

Art. 15, comma 1, lettera a, del TUIR

La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, spetta su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

Nel rigo E11 sono compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o 2008.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
prestiti e mutui agrari	<ul style="list-style-type: none">- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2008- contratto di mutuo	Importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

Premi di assicurazione indicati nel rigo E12

Art. 15, comma 1, lettera f, del TUIR

La detrazione compete, nella misura massima complessiva di euro 1.291,14, per i premi di assicurazione versati nel 2008, relativamente a:

- a) contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000;
- b) contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, aventi per oggetto esclusivamente uno o più dei seguenti rischi:
 - rischio di morte;
 - rischio d'invalidità permanente superiore al 5%, da qualsiasi causa derivante;
 - rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

a) I contratti di assicurazione della prima tipologia, quelli cioè stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000, danno diritto alla detrazione dei relativi premi se:

- è prevista una durata non inferiore a cinque anni dalla data della loro stipula;
- non è consentita la concessione di prestiti per il periodo di durata minima sopra indicato.

Al ricorrere di queste condizioni il diritto alla detrazione permane fino alla scadenza del contratto o al suo rinnovo anticipato (anche tacito), se antecedente al 31 dicembre 2000.

La detrazione per questa tipologia di contratti compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere (**Circolare 16.06.1997, n. 137, risposta 2.3.1**).

Sono detraibili, se stipulate o rinnovate entro il 31.12.2000, anche le assicurazioni infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta all'ordinaria polizza R.C. auto (**Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 1.4.1**).

b) I contratti di assicurazione della seconda tipologia (**Art. 13, comma 2, Dlgs 18.02.2000, n. 47-DM 22.12.2000**), quelli cioè stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, danno diritto alla detrazione dei relativi premi, come anticipato, se coprono uno o più dei seguenti rischi:

1. morte;
2. invalidità permanente superiore al 5%;
3. non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La prima tipologia di rischio è caratterizzata dal prevedere l'erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte. Esistono però anche dei contratti "misti" che possono prevedere l'erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato. In queste ipotesi miste il premio detraibile è solamente quello riferibile al rischio morte (che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa).

Nella seconda tipologia l'elemento determinante ai fini della detrazione dei premi è che la copertura sia relativa ad una invalidità permanente superiore al 5%, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie). In presenza di polizze che coprono questo rischio, ma coprono anche rischi di invalidità permanente inferiori alla suddetta percentuale, il premio, in analogia a quanto detto sopra, è detraibile solo per la parte riferibile al rischio di invalidità non inferiore al 5% (anche in questo caso è necessario che la quota di premio sia indicata, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, dall'impresa di assicurazione).

Per la terza tipologia, quelli cioè che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, condizione essenziale per poter detrarre i relativi premi è che l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto. E' inoltre necessario che i contratti abbiano alcune specifiche caratteristiche:

- la copertura deve riguardare il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo dei seguenti atti della vita quotidiana: assunzione degli alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti. A tal fine occorre ricordare che è considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa;
- le polizze, sia se stipulate nell'ambito dell'assicurazione sulla malattia sia dell'assicurazione sulla vita, devono comunque prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato.

Per entrambe le tipologie di contratti di assicurazione (stipulati entro il 31.12.2000 ovvero stipulati dal 1.1.2001) condizione ulteriore, ma fondamentale, per poter esercitare il diritto alla detrazione è che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque.

Il diritto alla detrazione, per i premi assicurativi, spetta anche nel caso in cui il familiare a carico del contribuente risulti sia come contraente del contratto che come assicurato posto che, anche in tal caso, l'onere economico è sopportato dal contribuente. Viene, quindi, con la Circolare 18.5.2006, n. 17/E, punto 4, modificato il precedente orientamento (**Circolare 20 aprile 2005, n. 15/E, risposta 8**), con il quale si stabiliva che, se il familiare fiscalmente a carico compariva in contratto sia come contr

aente che come assicurato, veniva escluso il diritto alla detrazione dei premi in capo al contribuente.

Il contribuente detrae quindi il premio assicurativo, nei seguenti casi:

- se è contraente e assicurato,
- se è contraente, e assicurato è un suo familiare a carico,
- se contraente e assicurato è un suo familiare a carico,
- se contraente è un familiare a carico e assicurato è il dichiarante.

Nel calcolare il limite complessivo detraibile di euro 1.291,14 occorre tenere conto, per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche dei premi per i quali il datore di lavoro ha riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta (indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2009 o del CUD 2008).

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
<ul style="list-style-type: none"> – Premi per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 	<ul style="list-style-type: none"> – Ricevuta di pagamento del premio versato nel 2008 – Contratto d'assicurazione oppure certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice in cui siano indicati il nome del contraente e quello dell'assicurato, la tipologia del contratto e la sua decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti e, per quelli sottoscritti o rinnovati entro il 31.12.2000, l'indicazione che il contratto abbia una durata non inferiore ai cinque anni e che, nel periodo di durata minima, non consenta la concessione di prestiti
<ul style="list-style-type: none"> – Premi per contratti di assicurazioni stipulati dopo il 1 gennaio 2001 aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani 	

Spese di istruzione indicate nel rigo E13

Art. 15, comma 1, lettera e, del TUIR

Sono detraibili le spese sostenute, per sé e per i propri familiari a carico, nel 2008, anche se riferibili a più anni, per frequentare corsi di istruzione:

- secondaria
- universitaria
- di specializzazione universitaria.master universitari

presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali italiani.

Per le università private l'importo detraibile è costituito dalla tassa di iscrizione richiesta, per lo stesso corso di laurea, dall'università pubblica ubicata nella località più vicina (**Circolare 23.05.1987, n. 11**) . In caso di più corsi di laurea corrispondenti, esistenti presso le Università statali (es. Giurisprudenza), si farà riferimento a quello per il quale è più alto l'importo dei contributi pagati.

Sono comprese nell'importo indicato nel rigo anche le spese riportate nelle annotazioni del CUD 2009 e/o CUD 2008 con il codice 13.

Le spese ammesse sono:

- immatricolazione ed iscrizione;
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- frequenza;
- corsi di specializzazione.

Le tasse universitarie sono detraibili anche se riferite a studenti fuori corso.

I master universitari sono detraibili qualora, per durata e struttura d'insegnamento, siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati (**Circolare 19.05.2000, n. 101, risposta 8.2**) . Per i master gestiti da università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.

Non sono invece detraibili le spese relative: all'acquisto di libri scolastici, di strumenti musicali, materiale di cancelleria (**Risoluzione del 17.06.1980 n. 8/803**), a viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola (**Risoluzione del 27.11.1980 n. 2/1184**).

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Spese di istruzione sostenute presso istituti pubblici	- ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2008
Spese di istruzione sostenute presso istituti privati	- ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2008
	- documento che attesti l'importo delle tasse e contributi previsti per analogo corso di studi frequentato presso l'università pubblica documento, anche prelevato dal sito dell'università pubblica.privata, che indica l'equiparazione del corso a quello dell'università pubblica
Spese per la frequenza di Master universitari	- ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2008 - documento che attesti che i master frequentati, per struttura e durata dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e che siano gestiti da istituti universitari, privati o pubblici - documento, anche prelevato dal sito dell'università pubblica.privata, che indica l'equiparazione del Master a quello dell'università pubbliche che attesti anche l'importo delle tasse e contributi previsti

Spese funebri indicate nel rigo E14

Art. 15, comma 1 lettera d, del TUIR

Sono detraibili le spese funebri per i familiari indicati all'articolo 433 del codice civile e cioè il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali e quelle sostenute per gli affidati o affiliati (**Circolare 01.06.1999, n. 122, risposta 1.2.4**).

La detrazione compete nel limite massimo di 1.549,37. Tale limite non deve intendersi riferito al periodo d'imposta, ma a ciascun decesso.

La spesa funebre va sempre portata in detrazione dal soggetto che l'ha sostenuta e può essere detraibile frazionatamente dall'imposta di più persone, ancorché il documento contabile (ricevuta o fattura quietanzata) sia intestato o rilasciato a una sola persona, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento (**Circolare 25.05.1979, n. 26**).

Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all'evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri ad esempio l'acquisto di un loculo prima della morte (**Risoluzione 28.07.1976, n. 944**).

Sono comprese nell'importo indicato in questo rigo anche le spese riportate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o CUD 2008.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Spese funebri	<ul style="list-style-type: none">- fatture e/o ricevute fiscali pagate nel 2008 riconducibili al funerale; quindi la fattura dell'agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri, ecc..- autocertificazione attestante che la spesa è stata sostenuta per uno dei familiari di cui all'art. 433 C.C., o per un affiliato od affidato

Spese per addetti all'assistenza personale indicate nel rigo E15

Art. 15, comma 1 lettera i – septies) del TUIR

Ai sensi del comma 1 lettera i- septies), art. 15 del TUIR, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale.

La detrazione IRPEF spetta:

- nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (c.d. badanti);
- se il reddito complessivo non supera i 40.000,00 euro;
- fino ad un massimo di 2.100,00 euro di spese dando origine ad una detrazione massima ottenibile di 399,00 euro.

Sono considerati non autosufficienti (**Circolare 3.1.2005 n. 2 risposta 4**) nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che sono incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività:

- assunzione di alimenti;
- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale;
- deambulazione;
- indossare gli indumenti,

o, in alternativa, che necessitano di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito a neonati.

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa ovvero a colui che è titolare del contratto di assunzione del personale addetto all'assistenza.

In particolare:

- al soggetto non autosufficiente se ha sostenuto direttamente le spese di assistenza;
- al contribuente che sostiene tali spese per i familiari non autosufficienti anche se non fiscalmente a carico o conviventi.

Se più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di 2.100,00 euro dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza.

La documentazione che certifica il sostenimento della spesa deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che effettua l'assistenza. Se la spesa è sostenuta a favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

La possibilità di beneficiare della detrazione opera anche:

- se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo (**Risoluzione n. 397 del 22.10.2008**);
- se le prestazioni di assistenza sono rese da parte di una cooperativa di servizi, a favore di un soggetto ricoverato presso una casa di cura o di riposo (**Circolare 16.03.2005 n. 10 risposta 10.8**)

Nel primo caso la documentazione rilasciata dalla casa di riposo deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante (**Circolare 18.05.2006 n. 17 risposta 8**)

Nel secondo caso la documentazione fiscale:

- deve essere rilasciata dalla cooperativa che intrattiene il rapporto contrattuale di assistenza;
- deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa e la specificazione della natura del servizio reso.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le spese per addetti all'assistenza personale riportate con codice 15 nelle annotazioni del CUD 2009 o del CUD 2008.

Spese per attività sportive per ragazzi indicate nel rigo E16

Art. 15, comma 1, lett. i – quinquies del TUIR

Ai sensi del comma 1 lettera i – quinquies, art 15 del TUIR, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% delle spese per la pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione IRPEF spetta per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni.

L'ammontare massimo della spesa detraibile è stabilito in 210,00 euro per ogni figlio fiscalmente a carico.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono state fissate dal **decreto ministeriale 28.03.2007** pubblicato sulla GU del 9.5.2007 n. 106 che ha definito:

- cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine ecc;
- la documentazione necessaria ai fini dell'agevolazione.

Per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all'art. 90 commi 17 e seguenti, Legge n. 289/2002, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.

Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

- destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi ;
- gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

Da quanto sopra discende che sono escluse, ad esempio:

- le associazioni che non rientrano nella definizione di "sportiva dilettantistica", quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva;
- le società di capitali di cui alla Legge n. 91/81 (sport professionistico);
- le associazioni non sportive (ad esempio culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

La spesa deve essere documentata mediante, alternativamente:

- bollettino bancario o postale;
- fattura, ricevuta o quietanza di pagamento.

La documentazione deve riportare:

1. la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale, del percettore;
2. la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc);
3. l'attività sportiva esercitata (es. nuoto, pallacanestro ecc);
4. l'importo pagato;
5. i dati anagrafici del ragazzo praticante l'attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le spese per l'attività sportiva per ragazzi riportate con codice 16 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Spese per l'intermediazione immobiliare indicate nel rigo E17

Art 15, comma 1, lettera b – bis del TUIR

Ai sensi del comma 1, lett. b – bis, art 15 del TUIR, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19 per cento dei compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto delle unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione si applica su un importo non superiore a 1000,00 euro per ciascuna annualità.

Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà (**Circolare 4.8.2006 n. 28**)

La spesa deve essere documentata mediante:

- fattura emessa dal mediatore immobiliare;
- copia del rogito notarile relativo alla compravendita dell'immobile nel quale sono riportati: l'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa e il numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. **(Art. 1 co 48 Legge 296/2006)**

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le spese per l'intermediazione immobiliare riportate con codice 17 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

L'Agenzia delle Entrate con la **Ris. n.26 del 30 gennaio 2009** ha precisato che se viene pagato, a seguito della stipula del preliminare di vendita, all'Agenzia immobiliare il compenso per l'intermediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato. Nel caso in cui l'acquisto non vada a buon fine il contribuente sarà tenuto poi a restituire la relativa detrazione con la prima dichiarazione dei redditi utile.

Di conseguenza il Caaf per concedere la detrazione dovrà prendere visione del preliminare di vendita registrato.

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede indicate nel rigo E18

Art 15, comma 1, lettera i- sexies del TUIR

Ai sensi del comma 1, lett. i – sexies, art 15 del TUIR, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19 per cento dei canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città universitarie.

Ai fini della detrazione in esame, i canoni dovuti in ciascun periodo di imposta rilevano fino a concorrenza di un importo massimo pari a 2.633,00 euro; la detrazione massima risulta quindi pari a 500,27 euro.

L'importo di 2.633,00 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio (**Circolare 34 del 04/04/08 paragrafo 8**)

Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, bensì da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 comma 2 del TUIR, la detrazione in esame compete a tale soggetto sempre entro i limiti sopra esposti.

Il riconoscimento della detrazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9.12.1998 n. 431 (con **Risoluzione n.200/E del 16.05.08** è stato chiarito che qualsiasi tipologia di contratto di locazione è da intendersi disciplinata dalla Legge 431/98 anche se non espressamente menzionata e pertanto detraibili): i canoni devono riferirsi ad una unità immobiliare condotta in forza di un contratto di locazione regolarmente registrato.

L'art. 1 co. 208 della L. 24.12.2007 n. 244, ha ampliato la detrazione prevedendo la possibilità di considerare detraibili anche:

- i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione;
 - contratti stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti,
 - contratti stipulati con enti senza fine di lucro e cooperative.
- Ubicazione dell'università rispetto al comune di residenza: la detrazione compete a condizione che l'università sia ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica, distante da quest'ultimo almeno cento chilometri, sito in un'altra provincia rispetto a quello di residenza. Le suddette condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente.
- Ubicazione dell'unità immobiliare rispetto all'università: la detrazione compete a condizione che l'unità immobiliare locata dallo studente sia ubicata nel Comune in cui ha sede l'università ovvero nei Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l'università.

La spesa deve essere documentata mediante:

- i contratti di locazione richiamati dalla Legge 431/1998;
- autocertificazione nella quale il contribuente dichiara di essere studente universitario e di aver rispettato tutte le condizioni per il beneficiare della detrazione.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le spese per l'intermediazione immobiliare riportate con codice 18 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nei righe E19, E20 ed E21 sono indicati gli oneri per i quali:

- spetta una detrazione d'imposta del 19 per cento
- non è previsto uno specifico rigo nella Sezione I del quadro E.

Tali oneri sono individuati grazie ad un codice numerico che va dal 19 al 36 previsto dalla Tabella 2 "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%", posta in calce alle istruzioni del modello 730/2009.

Codice 19 Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici

Art. 15, comma 1bis, del TUIR

Ai sensi del comma 1-bis, art.15 del TUIR, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici per importi compresi tra un minimo di € 51,65 e un massimo di € 103.291,38.

I versamenti dei contributi associativi devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica (**Risoluzione 15.02.2005, n. 15**).

Possono fruire della detrazione i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici di nuova costituzione, nati dal coordinamento tra formazioni politiche differenti rispetto alle quali siano in posizione di continuità giuridica, che annoverino tra i propri esponenti parlamentari nazionali (**Risoluzione 11.02.2008, n. 41**).

Costituiscono, inoltre, erogazioni liberali detraibili quelle effettuate a favore di un partito politico che nelle elezioni del 2008 non ha superato la soglia di sbarramento per l'ingresso dei propri esponenti nel Parlamento Italiano, purché lo stesso partito abbia avuto nella legislatura precedente e comunque nel medesimo periodo d'imposta esponenti in Parlamento. (**Risoluzione 30.10.2008, n. 410**)

Non costituiscono erogazioni liberali detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis) del TUIR, i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatarî. L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata contrariamente in quanto, in generale, i comitati elettorali, liste e mandatarî non sono in grado di esprimere una loro autonoma rappresentanza in Parlamento soprattutto quando si tratta di soggetti che vengono riconosciuti in vista delle sole elezioni amministrative. Tali organismi non presentano i criteri individuati dalla Risoluzione n. 15 del 2005. (**Risoluzione 30.05.2008, n. 220**).

Non si può considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento (**Circolare 10.06.2004, n. 24/E, risposta 3.4**).

Le erogazioni devono essere effettuate tramite versamento postale o bancario (possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi), a favore di uno o più movimenti e partiti politici.

La detrazione non compete al contribuente che nella dichiarazione relativa ai redditi 2008 abbia dichiarato perdite che abbiano determinato un reddito complessivo negativo.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Codice 20 - Erogazioni liberali a favore delle ONLUS

Art. 15, comma 1, lettera i-bis, del TUIR

L'art.13, comma 1, lett.a), n.1) D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha previsto la possibilità di detrarre gli importi erogati in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Devono essere indicate le erogazioni liberali per un importo non superiore a € 2.065,83.

L'art. 15, comma 1, lett. i-bis) del TUIR ha ricompreso in questo rigo anche le erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in Stati esteri, effettuati tramite versamenti a:

- ONLUS;

- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da tali calamità;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per le liberalità alle ONLUS è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (**Art. 14, comma 1, D.L. n. 35.2005 - Circolare 19.08.2005, n. 39/E**). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alla suddetta liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

Sono detraibili le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza se la stessa ONLUS che percepisce l'erogazione certifica la spettanza della detrazione d'imposta.

La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuove un'iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. In questo caso il sostituto d'imposta si assume l'onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all'erogazione, secondo le modalità descritte dalla **Risoluzione del 17.11.2008, n. 441**.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2009 o del CUD 2008.

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art.23, D.Lgs. n. 241.97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) (**Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.6.2**). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dalla Onlus nella quale risulti le modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Codice 21 - Erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche

Art. 15, comma 1, lettera i-ter, del TUIR

L'art. 15, comma 1 lett. i-ter) del TUIR prevede la possibilità di portare in detrazione le erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Il limite massimo detraibile non può essere superiore a € 1.500,00.

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale o con altre modalità stabilite con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze quali carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dall'associazione sportiva dilettantistica nella quale

risulti la modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o CUD 2008.

Codice 22 - Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso

Art. 15, comma 1, lettera i-bis, del TUIR

L'art.13, comma 1, lett. a), n.1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha previsto la possibilità di detrarre gli importi versati dai soci delle società di mutuo soccorso operanti in particolari settori (art.1 , legge 15 aprile 1886, n. 3818) ai fini di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia, ovvero in caso di decesso, in aiuto alle loro famiglie.

Costituiscono onere detraibile, per un importo non superiore a € 1.291,14, i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso, con riferimento alla propria posizione.

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art.23, D.Lgs. n. 241.97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dalla società di mutuo soccorso nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Codice 23 - Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale

Art. 15, comma 1, lettera i-quater, del TUIR al quale si applicano le disposizioni della lettera i-bis

In base all'art.15, comma 1 lett. i-quater del TUIR sono detraibili per un importo non superiore a euro 2.065,83 le erogazioni in denaro effettuate alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario (carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari). Tale modalità di versamento deve risultare dalla ricevuta rilasciata dall'associazione. Per le liberalità alle associazioni di promozione sociale è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo. Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alla suddetta liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in corso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o CUD 2008.

Codice 24 - Erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"

Art. 1, comma 1, L. 18.02.99, n. 28

Sono detraibili per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato le erogazioni in denaro effettuate a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia". La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2008.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Codice 25 Spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro di beni culturali vincolati

Art. 15, comma 1, lettera g, del TUIR - Dlgs 29.10.1999, n. 490- DPR 30.09.1963, n. 1409

Sono detraibili le spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (già legge n. 1089.39, con successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. n.1409.63 (ex art. 15, lett. g) del TUIR).

Con decorrenza 1° maggio 2004 è entrato in vigore il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali).

La necessità di effettuare la spesa, quando non è obbligatoria per legge, deve essere certificata dalla competente sovrintendenza, mentre il controllo di congruità è affidato all'ufficio dell'Agenzia del territorio competente (***Circolare 15.05.1997, n. 137, risposta 2.1***).

La detrazione è calcolata sulla somma effettivamente rimasta a carico. Deve essere indicata nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata sostenuta la spesa purché si sia in possesso delle certificazioni necessarie, altrimenti sarà indicata nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della documentazione.

Il contribuente che intende usufruire di tale detrazione dovrà presentare al CAF non solo le fatture relative alle spese sostenute, ma anche le altre certificazioni sopra menzionate.

Questa detrazione è cumulabile con quella del 36% per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50%.

Per i contribuenti che hanno realizzato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità passate.

Le spese che eccedono tale limite per le quali non spetta più la detrazione del 36%, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2009 o/e del CUD 2008.

Codice 26 - Erogazioni per attività culturali e artistiche

Art. 15, comma 1, lettera h, del TUIR

Sono detraibili, per l'intero importo, le erogazioni liberali in denaro a favore di:

- Stato, Regioni, Enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche
- Comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto ministeriale
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca, restauro e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. n.490.1999 (già 1° giugno 1939 n. 1089) e nel DPR n.1409/1963.

Sono ricomprese ai sensi dell'art.15, comma 1, lett. h, del TUIR le erogazioni effettuate per l'allestimento di mostre ed esposizioni di questi beni, a seguito di autorizzazione da parte del Ministero dei Beni Culturali.

Le erogazioni liberali effettuate per sostenere le opere di restauro e conservazione della casa colonica parrocchiale non sono detraibili.

La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2008.

Sull'argomento l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata con **la Risoluzione n. 133 del 14.06.2007**. Le erogazioni liberali effettuate al fine di sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa e delle sue pertinenze costituiscono onere detraibili ai sensi dell'art. 15, lettera h), se si riferiscono a interventi su beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (**Risoluzione 5.4.2005 n. 42**).

Sono comprese nell'importo indicati in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Codice 27 - Erogazioni per enti operanti nello spettacolo

Art. 15, comma 1, lettera i, del TUIR

Sono detraibili le erogazioni liberali in denaro a favore di:

enti, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e non lucrative che svolgono solo attività nello spettacolo effettuate per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

La detrazione è calcolata su un importo massimo corrispondente al 2% del reddito complessivo dichiarato (ex art. 15, comma 1, lettera i, del TUIR).

La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2008.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Codice 28 Erogazioni per fondazioni del settore musicale

Art. 25, comma 2, del Dlgs 29.06.1996, n. 367

Ai sensi dell'art.15, comma 1, lett. i, del TUIR, sono detraibili le erogazioni in denaro a favore di Enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n. 367.1996.

La detrazione è calcolata su un importo massimo corrispondente al 2% del reddito complessivo dichiarato elevabile al 30% per particolari erogazioni effettuate al patrimonio della fondazione o come contributo alla gestione.

La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2008.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Codice 29 - Spese veterinarie

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

Questa spesa è detraibile nel limite massimo di € 387,34 con un abbattimento di € 129,11.

La detrazione spetta per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva (**C.M 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.4.1**)

Sono detraibili sia le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, che gli importi corrisposti per l'acquisto dei medicinali prescritti (**Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.4.2**).

Tale detrazione spetta inoltre al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non proprietario dell'animale.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Codice 30 - Servizi interpretariato per sordomuti

Art. 15, comma 1, lett. c-ter del TUIR - Art. 2, comma 3, L. 28.12.2001, n. 448

E' possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% delle spese sostenute nel 2007 per i "servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordomuti" ai sensi della L. 26 maggio 1970 n.

381 e cioè i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (**Circolare 1.02.2002, n. 15/E, punto 2**).

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 30 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Al fine di poter fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

Codice 31 Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado

Art. 15, comma 1, lettera i - octies, del TUIR

Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro. Si precisa che detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, e successive modificazioni, e le erogazioni devono essere finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

La detrazione spetta a condizione che:

- ❑ il pagamento venga effettuato mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegno bancari e circolari;
- ❑ nella causale sia riportato il riferimento di legge e la motivazione per la quale viene effettuata l'erogazione.

In mancanza della causale, un'attestazione, da parte della scuola, che indichi la finalità del versamento di tali somme.

Vi è inoltre un limite di natura soggettiva, per l'accesso alla predetta detrazione.

L'art 13 del DL n. 223/2006 afferma che i soggetti che hanno effettuato tali erogazioni, non possono fare parte del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva delle Istituzioni scolastiche.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Codice 32 Spese sostenute dai docenti per l'autoaggiornamento e per la formazione

Art. 1 della Legge 244/2007

Il comma 207 art. 1 della Legge 244/2007 prevede una nuova detrazione IRPEF del 19%:

a favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale;

in relazione alle spese documentate ed effettivamente rimaste a carico, per l'autoaggiornamento e

per la formazione. Si ritiene a titolo esemplificativo che possono rientrare in questa fattispecie le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento, acquisto di materiale didattico (cd,libri, riviste specialistiche).

L'importo massimo delle spese detraibili è stabilito in 500,00 euro determinando una detrazione massima pari a 95,00 euro.

La detrazione non è limitata ai soli docenti delle scuole pubbliche.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD 2009.

Codice 33 – Spese per l'acquisto degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico

Art. 1 della Legge 244/2007

L'art. 1 co. 309 della L. 24.12.2007 n. 244 ha introdotto una detrazione IRPEF del19% delle spese sostenute, entro il 31.12.2008, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Si segnala che la legge Finanziaria per il 2009 ha prorogato tale detrazione anche per l'annualità 2009.

L'importo massimo detraibile è di 250,00 euro (con un risparmio massimo di 47,50 euro).

Con la **Circolare 07.03.2008, n. 19** sono stati forniti i seguenti chiarimenti.

Per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici. Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.

Il beneficio può riguardare gli abbonamenti relativi a trasporti pubblici che si svolgono tanto all'interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni. La detrazione in esame spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 del TUIR (es. coniuge, figli, ecc.), fiscalmente a carico.

Anche se il testo della norma non fa riferimento al periodo degli abbonamenti né ai potenziali beneficiari, si deve ritenere che la detrazione sia riservata ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori, pensionati.

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 250,00 e, entro tale limite, può essere fruita anche se tali spese sono state sostenute per familiari fiscalmente a carico.

Nel caso in cui tali spese siano state sostenute per più soggetti l'importo massimo, sul quale calcolare la detrazione, non può superare complessivamente il suddetto limite di euro 250,00.

Le spese da considerare sono quelle sostenute nel 2008 anche se si riferiscono ad abbonamenti che valgono anche per il 2009.

Per “abbonamento” si intende il titolo di trasporto che consente di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o su un’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Non possono, quindi, beneficiare dell’agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, né le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.

Per poter fruire dell’agevolazione è necessario acquisire e conservare il biglietto di trasporto da esibire in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione Finanziaria da cui risulti:

- a) la ditta, la denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell’impresa e numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
- b) la descrizione delle caratteristiche di trasporto;
- c) l’ammontare dei corrispettivi dovuti;
- d) il numero progressivo;
- e) la data da apporre al momento dell’emissione o dell’utilizzazione.

Le indicazioni di cui alle lettere b) e c) possono essere espresse anche in codice alfanumerico la cui decodificazione sia stata preventivamente comunicata al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, ovvero stampata sul titolo di trasporto stesso.

Le imprese di trasporto che si avvalgono della menzionata facoltà di esporre in codice alfanumerico l’ammontare dei corrispettivi dovuti e/o la descrizione delle caratteristiche del trasporto, sono tenute a rendere pubblica la decodificazione di tali codici relativamente al 2008, anche avvalendosi di canali telematici.

Nel caso di titolo di viaggio nominativo, dallo stesso deve risultare la durata dell’abbonamento e la spesa sostenuta. Inoltre, se il contribuente ha richiesto la fattura al gestore del servizio di trasporto o altra eventuale documentazione attestante la data di pagamento lo stesso deve conservare la documentazione; in mancanza di quest’ultima la spesa si riterrà sostenuta in coincidenza con la data di inizio di validità dell’abbonamento.

Nel caso di titolo di viaggio non nominativo, lo stesso deve essere conservato e accompagnato da un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) resa dal contribuente in cui si attesta che l’abbonamento è stato acquistato per lo stesso o per un suo familiare a carico.

Sono comprese nell’importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2009 .

Codice 34- Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico

Art. 1 della Legge 247/2007

L'art. 1, co. 77, della legge n. 247 del 2007 ha introdotto i co. 4bis, 5bis e 5 ter all'art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997, relativo al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico.

Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Nel caso in cui l'interessato non abbia un reddito personale, il contributo potrà essere posto in detrazione, nella misura del 19% dell'importo stesso, dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 34 nelle annotazioni del CUD 2009 .

Codice 35- Altri oneri detraibili

Con questo codice si indicano gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19%.

La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2008.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 35 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o con il codice 33 del CUD 2008.

Codice 36- Spese per la frequenza di asilo nido

Art.1, comma 335, Legge 23 dicembre 2005 n.266 e successive proroghe

E' stata prorogata anche per l'anno d'imposta 2008 e per gli anni successivi l'agevolazione relativa alle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio.

I chiarimenti relativi a questa agevolazione sono contenuti nella **Circolare 13.02.2006, n. 6/E, risposta 2.1 .**

È possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.

Le bambine e i bambini per i quali compete l'agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano l'asilo.

La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.

La documentazione dell'avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le somme riportate con il codice 35 relative agli "Altri oneri detraibili" nelle annotazioni del CUD 2009 e/o con il codice 33 del CUD 2008.

Modalità di pagamento prevista per le spese per addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti

Tipologia	Documenti
Spese per addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti	<ul style="list-style-type: none"> - Fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza a persone non autosufficienti. Per le cooperative di servizi la fattura deve recare il codice fiscale del soggetto che ha erogato la prestazione. - Certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza.

Modalità di pagamento prevista per le spese per attività sportive per ragazzi

Tipologia	Documenti
Spese per attività sportive per ragazzi	Alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> - bollettino bancario o postale; - fattura ricevuta o quietanza di pagamento.

Modalità di pagamento prevista per le spese per l'intermediazione immobiliare

Tipologia	Documenti
Spese per l'intermediazione immobiliare	<ul style="list-style-type: none"> - fattura emessa dal mediatore immobiliare; - copia del rogito notarile o del preliminare di vendita registrato relativo alla compravendita dell'immobile nel quale sono riportati: l'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa e il numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare.

Modalità di pagamento prevista per le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

Tipologia	Documenti
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	<ul style="list-style-type: none"> - i contratti di locazione richiamati dalla Legge 431/1998, contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento e in locazione stipulati con gli Enti previsti dalla normativa - autocertificazione nella quale il contribuente dichiara di essere studente universitario e di aver rispettato tutte le condizioni per beneficiare della detrazione.

Modalità di pagamento prevista per gli altri oneri detraibili

Tipologie erogazione liberale	Modalità di pagamento
Erogazioni liberali a favore di partiti politici	Versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccogliere sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale sia tramite conti correnti diversi
Erogazioni liberali a favore delle Onlus	Versamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241.97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dall'Ente beneficiario nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito
Erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche	
Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso	
Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	
Erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"	Pagamento tramite qualunque mezzo
Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche	
Spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro di beni culturali vincolati	
Erogazioni liberali per lo spettacolo	
Erogazioni liberali a favore di Enti operanti nel settore musicale	
Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione relativa ai versamenti effettuati nel 2008 - Se previsto, ricevuta del soggetto a favore del quale è stato effettuato il versamento attestante la modalità utilizzata
Spese per la conservazione del patrimonio storico artistico	<ul style="list-style-type: none"> - Fatture relative alle spese sostenute - Certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi quando le spese non siano obbligatorie per legge
Spese veterinarie	<ul style="list-style-type: none"> - Fatture o ricevute rilasciate dal professionista relative a visite veterinarie e/o interventi chirurgici - Scontrini fiscali relativi ai farmaci acquistati

<p>Servizio interpretariato</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fattura relativa alla spesa - Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap ovvero autocertificazione e del portatore di handicap attestante la sussistenza delle condizioni risultanti da tale documentazione
<p>Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bollettino postale o bancario, ricevute delle carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Nella causale di pagamento devono risultare la causale, il riferimento di legge e la motivazione per la quale viene effettuata l'erogazione. - attestazione, da parte della scuola, che indichi la finalità del versamento di tali somme, qualora sul documento non sia indicata la causale
<p>Spese sostenute dai docenti per l'autoaggiornamento e per la formazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fattura o ricevuta fiscale o altra documentazione nominativa dalla quale risulti la natura e il costo del materiale acquistato per l'autoaggiornamento o quello sostenuto per la partecipazione al corso. - Autocertificazione per dichiarare lo stato di docente (tipo e durata dell'incarico) e la finalità della spesa
<p>Spese per l'acquisto degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico</p>	<p>Il biglietto di trasporto da esibire in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione Finanziaria da cui risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati identificativi del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto (ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell'impresa e numero partita IVA); - la descrizione delle caratteristiche del trasporto inclusa la durata; - l'ammontare dei corrispettivi dovuti; - il numero progressivo; - la data da apporre al momento dell'emissione o dell'utilizzazione; - eventuale fattura se richiesta dal contribuente o documento simile sostitutivo; - Autocertificazione in caso di titolo non nominativo nel quale il contribuente precisi che il titolo sia stato acquistato per sé o per familiare a carico
<p>Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico</p>	<p>Ricevute bancarie e postali o altro documento che attesti le spese sostenute.</p>
<p>Asilo nido</p>	<p>Fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento</p>

3. Oneri e spese indicati in deduzione del reddito complessivo

I Caf devono effettuare sia una verifica documentale sia una verifica del diritto al riconoscimento degli oneri deducibili alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Riguardo ai controlli documentali è necessario verificare:

1. la data in cui è stato effettuato il pagamento. Tutti i pagamenti devono essere stati effettuati nel 2008.

2. l'intestatario della fattura/ricevuta. Tranne in alcuni casi previsti dalla normativa, la fattura/ricevuta deve essere intestata al contribuente che espone in dichiarazione tale spesa.

Gli oneri indicati al punto 44 del CUD/2009 e 37 del CUD 2008 e riportati con maggior dettaglio nel riquadro Annotazioni dello stesso modello, già dedotti dal sostituto d'imposta, non devono essere riportati sul modello 730/2009 e pertanto per essi non si procede ad alcuna verifica.

Tipologia onere	Soggetto al quale spetta la deduzione
Contributi previdenziali (E22)	Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)
Assegno periodico per il coniuge (E23)	Solo contribuente
Contributi per gli addetti al servizio domestico (E24)	Solo contribuente
Contributi ad Istituzioni religiose (E25)	Solo contribuente
Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap (E26)	Contribuente (per spese sostenute per se e per i familiari a carico)
Altri oneri deducibili (E27)	Solo contribuente
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali (E28-E32)	Contribuente (per spese sostenute per se e per i familiari a carico)

Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza indicati al rigo E22

Art. 10, comma 1, lettera e, del TUIR

Sono deducibili le somme versate nel 2008, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, in ottemperanza a disposizione di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.

Questi oneri sono deducibili anche se sostenuti per familiari a carico (**Circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 3.4**). Sono altresì deducibili nei periodi d'imposta in cui i termini di versamento sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche (**D.L. 223.2006, art.36, comma 32**); ai sensi della medesima disposizione è previsto, in via transitoria, che coloro che non hanno dedotto negli anni della sospensione possano fruirne nell'anno del versamento.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori versati per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli versati con il premio di assicurazione Responsabilità civile autoveicoli (Rca), (**Circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 3.5**);

- il contributo previdenziale versato alla gestione separata dell'Inps nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente risultante da idonea documentazione;
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) **(Circolare 15.05.1997, n. 137, risposta 4.2.1)**;
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono pertanto deducibili anche i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea del contribuente (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.;
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (cosiddetta assicurazione casalinghe) - **(Circolare 07.06.2002, n. 48/E, risposta 1.7)**.

Le somme versate all'INPS per ottenere l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi non possono essere considerati come contributi previdenziali obbligatori o facoltativi in quanto non generano una prestazione futura da parte dell'istituto previdenziale, ma costituiscono una sorta di autorizzazione necessaria per superare il divieto di cumulo ovvero una regolarizzazione per aver violato il divieto negli anni passati **(Circolare 10.06.2004, n. 24/E, risposta 7)**.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Contributo al SSN versato con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli	Quietanza relativa al premio pagato
Contributi previdenziali versati a gestioni separate da particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici, ecc.).	Ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti Non può essere considerato contributo obbligatorio la tassa di iscrizione all'albo versata da alcune figure professionali
Contributi previdenziali versati alla gestione separata INPS e all'INAIL ove previsto	Certificazione del sostituto che attesti il versamento alla gestione separata INPS e all'INAIL per le quote a carico del lavoratore
Contributi agricoli unificati versati all'INPS gestione ex SCAU	Ricevuta del versamento
Contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni di periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea del contribuente e del servizio militare, prosecuzione di un'assicurazione obbligatoria, iscrizione volontaria alla gestione separata dell'INPS)	Ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati nel 2008 (indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono)
Contributo INAIL pagato dalle casalinghe	

Assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli indicato nel rigo E23

Art. 10, comma 1, lettera c, del TUIR

Sono deducibili dal reddito del contribuente esclusivamente i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all'estero, a seguito di separazione legale ed effettiva (non di fatto), di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Ai fini del riconoscimento della deduzione i contribuenti devono indicare, nel punto 1 del rigo E22 del modello 730, il codice fiscale del soggetto beneficiario, ovvero del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Non devono essere considerate le somme corrisposte in' unica soluzione al coniuge separato o divorziato (**Circolare 12.6.2002, n. 50/E, risposta 3.1**).

Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli (**Circolare 12.5.2000, n. 95/E, risposta 1.5.2.**).

Si fa presente che la somma corrisposta al coniuge è ammessa in deduzione solo nella misura determinata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Pertanto, le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat potranno essere dedotte solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto al coniuge medesimo.

Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento (**Risoluzione n. 448/E del 19/11/2008**).

Il CAF deve verificare:

- nella sentenza di separazione o divorzio la somma riportata sull'atto e destinata al coniuge e, se previsto, la rivalutazione di tale importo;
- che gli importi riportati sui bonifici o sulle ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma siano congruenti con quelli riportati sulla sentenza e che siano riferibili a versamenti periodici.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Assegno periodico per il coniuge separato o divorziato	<ul style="list-style-type: none">- Sentenza di separazione o divorzio per prendere visione della somma riportata sull'atto- Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2008

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari indicati al rigo E24

Art. 10, comma 2, del TUIR

Sono deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) fino all'importo massimo di euro 1.549,37 (**Circolare 16.11.2000, n. 207, punto 1.5.1**). Gli importi versati sono rilevabili dai bollettini di c.c utilizzati per i versamenti all'INPS effettuati nel corso del 2008.

Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa senza tener conto dei trimestri di competenza

Esempio: I contributi relativi al IV° trimestre 2008 e pagati a partire dal mese di gennaio 2009 potranno essere dedotti nel 730/2010. Analogamente saranno deducibili nel 730/2009 i contributi relativi al IV° trimestre 2007 pagati nel mese di gennaio 2008. Ai fini della deduzione spettante non è deducibile l'intero importo pagato a mezzo bollettini di c.c ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante.

Per effettuare il calcolo corretto è necessario utilizzare le seguenti tabelle:

CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI da gennaio a dicembre 2007

Retribuzione Effettiva Oraria	Importo Contributivo Orario			
	Con quota assegni familiari		Senza quota assegni familiari*	
	Totale contributo orario	Di cui a carico del lavoratore	Totale contributo orario	Di cui a carico del lavoratore
Retribuzione oraria effettiva da € 0 a € 6,83	Euro 1,27	Euro 0,30	Euro 1,23	Euro 0,30
Retribuzione oraria effettiva oltre € 6,83 fino a € 8,34	Euro 1,43	Euro 0,34	Euro 1,39	Euro 0,34
Retribuzione oraria effettiva oltre € 8,34	Euro 1,75	Euro 0,42	Euro 1,70	Euro 0,42
Rapporto di lavoro di durata superiore alle 24 ore settimanali (**)	Euro 0,92	Euro 0,22	Euro 0,90	Euro 0,22

Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.

**Gli importi contributivi della quarta fascia:

- Sono indipendenti dalla retribuzione corrisposta;
- Si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali;
- Vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana

CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI da gennaio a dicembre 2008

Retribuzione Effettiva Oraria	Importo Contributivo Orario			
	Con quota assegni familiari		Senza quota assegni familiari*	
	Totale contributo orario	Di cui a carico del lavoratore	Totale contributo orario	Di cui a carico del lavoratore
Retribuzione oraria effettiva da € 0 a € 6,95	Euro 1,29	Euro 0,35	Euro 1,25	Euro 0,31
Retribuzione oraria effettiva oltre € 6,95 fino a € 8,48	Euro 1,46	Euro 0,35	Euro 1,42	Euro 0,35
Retribuzione oraria effettiva oltre € 8,48	Euro 1,78	Euro 0,43	Euro 1,73	Euro 0,43
Rapporto di lavoro di durata superiore alle 24 ore settimanali (**)	Euro 0,94	Euro 0,22	Euro 0,91	Euro 0,22

* Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.

**Gli importi contributivi della quarta fascia:

- Sono indipendenti dalla retribuzione corrisposta;
- Si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali;
- Vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Contributi previdenziali ed assistenziali versati per collaboratori	Bollettini di pagamento effettuati dal contribuente intestati all'INPS ed eseguiti con Conto Corrente Postale

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose indicati nel rigo E25

Art. 10, comma 1, lettera i ed l, del TUIR

Sono deducibili dal reddito complessivo:

- le erogazioni liberali in denaro versate a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- le erogazioni liberali in denaro versate a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- le erogazioni liberali in denaro versate a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;

- le erogazioni liberali in denaro a favore della Chiesa valdese, Unione delle chiese metodiste e valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini della Chiesa e degli enti facenti parte dell'Unione;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Chiesa evangelica luterana in Italia e delle comunità a essa collegate per fini di culto e di evangelizzazione;
- le erogazioni liberali a favore dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, nonché i contributi annuali versati alle Comunità ebraiche.

Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino a un importo massimo di 1.032,91 euro purchè siano effettuate esclusivamente a favore delle Istituzioni religiose sopra elencate e siano documentate tramite:

- ricevute di versamento in conto corrente postale
- quietanze liberatorie
- ricevute dei bonifici bancari.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevute di versamento in conto corrente postale intestate all'istituzione religiosa (non alle singole parrocchie o sedi locali per le altre chiese) - Quietanze liberatorie - Ricevute dei bonifici bancari intestati alla istituzione religiosa

Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap indicate nel rigo E26

Art. 10, comma 1, lettera b, del TUIR

Le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Si considerano di "assistenza specifica" le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, sempreché esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

Le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) invece danno diritto alla detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro e vanno pertanto indicate nel rigo E1.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Ai fini della deduzione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n.104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n.915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n.104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali la deduzione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità di prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Spesa per l'assistenza specifica	<ul style="list-style-type: none">- Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica- Fattura rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all'assistenza- Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap, ovvero autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge che attesti la sussistenza dell'handicap- Autocertificazione per le spese sostenute per uno dei familiari indicati all'art. 433 C.C.

Altri oneri per i quali spetta la deduzione indicati nel rigo E27

Codice 1: Contributi ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale

Art. 10, comma 1, lettera e- ter, del TUIR

La deduzione spetta per un importo non superiore a euro 3.615,20 anche se sostenuta nell'interesse dei familiari a carico per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

In tale limite devono essere compresi anche i contributi versati a Enti e Casse avente fine assistenziale.

Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'art.51 comma 2 lettera a) del TUIR.

Possono ritenersi fondi integrativi del SSN solo quelli istituiti o adeguati a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (**Circolare 19.06.2002, n. 54/E punto 7**) che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del ministro della Salute del 31.03.08.

Codice 2: Contributi per i paesi in via di sviluppo

Art. 10, comma 1, lettera g, del TUIR

Sono deducibili, fino ad un massimo del 2% del reddito complessivo.

Poiché alcuni soggetti, che sono ONLUS o società di mutuo soccorso, compaiono anche nell'elenco delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo, risulta evidente che eventuali contributi versati a loro favore possono essere indicati in alternativa o nel rigo E27 codice 3 in presenza del quale il CAF dedurrà tali importi nella misura massima del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro, o nei righi E19-E20-E21, codice 20.

L'elenco aggiornato delle ONG è allegato alla presente guida.

La documentazione da visionare è costituita dalle ricevute di versamento su conti correnti postali, dalle ricevute dei bonifici bancari o da quietanze rilasciate dallo stesso ente per versamenti effettuati direttamente in contanti o in assegni.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Contributi per i paesi in via di sviluppo	<i>Ricevute di versamento su conti correnti postali, ricevute dei bonifici bancari o quietanze rilasciate dallo stesso ente per versamenti effettuati direttamente in contanti o in assegni. Verificare che il contribuente non usufruisca anche delle detrazioni di cui ai righi E19-20-21 cod.20</i>

Codice 3: erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di onlus, associazioni di promozione sociale e alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Art. 14 decreto legge n. 35.2005 - Circolare Agenzia Entrate 19.08.2005, n. 39/E

E' riconosciuta una deduzione nei limiti del 10 per cento del reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro (precisamente l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti), per liberalità a favore di:

- Onlus (di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo n. 460/1997);
- Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2 della Legge n. 383/2002;
- Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo n. 42/2004);
- Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con Dpcm 8 maggio 2007 **se effettuate dopo tale data.** (Allegato D)

La deduzione di cui al punto 3 del rigo E27 non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali, come la detrazione d'imposta del 19 per cento per liberalità alle Onlus e associazioni di promozione sociale, da riportare con i codici 20 e 23 nei righe da E19 a E21.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale e alcune associazioni o fondazioni riconosciute.	Versamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241.97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dall'Ente beneficiario nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata.

Codice 4: erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Art. 14 decreto legge n. 35.2005 - Circolare Agenzia Entrate 19.08.2005, n. 39/E

Senza alcun limite di deducibilità è possibile dedurre le liberalità effettuate a favore delle università, fondazioni universitarie (di cui all'art. 59, comma 3 della legge n. 388/2000), istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, enti di ricerca privati vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, nonché degli Enti parco regionali e nazionali.

La deduzione di cui al codice 4 del rigo E27 non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali, come la detrazione d'imposta del 19 per cento per liberalità alle Onlus e associazioni di promozione sociale, da riportare con i codici 20 e 23 nei righe da E19 a E21.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali	Versamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241.97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dall'Ente beneficiario nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata.

Codice 5: Altri oneri deducibili

Rientrano tra gli oneri da indicare con il codice 5, oltre a quelli sottoelencati, anche i contributi di assistenza sanitaria versati a enti/casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente a € 3.615,20 (somma dei versamenti del lavoratore e del datore di lavoro).

Per i lavoratori dipendenti, la quota versata dal lavoratore e dal datore, è già dedotta dal reddito indicato nella casella 1 del CUD/2009 ed è evidenziata al punto 51 del CUD 2009 o 44 del CUD 2008; di tale importo va tenuto conto ai fini della eventuale detraibilità di spese rimborsate dalle casse o enti, come già indicato a commento delle spese sanitarie.

E' importante richiamare la **Risoluzione 11.07.2008, n. 293**, con la quale è stata prevista la deducibilità dei contributi versati dai pensionati a casse di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Resta, invece, confermata la indeducibilità della quota dei contributi versati da parte degli ex lavoratori qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda in favore del pensionato un versamento contributivo anche da parte dell'ex datore di lavoro e non sia possibile rivenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato (ad esempio situazione del FASI - **Risoluzione 28.05.2004, n. 78**). In merito a fondi diversi dal FASI occorre valutare attentamente le situazioni.

Circolare 12.05.2000, n. 95/E - Circolare 01.06.2002, n. 50/E – Circolare 19.06.2002, n. 54/E – C.M 19.06.2004, n.54/E - Risoluzione 23.06.2003, n.114/E - Circolare 15.03.2004, n. 10/E - Risoluzione 28.05.2004, n.78/E – Circolare 10.09.2004, n. 24/E - Risoluzione 25.11.2005, n. 167/E

Tipologia	Documenti
Il 50% delle imposte arretrate	Ricevuta di versamento relativa a tali imposte
Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione	Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la somma.
Assegni alimentari, in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria, corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del Codice Civile	Ricevute, bollettini postali rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la somma.
Canoni, livelli, censi ed altri oneri che gravano sui redditi dei terreni e.o sui fabbricati indicati in dichiarazione, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza dell'autorità giudiziaria, con esclusione dei contributi agricoli unificati	Ricevute, bollettini postali che attestino il pagamento.
Indennità per perdita di avviamento corrisposte al conduttore, per disposizioni di legge, in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello abitativo	Bonifico ovvero ricevuta rilasciata dal soggetto che ha ricevuto la somma.
Somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel corso del 2008 sono state restituite al soggetto erogatore (redditi di lavoro dipendente, o di lavoro autonomo)	Documentazione che certifichi la restituzione della somma
Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare reddito di lavoro dipendente e assimilato e che invece sono state erroneamente assoggettate a tassazione	Documentazione dalla quale si evinca l'entità e il motivo per cui tali somme non devono essere assoggettate a tassazione.
contributi di assistenza sanitaria versati dai pensionati a enti.casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta relativa al versamento effettuato - Eventuale dichiarazione dell'ex datore di lavoro attestante la quota di contribuenti versata per il pensionato ex dipendente
Il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per le pratiche di adozione di minori stranieri	La certificazione dell'ammontare complessivo della spesa da parte dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione
Erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio	Ricevuta relativa al versamento effettuato

Previdenza complementare indicata al rigo E28 – E32

Art. 10, comma 1, lettera e-bis, del TUIR

Circolare 70/E del 18.12.2007

Nel rigo E28 sono indicati, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

Ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto non solo di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali, ma anche delle quote

accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del TUIR, ovvero degli accantonamenti ai fondi "interni", istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.

Gli eventuali contributi che non sono stati dedotti, comprese fra i quali le eccedenze al limite di 5.164,57, vanno comunicati, entro il 31/12 dell'anno successivo, alla forma pensionistica complementare di adesione, al fine di permettere al fondo di costituire la quota di prestazione che non dovrà essere tassata.

Per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante sull'importo di cui si chiede la deduzione, il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto. Nel caso in cui il contribuente abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo; tale ipotesi, in presenza di CUD 2009 conguagliato, è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2009 e le informazioni relative ai singoli importi sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2009.

I controlli da effettuarsi sul rigo E28, ai fini dell'apposizione del visto di conformità, sono i seguenti:

- se nella casella 8 (Previdenza complementare) della sezione "Dati generali" del CUD 2009 è riportato il codice 1, verificare che gli importi inseriti nella colonna 1 e 2 corrispondano a quello indicato al punto 45 e 46 del CUD 2009 o 38 e 39 del CUD 2008 diminuiti dell'eventuale valore al punto 41 del CUD 2008 e/o 48 del CUD 2009 (previdenza complementare per familiari a carico) desumibile dalle annotazioni del CUD;
- se nella casella 8 è riportato il codice A è necessario fare riferimento alle annotazioni del CUD 2009 o CUD 2008;

Nel rigo E29 sono indicati i contributi versati dai lavoratori di prima occupazione, ossia quei soggetti che dalla data del 1° gennaio 2007 in poi non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

A tali soggetti è consentita, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, la deduzione di contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

Pertanto l'importo massimo annuale complessivamente deducibile è di euro 7.746,86 ricorrendo le condizioni per l'incremento.

I controlli da effettuarsi sul rigo E29, ai fini dell'apposizione del visto di conformità, sono i seguenti:

- se nella casella 8 (Previdenza complementare) della sezione "Dati generali" del CUD 2009 o 2008 è riportato il codice 3, verificare che gli importi inseriti nella colonna 1 e 2 corrispondano a quello indicato ai punti 45 e 46 del CUD 2009 o ai punti 38 e 39 del CUD 2008.

Nel rigo E30 sono indicati i contributi versati da quei soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre interamente le somme versate.

I controlli da effettuarsi sul rigo E30, ai fini dell'apposizione del visto di conformità, sono i seguenti:

- se nella casella 8 (Previdenza complementare) della sezione "Dati generali" del CUD 2009 o 2008 è riportato il codice 2, verificare che gli importi inseriti nella colonna 1 e 2 corrispondano a quello indicato ai punti 45 e 46 del CUD 2009 o dei punti 38 e 39 del CUD 2008;

- se nella casella 8 è riportato il codice A è necessario fare riferimento alle annotazioni del CUD 2009 o 2008.

Nel rigo E31 sono indicati i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico come indicati nell'art. 12 del TUIR per la quota da questi non dedotta.

La deduzione spetta, infatti, prima di tutto alla persona a carico, entro il limite assoluto di 5.164,57 euro, fino a capienza del reddito complessivo.

Se il reddito complessivo di tale soggetto non è capiente per consentire l'intera deduzione delle somme versate, l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo del soggetto cui questi è a carico. Naturalmente, quest'ultimo potrà dedurre dette somme eccedenti, oltre quelle versate per la propria previdenza, sempre nel rispetto del limite di 5.164,57 euro.

Per quanto riguarda la comunicazione dei contributi non dedotti, l'informazione al fondo deve essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale, precisando che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non è stato dedotto dal soggetto di cui questo è a carico.

Se la persona a favore della quale sono state versate le predette somme è a carico di più soggetti, si applicano le regole generali previste per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. Ad esempio l'onere per i contributi versati per un figlio va ripartito tra i genitori in parti uguali o nella proporzione in cui è stato effettivamente sostenuto. Se invece uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può dedurre l'intero importo dell'onere.

I controlli da effettuarsi sul rigo E31, ai fini dell'apposizione del visto di conformità, sono i seguenti:

- verificare che sia compilato il punto 48 del CUD 2009 o il punto 41 del CUD 2008 e che gli importi inseriti nella colonna 1 e 2 corrispondano a quanto indicato nelle annotazioni al CUD.

Nel rigo E32 sono indicati i contributi versati dai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari. Per tali soggetti l'importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo e comunque a 5.164,57 euro.

Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può essere superiore al doppio della quota TFR destinata ai fondi pensione.

In tutti gli altri casi anche per il dipendente pubblico vige la nuova normativa, pertanto dovranno compilare il rigo E28.

I controlli da effettuarsi sul rigo E32, ai fini dell'apposizione del visto di conformità, sono i seguenti:

- se nella casella 8 (Previdenza complementare) della sezione "Dati generali" del CUD 2009 è riportato il codice 4, verificare che gli importi inseriti nella colonna 1 e 3 corrispondano a quello indicato al punto 45 e 46 del CUD 2009 o al punto 38 e 39 del CUD 2008 e che l'importo inserito nella colonna 2 corrisponda a quanto indicato nelle annotazioni al CUD;
- se nella casella 8 è riportato il codice A è necessario fare riferimento alle annotazioni del CUD 2009.

In generale, in caso di versamento diretto al fondo, verificare la corrispondenza dell'importo inserito in dichiarazione, con quello indicato nella certificazione rilasciata al contribuente dal fondo stesso.

Con la **Risoluzione 9 gennaio 2007, n.1, punto 2**, l'Amministrazione afferma che: "in assenza della compilazione del richiamato punto 8 (per errore del sostituto e quindi in mancanza di importo nel punto 39 del CUD), il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve ritenere che, non ricorrendo le ipotesi che consentono deroghe, valgono per le deduzioni dei contributi alle forme pensionistiche complementari i limiti ordinari di cui all'art. 10, comma1, lettera e-bis, del TUIR".

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali	Modello cud Certificazione rilasciata dal fondo da cui si possa dedurre che siamo in presenza di premi versati alle forme pensionistiche individuali

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 36% o del 41% (Legge 449.1997 art. 1) indicati nel quadro E, sezione III

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:

- le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;
- altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica)

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 per le spese sostenute dal 2003 al 2007.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta. Per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e quindi in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi. A tal fine il contribuente deve produrre una dichiarazione debitamente datata e sottoscritta diretta ad attestare l'importo delle spese sostenute da ciascuno dei contitolari distintamente nei due periodi (**Ris. 04.06.2007 n. 124/E**).

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi.

Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2008 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

La detrazione spetta generalmente nella misura del 36%.

Si ha diritto a fruire della detrazione nella misura del 41% per le spese sostenute negli anni 1998, 1999 e per quelle sostenute nel 2006, relative a fatture emesse dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.

Il CAF non può entrare nel merito della detraibilità delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ma deve controllare che siano state rispettate le condizioni per usufruire di tale detrazione.

Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto assistenza negli anni precedenti ad un altro CAF ovvero abbia utilizzato il modello 730 presentandolo al datore di lavoro o abbia presentato il modello Unico, il CAF deve verificare tutti i documenti di seguito indicati con riferimento alle diverse situazioni per le quali è possibile beneficiare della detrazione.

Il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione di tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, necessaria ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

Pertanto è necessario verificare:

- che sia stato effettuato, se previsto, l'invio della comunicazione, prima dell'inizio dei lavori (la data a cui fare riferimento è quella della ricevuta della raccomandata), al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara. La comunicazione si considera inviata prima dell'inizio lavori, anche quando l'invio avviene nello stesso giorno di avvio degli stessi (**Circolare 20.04.2005, n. 15/E, risposta 7.1**). Il contribuente non decade dal diritto se la comunicazione è stata inviata ad un Centro di Servizio "incompetente" (**Risoluzione 10.08.2004, n. 118**);
- le fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati. Per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006, l'agevolazione spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura (**Art. 35 commi 19 e 20, D.L. 223.2006**). L'amministrazione finanziaria, con la Circolare 16.02.2007 n. 11/E, punto 3.2. ai fini della corretta applicazione della disposizione ha precisato che:
 - il costo della mano d'opera può essere indicato quale dato complessivo senza necessità di riferimenti ai singoli dipendenti;
 - nel caso che la prestazione sia stata effettuata dal solo titolare dell'impresa non è necessaria alcuna indicazione del costo della mano d'opera, purché si faccia menzione di tale circostanza nella fattura;
 - se ai lavori, insieme ai dipendenti dell'impresa, partecipa anche il titolare, il costo del lavoro dovrà essere indicato al netto di quello del titolare dell'impresa;
 - se l'impresa che effettua i lavori si serve di ditte subappaltatrici, è necessario indicare distintamente il costo della mano d'opera dell'impresa e quello delle ditte subappaltatrici secondo i dati comunicati da queste.

L'inosservanza da parte dell'impresa che esegue i lavori di questo adempimento, comporta la non detraibilità della spesa da parte del contribuente (**Circolare 4.8.2006, n.28/E, punto 11**).

In caso di fatture di acconto la mancata indicazione del costo della manodopera non è causa di decadenza, a condizione che l'annotazione venga riportata nella fattura di saldo nella quale dovrà farsi riferimento al costo relativo alla manodopera impiegata per l'intera esecuzione dei lavori (**risoluzione 167/e-2007, risposta 4**). Per l'acquisto di box / posti auto già realizzati, non va evidenziato il costo della manodopera in fattura **solo** qualora siano stati realizzati da ditte in appalto e/o subappalto che abbiano emesso fattura prima dell'entrata in vigore del DL 223/2006 (4/7/2006) (**risoluzione 127/e-2007**);

- il bonifico bancario (per le spese sostenute dopo il 28 marzo 1998) dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma; il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido (**Circolare 10.06.2004, n.24/E, risposta 1.11**) così come è ugualmente valido il bonifico effettuato "on line" (**risoluzione 7.08.2008, n. 353/E**). In ogni caso, qualora il bonifico risulti incompleto del riferimento normativo, può essere ugualmente ritenuto valido qualora il contribuente sia in grado di dimostrare che la spesa si riferisce ad un intervento di ristrutturazione (**Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 2.1.3**). Sempre in relazione alla mancanza di alcuni elementi del bonifico per pagamenti a saldo di fatture, l'amministrazione finanziaria ha ulteriormente chiarito che quando l'incompletezza dei dati è colmata dalla coincidenza degli elementi posti alla base dello stesso, non è pregiudicata l'attività di controllo ed il pagamento è ritenuto valido per beneficiare della detrazione. In quel caso vi era coincidenza tra il soggetto ordinante il bonifico ed il soggetto destinatario della fattura, nonché tra la ditta a favore della quale era stato emesso il bonifico e quella che aveva emesso la fattura (**risoluzione 15.07.2008, n. 300/E**);
- la documentazione relativa alle spese per le quali è previsto che il pagamento possa non essere eseguito con bonifico bancario:
 - pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998;
 - pagamenti in relazione a spese per oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
- la dichiarazione dell'amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge (inclusa la conformità della fattura a quanto previsto dall'art.35 comma 19 del D.L. 223.2006 per le spese sostenute dopo il 4 luglio) e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino. Per le spese sulle parti comuni sostenute a partire dal 1° gennaio 2006, la dichiarazione dell'amministratore dovrà contenere anche le informazioni utili per individuare la percentuale di detrazione spettante in relazione alla data di emissione delle fatture.
- la dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da un professionista e trasmessa al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui sono completati i lavori il cui importo complessivo è

superiore 51.645,69 euro. Non è previsto, per l'invio di questa comunicazione, l'utilizzo della raccomandata;

- ricevuta di presentazione alla ASL, della comunicazione, nel caso in cui nella domanda inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara, sia barrata l'apposita casella.

Si ricorda che in caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali su uno stesso immobile:

- se più di un contribuente, avendo sostenute le spese, intende usufruire della detrazione, il modulo di comunicazione di inizio lavori con la relativa documentazione allegata può essere trasmesso da uno soltanto di essi (**Decreto dirigenziale 6 marzo 1998 Circolare 20.04.2005, n. 15/E, risposta 7.1**). In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente che non ha trasmesso il suddetto modulo deve indicare il codice fiscale del soggetto che ha adempiuto l'obbligo anche per suo conto;
- in presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, il diritto alla detrazione da parte degli altri soggetti non si perde qualora venga esposto nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario (**Circolare 1.06.1999, n. 122/E, punto 4.4**);
- in caso di non coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico, la detrazione è consentita se nel bonifico risulta (anche o solo) il nominativo di chi ha inviato la comunicazione (**Circolare 1.06.1999 n.122/E, punto 4.5 e Circolare 20.04.2005, n.15/E, risposta 7.1**);
- nel caso in cui la partecipazione alle spese di più soggetti non coincida con le proprie quote di possesso è necessario annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione (**Circolare 14.06.2001 n.55/E, risposta 1.5.3**).

Soggetti che possono usufruire della detrazione

Possono fruire della detrazione tutti i soggetti passivi dell'IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi.

Hanno quindi diritto alla detrazione, se hanno sostenuto le spese e queste sono rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale (uso, usufrutto, abitazione), e i detentori dello stesso quali l'inquilino e il comodatario (previo consenso del legittimo possessore). Relativamente ai soci di cooperative sono legittimati i soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale ed i soci di cooperative a proprietà indivisa, (in qualità di detentori) assegnatari di alloggi, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l'immobile.

Non è ammessa direttamente alla fruizione delle detrazioni la cooperativa edile formata dai proprietari delle unità immobiliari che hanno provveduto alla sua costituzione per avviare la ristrutturazione dello stabile (**Risoluzione 17.11.2008, n. 442/E**);

Qualora le spese per i lavori siano sostenute dal detentore (locatario, comodatario) al fine di fruire della detrazione è necessario che:

- l'atto che attribuisce loro il titolo (contratto di locazione e di comodato) sia regolarmente registrato,
- siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

La detrazione compete anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori purchè ne sostengano le spese e quindi risultino destinatari delle relative fatture ed abbiano provveduto al pagamento con bonifico. Lo status di convivenza deve, però, sussistere già al momento in cui si attiva la procedura, cioè dall'inoltro della comunicazione preventiva all'Amministrazione (**Circolare 12.6.2002, n. 50/E, risposta 5.1**).

Per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Non è richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato (**Circolare 11.05.1998, n.121/E, risposta 2.1**).

Le detrazioni spettano al familiare per i costi sostenuti da questi per la ristrutturazione di qualsiasi abitazione in cui si esplica la convivenza. Infatti in riferimento al convivente, con la **Circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 5.1** è stato precisato che: "... non è invece richiesto che l'immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di convivenza" (anche **Risoluzione 12.06.2002, n. 184** e **Circolare 10.06.2004, n. 24/E, risposta 1.10**). Pertanto tutte le abitazioni a disposizione del nucleo familiare, ad esempio anche una seconda o una terza casa, possono essere ristrutturate dal familiare convivente.

In caso di richiesta da parte dell'Amministrazione Finanziaria lo stato di convivenza può essere attestato anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il soggetto che detiene l'immobile a titolo di comodato o locazione, ed il familiare convivente hanno diritto alla detrazione anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario.

La detrazione compete anche al futuro acquirente dell'immobile, a condizione che:

- sia stato regolarmente effettuato un compromesso di vendita dell'unità immobiliare (da ultimo **Ris. N. 38/E del 08.02.2008**);
- per detto compromesso sia effettuata la registrazione presso l'Ufficio del Registro competente.

Non è richiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore ciò in quanto l'autorizzazione stessa può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata immissione nel possesso del futuro acquirente.

Sono inoltre ammessi all'agevolazione anche i singoli condomini per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali indicate dall'articolo 1117, n. 1, del codice civile, nei limiti della

ripartizione millesimale delle spese e nei limiti delle quote effettivamente pagate all'amministratore. Per gli interventi sulle parti comuni all'invio del modulo per la preventiva comunicazione al Centro Operativo ed agli adempimenti relativi al 36%, provvede lo stesso amministratore; tuttavia laddove non esista possibilità di accordo tra i condomini sulla gestione delle parti comuni di un edificio, potrà essere nominato dall'autorità giudiziaria anche un rappresentante giudiziale del condominio. Secondo l'amministrazione finanziaria (**risoluzione 21.07.2008 n. 314/E**) tale soggetto è legittimato a tutti gli adempimenti inerenti la gestione dell'agevolazione, compresa la certificazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi necessari ai fini dell'imputazione/suddivisione della spesa per ciascun proprietario.

La detrazione spetta anche gli imprenditori individuali ed i soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR 917/86 (soggetti che producono redditi in forma associata), limitatamente alle abitazioni diverse da quelle strumentali o merce;

Detrazione da parte degli eredi (*legge 289.2002*)

In caso di successione dell'immobile oggetto di agevolazione, il beneficio fiscale (quote residue) si trasmette per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. In sostanza a chi ne può disporre a proprio piacimento quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile a propria abitazione principale (**Circolare 10.6.2004, n. 24/E, risposta 1.1**). A tale riguardo si precisa che:

- se l'immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l'erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento; al contrario si ritiene che l'erede possa disporre dell'immobile ancorché il medesimo sia stato concesso in comodato gratuito in quanto il codice civile stabilisce che il comodante mantiene la disponibilità del bene;
- nel caso di più eredi e l'immobile sia libero (a disposizione), spetta in parti uguali agli eredi;
- nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità;
- nel caso in cui il coniuge superstite rinuncia all'eredità e mantiene il solo diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede, non può fruire delle residue quote di detrazione. In tale caso, inoltre, in presenza di altri eredi (figli) neppure questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la detenzione materiale del bene.

Vendita - Donazione dell'immobile (art. 1, comma 7, legge 449.1997)

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi d'imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Il trasferimento del diritto è espressamente sancito dalla legge, pertanto non è possibile derogarvi introducendo nell'atto di vendita patti o clausole in senso contrario.

Il legislatore ha voluto stabilire che in caso di vendita dell'unità immobiliare prima che il venditore abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione, la detrazione invece di rimanere attribuita al soggetto che ha posto in essere gli interventi si trasferisca all'acquirente. Tali interventi aumentando il valore dell'immobile hanno influenzato il prezzo di acquisto ed hanno comportato una traslazione dell'onere economico sostenuto per la realizzazione degli interventi stessi (**Circolare 24.02.1998, n. 57/E**).

Benchè il legislatore abbia utilizzato il termine vendita la disposizione può trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell'immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito (**Circolare 24.02.1998, n. 57/E**) pertanto in caso di donazione è attribuita al donatario. Il medesimo concetto si applica, anche in caso di decesso del contribuente: la detrazione che non può essere fruita dal deceduto si trasmette agli eredi con le modalità indicate al paragrafo precedente.

Per determinare in concreto chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno (**Circolare 12.05.2000, n. 95/E, punto 2.1.14**).

Il trasferimento di una quota dell'immobile non è, invece, idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, atteso che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dell'intero immobile di conseguenza, se la vendita è solo di una quota dell'immobile e non del 100%, l'utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore (**Circolare 10.06.2004, n. 24/E, risposta 1.8- Circolare 12.05.2000, n.95/E, punto 2.1.13**).

Nel caso in cui la spesa sia sostenuta dal detentore (affittuario, comodatario) questi continua ad avere diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa e la detrazione stessa non si trasmette ai suoi eredi. (**Circolare 24.02.1998, n. 57/E**)

Acquisto immobili ristrutturati (Art. 9, comma 2, L. 448.2001)

L'agevolazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la ristrutturazione dell'intero edificio sia stata effettuata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione o dalla cooperativa edilizia che provvede successivamente alla alienazione o assegnazione delle unità immobiliari.

Ai fini della detrazione dell'art. 9, comma 2, Legge 448.2001, non devono essere effettuati i seguenti adempimenti:

- invio della comunicazione al C.O. di Pescara,
- pagamento con bonifico bancario.

A tal fine si precisa che:

- l'acquirente o assegnatario dell'immobile può fruire di una detrazione del 36% da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione;
- il prezzo su cui calcolare la detrazione (36% sul 25% del prezzo indicato in atto) comprende anche l'IVA, trattandosi di un onere addebitato all'acquirente unitamente al corrispettivo di vendita dell'immobile (**Circolare 10.6.2004, n. 24/E, risposta 1.6**);
- l'agevolazione è relativa all'acquisto dell'immobile residenziale, e non alla pertinenza, tuttavia nel caso di atto unico di acquisto di appartamento e pertinenza si potrà beneficiare della detrazione sul costo complessivo entro il limite unico di euro 48.000 (**Circolare 10.6.2004, n. 24/E, risposta 1.3**);
- nel caso in cui con il medesimo atto vengono acquistate due unità immobiliari di tipo residenziale, il limite massimo di spesa va riferito ad ogni singolo immobile (**Circolare 10.6.2004, n. 24/E, risposta 1.3**);

Dal 1° ottobre 2006 (data rogito), il limite di spesa di 48mila euro su cui applicare la detrazione va rapportato alla singola unità immobiliare, quindi l'importo deve essere ripartito fra soggetti che ne hanno diritto. È possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto a condizione che venga stipulato un preliminare di vendita dell'immobile e che ne sia effettuata la registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Se gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui viene stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o per il periodo di imposta in cui sono stati pagati o per il periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito (**Circolare 10.6.2004, n. 24/E, risposta 1.7**).

La norma prevede, inoltre, il rispetto di precisi limiti temporali, riguardanti l'ultimazione dei lavori da parte dell'impresa o cooperativa e la sottoscrizione del rogito notarile per il passaggio di proprietà dell'unità immobiliare, facente parte dello stabile ristrutturato. In sintesi, ai fini del riconoscimento della detrazione, si potranno presentare le seguenti situazioni:

- interventi di ristrutturazione ultimati entro il 31 dicembre 2002, se l'acquisto o l'assegnazione è avvenuto entro il 30 giugno 2003;
- interventi di ristrutturazione ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2005, se l'acquisto o l'assegnazione è avvenuta nel 2003, 2004 o nel 2005;
- interventi di ristrutturazione ultimati entro il 31 dicembre 2005, con stipula di un preliminare di vendita dell'immobile, registrato presso l'Ufficio delle Entrate, e successiva stipula, entro il 30 giugno 2006, del rogito di acquisto;
- interventi di ristrutturazione ultimati entro il 31 dicembre 2006, con stipula di un preliminare di vendita dell'immobile, registrato presso l'Ufficio delle Entrate, e successiva stipula, entro il 30 giugno 2007, del rogito di acquisto;

- interventi di ristrutturazione ultimati entro il 31 dicembre 2006, con stipula entro il 30 giugno 2007, del rogito di acquisto.

La legge n. 24 dicembre 2007, n. 244, c.d. finanziaria 2008 ha reintrodotta la detrazione del 36% per chi acquista unità immobiliari che fanno parte di edifici interamente ristrutturati. L'agevolazione, introdotta con l'articolo 9, comma 2, della legge 448/2001 è stata prorogata di anno in anno fino al 31 dicembre 2006 per le abitazioni ristrutturate entro il 31 dicembre di ciascun anno ed alienate entro il 30 giugno di quello successivo. La disposizione non era stata più confermata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, c.d. finanziaria del 2007, pertanto quella prevista dall'ultima finanziaria, benché impropriamente definita proroga, non è in effetti da considerarsi tale. Ciò risulta evidente dal dettato della nuova legge che fa decorrere l'agevolazione per gli edifici nei quali gli interventi di ristrutturazione iniziano a partire dal 1° gennaio 2008 e si concludono entro il 31 dicembre del 2010. Le abitazioni che ne fanno parte devono essere vendute o assegnate entro il 30 giugno del 2011. Pertanto non vi è continuità tra la vecchia normativa e la nuova. Ciò comporta, ad esempio, che gli acquirenti di case, che fanno parte di fabbricati in cui i lavori di recupero edilizio sono iniziati prima del 1° gennaio 2008, non potranno usufruire di queste detrazioni. Si rammenta, tuttavia, che gli interventi sopra indicati continuano ad essere agevolati per gli acquisti effettuati (vale la data dell'atto) entro il 30 giugno 2007 di abitazioni facenti parte di caseggiati interamente ristrutturati entro il 31 dicembre del 2006, come disposto dall'articolo 1, comma 121 della legge n. 266/2005 (c.d. finanziaria 2006).

Il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione della seguente documentazione:

- atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti il rispetto dei termini sopra indicati;
- nel caso in cui l'atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non contengano le indicazioni riferite ai termini di ultimazione della ristrutturazione e che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, deve essere esibita da parte del contribuente una dichiarazione rilasciata dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni sopracitate.

Da ultimo, in ordine alla cessione dell'unità immobiliare "agevolata" si segnala la **risoluzione 1.12.2008, n. 457/E**, riguardante l'acquisto di un immobile ad uso abitazione e due garage, da parte di una coppia di contribuenti nel corso del periodo di imposta 2006. La cessione era stata effettuata da un privato che a sua volta aveva provveduto all'acquisto dei beni immobili (facenti parte di un complesso residenziale composto da 30 unità abitative) da una impresa di costruzioni che aveva ultimato la ristrutturazione entro il 31/12/2004. Ancorché il cedente, avente diritto all'agevolazione, non avesse fruito della stessa nei periodi di imposta 2004 (anno di acquisto e corresponsione del prezzo) e 2005, l'amministrazione finanziaria, con decorrenza 2006, conferma che i nuovi acquirenti sono egualmente ammessi al beneficio fiscale.

Acquisto o costruzione parcheggi pertinenziali

Per usufruire dell'agevolazione per la realizzazione di nuovi posti auto e autorimesse anche di proprietà comune, gli stessi devono essere pertinenziali ad una unità immobiliare ad uso abitativo (**Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.5.4**). Anche questa tipologia di detrazione è stata prorogata per gli anni 2008, 2009, 2010.

Si possono distinguere due situazioni (**Circolare 24.02.1998, n. 57/E - (Circolare 11.05.1998, n.121/E)**):

a) Acquisto di box pertinenziale

Il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione della seguente documentazione:

- atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità;
- dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;
- ricevuta raccomandata al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (**risoluzione 24.12.1999, n.166**).

La detrazione IRPEF non opera, quindi, sul costo effettivo di acquisto del bene, bensì su quello di realizzazione e costruzione, pertanto, rimane obbligatorio, ai sensi della risoluzione sopra citata, il rilascio della necessaria documentazione da parte dell'impresa.

In caso di versamento di acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico, nel corso dell'anno d'imposta e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall'impresa, a condizione che (**Circolare 20.06.2002, n.55/E**):

- il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato
- da tale compromesso risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra edificio abitativo e box.

La **Risoluzione 8.02.2008 n. 38/E** ha precisato che nessun beneficio può essere riconosciuto a chi acquista box o posti auto pertinenziali all'abitazione, se la spesa viene sostenuta prima dell'atto di acquisto, o in assenza di un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato. Differente l'interpretazione data dall'amministrazione finanziaria con la **Risoluzione 7.07.2008, n. 282/E** in relazione ad un caso simile. È stato, infatti, chiarito che nel caso di assegnazione da parte di cooperative edilizie, ai fini della fruizione della detrazione, non è necessario l'atto di vendita né il preliminare di vendita, dal momento che il vincolo pertinenziale tra box e abitazione è dimostrato dall'accoglimento della richiesta di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione della cooperativa e trascritta nei libri sociali della cooperativa che, ai sensi dell'articolo 2421 del Codice civile sono obbligatori. Pertanto, in tale ipotesi, il contribuente può usufruire delle detrazioni sugli acconti versati a seguito del solo atto di assegnazione.

b) Costruzione del box pertinenziale (Circolare 10.6.2004, n.24/E, punto 1.2)

Il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione della seguente documentazione:

- concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione che potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;
- ricevuta raccomandata al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Salvaguardia dei boschi (Art.9, comma 6, L. 448.2001 - D. M. 19.04.2002, n. 124)

L'agevolazione in esame si applica anche per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico.

La spesa su cui spetta la detrazione del 36% non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 per le spese sostenute nell'anno 2002;
- euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

Il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione di:

- copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori;
- fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione atta a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati;
- bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma;
- la documentazione relativa alle eventuali spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio pagamenti di ritenute d'acconto operate sui compensi);
- copia della dichiarazione di esecuzione dei lavori (e della relativa ricevuta postale di invio al competente Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara), sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi dei dottori agronomi e forestali ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi, nell'ipotesi di interventi il cui importo complessivo è superiore a 51.645,69 euro.

Rate non detratte (Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 2.1.2)

In caso di lavori per i quali, nonostante ricorressero tutte le condizioni per usufruire della detrazione, il contribuente abbia dimenticato di richiedere il beneficio in precedenti dichiarazioni dei redditi, potrà detrarre nell'attuale dichiarazione la quota relativa al 2008, indicando il numero della rata corrispondente.

Il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione dei documenti previsti nella parte generale e/o nei capitoli riferiti al tipo di spesa.

Rateazione per i soggetti con età maggiore di 75 e 80 anni (Circolare 05.03.2003, n.15/E)

Si ricorda che dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa, rispetto alle dieci rate ordinariamente previste per gli altri contribuenti. In particolare:

- coloro che alla data del 31 dicembre 2008 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
- coloro che alla data del 31 dicembre 2008 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.

Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (rideterminazione delle rate).

Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2008 abbia compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2007, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010.

La rideterminazione spetta anche ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile dai predetti soggetti di età non inferiore a 75 anni.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Immobile oggetto di ristrutturazione	<ul style="list-style-type: none"> - Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara - Copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori e verifica che la stessa sia stata inviata prima della data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati e per quelle pagate dal 4 luglio verificare l'indicazione del costo della manodopera - Bonifico bancario o postale (per le spese sostenute dopo il 28 marzo 1998) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma - Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori) - Autocertificazione per le spese sostenute dal 01 ottobre 2006 attestante l'importo delle spese di ristrutturazione sostenute da ciascuno dei

	<ul style="list-style-type: none"> - contitolari - Dichiarazione dell'Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione - Dichiarazione del professionista inviata al Centro Operativo di Pescara, ovvero al Centro di Servizio competente, se l'importo dell'intervento di ristrutturazione è superiore a € 51.645,68
Acquisto immobile ristrutturato da impresa	<ul style="list-style-type: none"> - Atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la data di inizio e fine dei lavori nonché il numero dei contitolari
Acquisto box pertinenziale	<ul style="list-style-type: none"> - Atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità e il numero dei contitolari - Dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione - Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati - Ricevuta raccomandata al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi
Costruzione box pertinenziale	<ul style="list-style-type: none"> - Concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione che potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo - Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati. - Delle fatture con l'indicazione, per le spese sostenute dopo il 4 luglio, del costo della manodopera - Ricevuta raccomandata al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi - Autocertificazione per le spese sostenute dal 01 ottobre 2006 attestante l'importo delle spese di ristrutturazione sostenute da ciascuno dei contitolari
Salvaguardia boschi	<ul style="list-style-type: none"> - Copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori e verifica che la stessa sia stata inviata prima della data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa - Fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi effettuati - Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma - Documentazione relativa alle eventuali spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario - Copia della dichiarazione di esecuzione dei lavori (e della relativa ricevuta postale di invio al competente Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara), sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi dei dottori agronomi e forestali ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi, nell'ipotesi di interventi il cui importo complessivo è superiore a 51.645,69 euro
Rate residue a seguito di acquisto - donazione dell'immobile	<ul style="list-style-type: none"> - Atto di acquisto o donazione - Stralcio della dichiarazione dei redditi del venditore o del donante o certificazione equivalente - Copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario - Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma - Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara e copia della ricevuta postale della raccomandata

	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio per pagamenti relativi oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori - Dichiarazione dell'Amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino - Dichiarazione del professionista inviata al Centro Operativo di Pescara, ovvero al Centro di Servizio competente, se l'importo dell'intervento di restauro è superiore a € 51.645,68
--	--

Tipologia	Documenti
Immobile acquisito in eredità	<ul style="list-style-type: none"> - Autocertificazione dalla quale risulti la disponibilità del bene - Autocertificazione con la quale si attesta la condizione di erede - Dichiarazione dei redditi del deceduto - Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara e copia della ricevuta postale della raccomandata - Copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario - Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma - Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio per pagamenti relativi oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori - Dichiarazione dell'Amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino - Dichiarazione del professionista inviata al Centro Operativo di Pescara, ovvero al Centro di Servizio competente, se l'importo dell'intervento di restauro è superiore a € 51.645,68.

Oneri per i quali spetta la detrazione del 20%

Spese per la sostituzione dei frigoriferi, congelatori e loro combinazioni indicati nel rigo E37 colonna 1

L'art 1, comma 353, Legge n. 296/2006 ha introdotto una nuova detrazione IRPEF:

- per le spese, sostenute nel 2008, in relazione all'acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di classe energetica non inferiore a A+ con contestuale rottamazione del vecchio frigorifero/congelatore;
- nella misura del 20%;
- fino ad un massimo di detrazione pari a 200,00 euro per ciascun apparecchio;
- da utilizzare in un'unica rata.

La **Circolare del 27.04.2007 n. 24/E** è intervenuta fornendo alcuni importanti chiarimenti con riferimento, in particolare, agli adempimenti da seguire per la fruizione dell'agevolazione.

Il beneficio spetta anche per il periodo di imposta 2008 e per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente. L'importo massimo della detrazione (200,00 euro per ciascun apparecchio) comporta che la spesa massima agevolabile sia pari a 1.000,00 euro.

Si ricorda, inoltre, che la **Circolare del 16.02.2007 n. 11/E riposta 2.2** stabilisce che in presenza di modalità di pagamento particolari (ad esempio mediante società finanziarie o con rinvio all'anno successivo) ai fini della detrazione rileva la circostanza che la documentazione attestante la spesa sia emessa nel 2008, indipendentemente dalle modalità di pagamento e dall'eventuale intervento di un soggetto finanziatore.

La spesa dovrà essere comprovata dalla seguente documentazione:

- fattura o scontrino fiscale "parlante" recante i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico acquistato e la data di acquisto (compresa tra l'01.01. e il 31.12.2008);
- autocertificazione, da conservare ed esibire agli uffici dell'Agenzia delle entrate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc ...), le modalità seguita per la dismissione dello stesso (ad esempio, consegna ad un Centro Raccolta Materiali, ad un demolitore o al rivenditore) e la denominazione dell'impresa/ente a cui l'apparecchio è stato consegnato.

Le spese agevolabili consistono:

- nel costo d'acquisto del frigorifero/congelatore;
- nel costo di trasposto del bene;
- nelle spese relative allo smaltimento dell'apparecchio sostituito, purchè documentate dal percettore.

La Circolare precisa, inoltre, che anche i contribuenti che anteriormente alla data di emanazione della stessa, abbiano già provveduto alla sostituzione del proprio apparecchio con uno di classe energetica non inferiore ad A+, per poter usufruire della detrazione, devono essere in possesso della fattura o scontrino parlante attestante l'acquisto, e dell'autocertificazione sopra citata.

Sono compresi anche gli importi delle spese per le quali spetta la detrazione del 20% indicati con il codice 1 (Tabella B – Oneri per i quali è prevista la detrazione del 20%) nelle annotazioni del CUD 2009.

Tipologia	Documenti
Spese per la sostituzione dei frigoriferi, congelatori e loro combinazioni	<ul style="list-style-type: none"> - <i>fattura o scontrino fiscale parlante recante i seguenti dati: dati identificativi dell'acquirente, classe energetica che non può essere inferiore a A+ e data di acquisto (2008).</i> - <i>Documentazione attestante l'avvenuta sostituzione dell'apparecchio che può consistere in un'autocertificazione da cui risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito, le modalità della dismissione dello stesso e la denominazione dell'impresa/ente a cui l'apparecchio è stato consegnato.</i>

Spese per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e per l'acquisto di variatori di velocità indicati nel rigo E37 colonna 2 e 3

L'art 1, commi 358 e 359, Legge n. 296/2006 ha introdotto una nuova detrazione IRPEF:

- per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori elettrici ad alta efficienza di potenza compresa tra 5 e 90 kw e per l'installazione di inventer su impianti di potenza tra 7,5 e 90 kw ;
- nella misura del 20% di quanto effettivamente sostenuto;
- sino ad un massimo di 1.500,00 euro complessivi nel caso di motori ad elevata efficienza e di 1.500,00 euro per ciascun variatore;

da utilizzare in un'unica rata.

Il **Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008** indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi e stabilisce che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del motore/variatore di velocità sia superiore ai valori riportati rispettivamente nelle tabelle 1 e 2, previste dall'art. 3 e 6 del decreto stesso, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata in dette tabelle.

Tabella 1 – Motori ad alta efficienza. Tetto di spesa ammissibile in funzione della potenza nominale

Potenza nominale Kw	Spesa massima ammissibile per ogni motore (€)		
	Acquisto	Installaz.	Totale
5,5	700	100	800
7,5	850	100	950
11	1000	100	1100

15	1200	100	1300
18,5	1500	150	1650
22	1800	150	1950
30	2200	150	2350
37	2600	150	2750
45	3300	200	3500
55	4000	200	4200
75	5300	200	5500
90	6100	200	6300

Tabella 2 – Variatori di velocità. Tetto di spesa ammissibile in funzione della potenza nominale

Potenza nominale Kw	Spesa massima ammissibile per ogni motore (€)		
	Acquisto	Installaz.	Totale
7,5	1200	200	1400
11	1450	200	1650
15	1850	200	2050
18,5	2400	300	2700
22	2700	300	3000
30	3400	300	3700
37	3800	400	4200
45	4600	400	5000
55	5300	400	5700
75	6200	500	6700
90	7700	500	8200

Il DM del 12.02.2007 stabilisce le modalità per poter godere di tali benefici.

In particolare identifica:

i soggetti che possono beneficiar della detrazione

I beneficiari sono elencati nell'art1 del DM e sono rappresentati da :

- persone fisiche;
- professionisti;
- imprese e società.

Condizione essenziale è che questi soggetti siano comunque gli utilizzatori finali interessati a ridurre i consumi e migliorare la propria competitività.

Ambito di applicazione

La detrazione si può ottenere sull'acquisto e installazione o locazione finanziaria di motori elettrici asincroni trifasi alimentati a 400 V e 50 Hz, a due o quattro poli, che garantiscono un rendimento in linea con i migliori standard italiani e europei. Il rendimento minimo deve essere dichiarato dal

produttore su un certificato che accompagni la macchina. La stessa agevolazione è riservata ai variatori di velocità (o inventer) applicati ai motori elettrici.

Ammontare della detrazione

La detrazione è pari al 20% della spesa totale sostenuta, comprensiva dei costi di acquisto e di installazione. Tuttavia il decreto fissa tetti massimi di acquisto per ciascun motore o inventer per ogni fascia di potenza come dalle tabelle 1 e 2 allegate alla disposizione. In nessun caso la detrazione potrà superare i 1500,00 euro per ciascun apparecchio.

Modalità per usufruire della detrazione

I beneficiari che intendono ottenere la detrazione sono tenuti a conservare le fatture di acquisto e installazione. Nel caso in cui i motori vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve contenere separatamente i costi relativi al motore con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione;

Devono altresì conservare la certificazione del produttore che attesti il rispetto dei requisiti previsti e una scheda riepilogativa (allegato B e C del decreto ministeriali) da inviare all'ENEA o attraverso il sito internet www.acs.enea.it o tramite raccomandata a enea.Dip. ACS Via Anguillarese 301, 00123 Roma entro il 28 febbraio 2009 specificando come riferimento: Finanziaria 2007 – motori elettrici. La ricevuta di invio, sia informatica che cartacea va conservata insieme alla documentazione.

Le detrazioni previste ai commi 358 e 359 della legge finanziaria 2007 non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali.

Sono compresi gli importi delle spese per le quali spetta la detrazione del 20% indicati con i codici 2 e 3 (Tabella B – Oneri per i quali è prevista la detrazione del 20%) nelle annotazioni del CUD 2009.

Tipologia	Documenti
Spese per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e per l'acquisto di variatori di velocità	<ul style="list-style-type: none">- <i>fattura attestante le spese sostenute con l'indicazione della potenza o dei codici di identificazione dei singoli motori/variatori</i>- <i>copia della certificazione del produttore del dispositivo;</i>- <i>ricevuta attestante la spedizione all'ENEA della documentazione</i>

Tipologia di impianti	Importo massimo della spesa detraibile	Importo massimo della detrazione
Riqualificazione energetica di edifici esistenti per conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria	181.818,18	100.000
Coperture, pavimenti, cappotti e finestre con bassa trasmissione termica	109.090,91	60.000
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	109.090,91	60.000
Sostituzione di impianti di riscaldamento con uno dotato di caldaia a condensazione	54.545,45	30.000

Spese per interventi tesi al risparmio energetico per le quali spetta la detrazione del 55%

Legge 296/2006 art. 1 commi da 344 a 352) indicati nel quadro E, sezione V

Per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, introdotti dalla Legge Finanziaria 2007 (**legge 296/2006**), il diritto alla detrazione fiscale è concesso, per espressa previsione normativa, se sono rispettate determinate modalità. Infatti, i **commi da 344 a 347** elencano la tipologia di interventi che determina il diritto alla detrazione e per ciascun intervento i limiti di detraibilità della spesa. Più precisamente:

Tipologia di impianti ammessi alla detrazione del 55%	Importo massimo della spesa detraibile*	Importo massimo della detrazione* fruibile in 3 rate annue di pari importo
Riqualificazione energetica di edifici esistenti per conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria art. 1 comma 344, legge 296/2006	181.818,18	100.000
Cappotti, finestre, tetti e pavimenti con bassa trasmissione termica art. 1 comma 345, legge 296/2006	109.090,91	60.000
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda art. 1 comma 346, legge 296/2006	109.090,91	60.000
Sostituzione di impianti di riscaldamento con uno dotato di caldaia a condensazione art. 1 comma 347, legge 296/2006	54.545,45	30.000
<p>Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.</p> <p>Per gli interventi condominiali il limite deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne il caso di cui al comma 344 il cui limite è complessivo di tutto l'immobile.</p>		

il successivo **comma 348** prevede esplicitamente che per poterne effettivamente fruire occorre fare riferimento:

- all'articolo 1 della legge 449/1997 (legge istitutiva della detrazione del 36%-41% per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio), e successive modificazioni;
- al D.M. 41 del 18/2/1998 (regolamento per la fruizione della detrazione di cui sopra) e successive modificazioni;
- oltre ad ulteriori condizioni di carattere tecnico relative alla tipologia degli interventi.

Infine, con il **comma 349**, vengono demandate ad un decreto le disposizioni attuative.

Decreto Interministeriale del 19.2.2007 (integrato dal **Decreto Interministeriale del 7.4.2008**) e successiva **circolare 36/e del 31 maggio 2007**.

L'agevolazione è delineata mantenendo le modalità previste in relazione alla detrazione concessa per gli interventi di ristrutturazione edilizia; da questa, tuttavia, si discosta per:

- l'entità dell'importo detraibile,
- alcuni aspetti procedurali specificamente previsti in ragione "della rilevanza assunta nell'attuale contesto, nazionale e sopranazionale, della questione energetico ambientale". **circolare 36/e del 31 maggio 2007**.

La norma in origine prevedeva che la detrazione spettante dovesse essere **ripartita in tre quote annuali di pari importo**, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d'imposta successivi.

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) all'art. 1 commi da 20 a 24 e 286 interviene modificando alcuni aspetti previsti dalla precedente norma istitutiva e più precisamente:

- viene prorogata la detraibilità delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2010
- per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10
- introduce una nuova Tabella di valori energetici con effetto retroattivo a far data dal 1 gennaio 2007 relativamente agli interventi di cui al comma 345
- per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l'installazione di pannelli solari, non è richiesto l'attestato di certificazione/qualificazione energetica dell'edificio; inoltre per tali interventi non è più richiesto l'allegato E firmato dal tecnico abilitato ma solo l'allegato F a firma del richiedente
- La detrazione prevista dall'art. 1 co. 347 della legge 296/2006 è estesa anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia
- Per la trasmissione della documentazione viene previsto obbligatoriamente l'invio telematico all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori salvo determinati casi eccezionali (fine dei lavori prima del 30/04/2008 e complessità dei lavori)

In riferimento alla nuova suddivisione della spesa (da 3 a 10 rate), la circolare 12/e del 19 febbraio 2008 al punto 1.2 ha precisato: "...la possibilità di rateizzare la detrazione per un periodo superiore al triennio, prevista dalla finanziaria 2008, ha efficacia a far data dal 1 gennaio 2008 e non è suscettibile di una applicazione retroattiva. Ciò in quanto, L'efficacia retroattiva è stata espressamente disposta dal legislatore.....solo relativamente alla nuova Tabella di valori energetici....".

Ne consegue che le spese sostenute nel 2007 continueranno ad essere ripartite in tre rate di cui nel 2008 sarà fatta valere la seconda e le spese sostenute nel 2008 anche eventualmente per lavori che proseguono quelli iniziati nel 2007, potranno essere ripartite in un numero di rate da 3 a 10 a seconda della convenienza.

L'importo massimo di detrazione fruibile stabilito, si riferisce ai singoli interventi agevolabili e rappresenta il limite massimo del risparmio d'imposta ottenibile mediante la detrazione.

Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili (precisa la circolare 36/e-2007 al punto 6) sempreché cumulabili ai sensi dei chiarimenti forniti *"il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, ad esempio, se siano stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sia stato sostituito l'impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro."* Indicando le spese nei righe da E38 a E40 con i rispettivi codici che individuano il tipo di interventi nello specifico: Tipo intervento "3" per i pannelli solari e Tipo intervento "4" per la sostituzione di impianti di climatizzazione.

Qualora *"si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell'ambito della riqualificazione energetica dell'edificio (comma 344) o nell'ambito degli interventi sulle strutture opache verticali (comma 345) - il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda informativa prevista dall'allegato E a quale comma della legge Finanziaria intende fare riferimento."*

Edifici interessati

L'agevolazione interessa i **fabbricati** appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi quelli strumentali, **purché esistenti** (o parti degli stessi).

Nella **circolare 36/e** viene rilevato che *“il Decreto Interministeriale 19/2/2007 sottolinea come finalità della norma sia quella di potenziare le preesistenti incentivazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (elevando la quota detraibile e riducendo il numero di anni in cui essa deve essere ripartita) per favorirne la riqualificazione energetica, escludendo, pertanto, dall'agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.”*

Sono esclusi, quindi, gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile, in quanto già assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.

Secondo l'Agenzia, la **prova dell'esistenza dell'edificio** è fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI ove dovuta (ai sensi del comma 3, art. 1 della Legge 449/1997).

Cumulabilità

Al punto 8 della circolare 36/e-2007, viene ribadito che tutti gli interventi ammessi alla detrazione del 55% sono compresi anche nel lungo elenco della detrazione del 36%, per questo motivo viene specificato che per lo stesso intervento non è possibile fruire di entrambe le detrazioni. È evidente che (per importo e per numero delle rate) è conveniente la detrazione del 55% quindi il contribuente opterà per questa detrazione; tuttavia va ribadito che a lavori eseguiti potrebbe verificarsi la mancanza di qualche requisito per fruire del 55%, in tal caso se il contribuente ha espletato tutti gli adempimenti del 36% può fruire (in alternativa) di quest'ultima detrazione,

Interventi sulle parti comuni dei condomini: limiti

Si riporta integralmente lo stralcio della circolare 36/e-2007 *“Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dall'art. 1 della legge 449/ 1997, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 della legge Finanziaria, in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non a “parti” di edificio. In tale ipotesi l'ammontare di 100.000 euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.”*

Per l'intervento di cui al comma 344 della legge finanziaria il limite di 100.000 euro di detrazione è complessivo di tutto l'immobile, quindi, se sono presenti nel condominio 20 appartamenti il limite per ciascuno di essi sarà 5.000 euro.

Suddivisione dell'onere

La spesa sostenuta può essere ripartita tra più soggetti aventi diritto, cioè:

- . titolare della proprietà e della nuda proprietà,
- . titolare di diritto reale (ad esempio usufrutto),
- . locatario e comodatario (atti registrati),
- . familiari conviventi con il possessore o il detentore dell'immobile.

Il soggetto, o i soggetti che possono fruire della detrazione devono essere indicati nella scheda informativa da trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori.

Quindi la ripartizione della spesa in dichiarazione dei redditi si reputa debba essere conseguente a quanto indicato nella predetta scheda informativa e, naturalmente, alla documentazione che attesta il sostenimento della spesa, cioè la fattura e il bonifico.

Nel caso, ad esempio, la scheda informativa contenga l'indicazione del nominativo di due coniugi (entrambi con titolo alla detrazione) a fronte di documenti di spesa (fattura e bonifico) intestati a:

- solo un coniuge, si ritiene che solo detto contribuente possa detrarre;
- ai due coniugi: entrambi possono fruire della detrazione indicando sulla fattura la percentuale attribuita a ciascuno.

Si evidenzia che la percentuale di ripartizione tra gli aventi diritto è libera e non segue un concetto di possesso e/o di titolarità, tanto è che, ad esempio, a fronte di entrambi i documenti (fattura e bonifico) intestati a due soggetti aventi il titolo (che abbiano inviato la comunicazione all'ENEA) è anche possibile che la detrazione venga beneficiata al 100% da uno solo. Va a sé che è necessario indicare sul documento di spesa, la fattura, la modalità e percentuale di ripartizione.

Si evidenzia inoltre, che, come per la detrazione del 36%, non è possibile portare in detrazione le spese sostenute da familiari fiscalmente a carico.

Al riguardo è intervenuta l'Agenzia delle entrate con la **circolare 34/e del 4 aprile 2008 al punto 11.1** *“..Con riferimento alla detrazione del 55%, si può, pertanto, ritenere che qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l'intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura.”*

Quindi se un coniuge ha effettuato la comunicazione all'Enea e il pagamento tramite bonifico, mentre la fattura è intestata all'altro coniuge, il coniuge che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura.

Tipologia di interventi

Con il **D.I. 19/2/2007** vengono dettagliatamente specificate le tipologie di intervento ammesse al beneficio fiscale di cui ai relativi commi dell'art. 1 della legge 296/2006; con la **circolare 36/e-2007** si entra ulteriormente nel merito dei singoli interventi.

Trattandosi di indicazioni specificatamente tecniche, che attengono quindi ad un ambito professionale del settore, ci limitiamo a riportare succintamente le tipologie di intervento agevolabili con i rimandi ai punti del DI e della circolare che trattano l'argomento.

Va comunque considerato, come previsto dagli artt.4 e 5 del DI 19/2/2007, che, per fruire dell'agevolazione del 55% è sempre necessario l'**attestato di certificazione o di qualificazione energetica** che deve essere redatto da un tecnico abilitato con una eccezione:

il **co. 24 lett. c. dell'art. 1 della legge n. 244/2007**, ha soppresso l'obbligo di far redigere, a cura di un professionista abilitato, l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica, limitatamente agli interventi di:

- sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari,
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.

Con la **circolare 12/e del 19 febbraio 2008** l'agenzia ha precisato che :

"... La disposizione si rende efficace a far data dal 1 gennaio 2008. Pertanto non può essere applicata alle spese per gli interventi sopra indicati, sostenute nel periodo d'imposta 2007..."

Riqualificazione energetica 730/2009 E38 - E40 col.1 Tipo Intervento "1"

Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all'art. 1 **comma 344**, legge 296/2006, si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui:

- **all'allegato C del DM 19 febbraio 2007**

- **al punto 3.1 circolare 36/e-2007 -stralci**

..... "Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L'intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale"

.... "l'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.".....

.... "L'indice di prestazione energetica richiesto può, essere conseguito anche mediante la realizzazione degli interventi che la legge Finanziaria ai successivi commi individua in maniera puntuale e considera autonomamente agevolabili"..... In questo caso naturalmente la spesa verrà considerata in questa tipologia di intervento e non nell'autonoma tipologia di appartenenza.

importo massimo della spesa detraibile euro 181.818,18

importo massimo della detrazione euro 100.000,00

Interventi sull'involucro 730/2009 E38 - E40 col.1 Tipo Intervento "2"

Per interventi sull'involucro di edifici esistenti di cui all'art. 1 **comma 345**, legge 296/2006, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K , evidenziati nella tabella di cui:

- **all'allegato D del DM 19 febbraio 2007**

- **al punto 3.2 circolare 36/e-2007 – stralci**

.... "Il DM 19/2/2007 non menziona gli interventi realizzati sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) nonostante essi siano richiamati dalla legge Finanziaria. L'omissione è dovuta ad un errore redazionale" quindi "si ritiene che al momento i lavori eseguiti su pavimenti e coperture non consentano di usufruire della detrazione prevista dal comma 345. La detrazione potrà tuttavia essere operata ai sensi del precedente comma 344, relativo alla qualificazione energetica globale dell'edificio, qualora l'intervento sulle strutture orizzontali, anche unitamente ad altri lavori, consegua gli indici di risparmio energetico ivi indicati."

.... "Gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso."

.... il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica indicati nella richiamata tabella D, ma è necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente." A tal proposito, il tecnico che redige l'asseverazione deve specificare sia il valore di trasmittanza originaria sia quello che viene conseguito con l'intervento.

importo massimo della spesa detraibile euro 109.090,91

importo massimo della detrazione euro 60.000,00

Con la **Risoluzione n.475/e del 9.12.08** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di sostituzione del portoncino d'ingresso l'agevolazione compete alle condizioni previste per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, se a queste è assimilabile. Diversamente dovranno essere rispettate le condizioni ordinarie per gli interventi sulle strutture opache verticali.

Pannelli solari 730/2009 E38 - E40 col.1 Tipo Intervento "3"

Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all'art. 1 **comma 346**, legge 296/2006, si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o

industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Le caratteristiche dell'intervento sono individuate:

- all'art. 8 del DM 19 febbraio 2007

- al punto 3.3 circolare 36/e-2007 –stralci

.... “il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è “fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici”.....

.... I pannelli devono essere “conformi alle norme UNI 12975 e alle norme UNI per i pannelli realizzati in autocostruzione”.....

importo massimo della spesa detraibile euro 109.090,91

importo massimo della detrazione euro 60.000,00

conto energia e “pannelli fotovoltaici”:

considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto 19/2/2007 del Ministero dello sviluppo economico, se a seguito dell'installazione dei pannelli fotovoltaici si accede al “conto energia” non spetta la detrazione del 36%, si ritiene, per similitudine, non si possa accedere neppure alla detrazione del 55%.

Quindi la detrazione del 55% spetta unicamente per l'installazione del “pannelli solari termici”

Impianti di climatizzazione invernale 730/2009 E38 - E40 col.1 Tipo Intervento “4”

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all'art. 1 **comma 347**, legge 296/2006, si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Le caratteristiche dell'intervento sono individuate:

- all'art. 9 del DM 19 febbraio 2007

- al punto 3.4 circolare 36/e-2007 -stralci

.... “non risultano agevolabili né la installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344, qualora rispettino l'indice di prestazione energetica ivi previsto”

.... È compresa ” purché risponda alle caratteristiche tecniche previste”.....”anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.”

importo massimo della spesa detraibile euro 54.545,45

importo massimo della detrazione euro 30.000,00

Tipologia di spesa

Sono detraibili le spese sostenute (quindi pagate) nel periodo d'imposta 2008. La circolare 36/e-2007 precisa che *“In particolare, per i soggetti non titolari di reddito d'impresa (quindi le persone fisiche, gli enti non commerciali, gli esercenti arti e professioni) sono detraibili le spese per le quali il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007”*.

Essendo stata prorogata la detraibilità della spesa, il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008

Il **DM 19/2/2007** elenca la tipologia di spese che possono essere portate in detrazione, prevedendo che per tutti gli interventi siano detraibili oltre a quelle sotto indicate:

- ▶ le **prestazioni professionali** necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.

La **circolare 36/e**, integra il decreto, prevedendo che

- ▶ possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le **opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento** di risparmio energetico.

La medesima circolare inoltre chiarisce che non è possibile fornire una elencazione delle spese ammesse per quanto attiene il comma 344 della legge finanziaria, considerato che la tipologia di intervento non indica (a differenza degli altri interventi) *“quali opere siano necessarie per il conseguimento degli indici energetici richiesti”*.

Elenco delle spese ammesse (non esaustivo, per espressa indicazione della circolare 36/e, ma utile per fornire elementi di chiarimento) **riportato al comma 1, art. 3 – DM 19/2/2007, e al punto 5 della circolare 36/e-2007:**

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie, attraverso:

- 1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- 2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- 3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;

b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:

- 1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- 2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e

sostituzioni.

c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:

1) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

2) smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

Con **Risoluzione 458/E del 01.12.08** è stato precisato che l'installazione di una pompa di calore ad elevata efficienza e di impianti geotermici a bassa entalpia sono agevolabili solo qualora si realizzi la sostituzione totale dell'impianto originario con uno dotato delle caratteristiche indicate.

Adempimenti

Come specificato nella **circolare 36/e-2007, al punto 4:**

*“La procedura per fruire della detrazione del 55 per cento è contenuta **all'art. 4 del DM 19 febbraio 2007** Come riportato nella relazione di accompagnamento al decreto, al fine di massimizzare la fruizione della detrazione in considerazione delle finalità delle disposizioni normative sopra descritte, sono ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale e documentale ponendo, invece, l'accento sull'attestato di qualificazione/certificazione energetica. L'aspetto di maggior rilievo è rappresentato dalla **eliminazione dell'obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori.**”*

- ▶ invio di una comunicazione all'ASL competente per territorio relativa alla data di inizio dei lavori; adempimento non prescritto ai fini per il 55%, tuttavia la circolare 36/e precisa che è indispensabile in “funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri”;
- ▶ pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale se chi fruisce dell'agevolazione è persona fisica;
- ▶ indicazione del costo della manodopera in fattura
- ▶ dichiarazione di assenso ai lavori rilasciata dal possessore dell'immobile al detentore (comodatario o locatario) che effettua i lavori stessi;

Per fruire della detrazione del 55%, il comma 348 dell'articolo 1 della legge 296/2006, il DM 19/2/2007 e la circolare 36 indicano, come indispensabili, in aggiunta a quelli sopra evidenziati, i seguenti adempimenti:

- a. acquisire **l'asseverazione di un tecnico abilitato** che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richiesti; L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori nel caso in cui siano stati utilizzati beni con determinate caratteristiche energetiche per interventi sull'involucro di edifici esistenti, sull'installazione di pannelli solari e sulla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (finestre, caldaia a condensazione);
- b. trasmettere telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata all'ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria, Roma, **entro 90 giorni dalla fine dei lavori**, copia dell'attestato di **"certificazione energetica"** dell'edificio. **Tale certificazione deve contenere i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi**, in base alle procedure indicate dai comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005) o dalle regioni. Qualora gli enti locali non abbiano indicato tali procedure, in luogo dell'attestato di "certificazione energetica" deve essere trasmessa copia dell'attestato di "qualificazione energetica", prodotto secondo le indicazioni riportate nello schema di cui all'allegato A del decreto stesso. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nelle ipotesi previste dall'art. 5, commi 3 e 4, con la metodologia semplificata riportata dall'allegato B del decreto. Si ricorda che la legge n. 244/2007 all'art. 1 co. 24 lett. c) ha soppresso l'obbligo di far redigere ad un professionista abilitato l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica limitatamente agli interventi di sostituzione di finestre comprensivi di infissi e per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, a far data dalle spese sostenute dal 1 gennaio 2008.
- c. trasmettere all'ENEA, con le medesime modalità indicate al punto precedente la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del DM 19/2/2007, contenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione;

Per previsione normativa relativa al 36%, ed estesa anche a questa detrazione il mancato pagamento con bonifico e l'omessa indicazione del costo della manodopera in fattura comporta la decadenza del beneficio; in relazione alla documentazione di cui ai precedenti punti a) b) c), la circolare 36/e-2007 indica che *“la mancata acquisizione ovvero la mancata presentazione, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, comporta la decadenza dal beneficio”*

Tecnici abilitati

tratto dalla **circolare 36/e-2007**

“La documentazione richiesta ai precedenti punti a), b) c), deve essere rilasciata da tecnici abilitati, intendendosi tali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.I. 19/2/2007, i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Il Decreto menziona gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali; tuttavia tenuto conto che in base alla legislazione vigente risultano abilitati alla progettazione di edifici anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, si deve ritenere che anche i professionisti appartenenti a tale categoria, se regolarmente iscritti al proprio ordine o collegio professionale, siano abilitati, nell'ambito delle proprie competenze, a redigere la documentazione richiesta.

Per agevolare l'applicabilità della procedura, tuttavia gli artt. 7, 8 e 9 del D.I. 19/2/2007 consentono che le caratteristiche energetiche di determinati beni utilizzati per la realizzazione dell'intervento, possano essere attestate, in alternativa, dai produttori stessi.”

Dati contenuti nella scheda informativa ai fini della detraibilità della spesa

La scheda informativa, oltre all'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto la spesa e ai dati relativi alla struttura oggetto dell'intervento, deve contenere:

- a. l'identificazione della tipologia di intervento e del relativo risparmio di energia conseguito;
- b. il costo dell'intervento al netto delle spese professionali,
- c. l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione,
- d. costo delle spese professionali.

Dalla struttura della scheda informativa si potrebbe presumere che possa essere compilata anche in forma congiunta per più tipologie di intervento (ad esempio pannelli solari e infissi), tuttavia, anche se questo aspetto non è chiarito nella circolare 36/e-2007, si reputa indispensabile che la scheda sia unitaria per ogni intervento distinto con i commi 344, 345, 346 e 347 della legge 296/2006, infatti i dati contenuti nella scheda informativa sono importanti ai fini della successiva compilazione della dichiarazione dei redditi, che il contribuente dovrà produrre per ottenere lo sgravio fiscale.

Nella sostanza quindi, all'atto della dichiarazione dei redditi, ai fini dell'individuazione:

- dei soggetti aventi diritto,
- della tipologia di intervento e quindi dei relativi limiti di spesa,

- dell'importo della spesa sostenuta ed effettivamente detraibile per la relativa tipologia di intervento.

Il documento vincolante sarà la scheda informativa.

Manodopera in fattura

nella **circolare n°11 /e – 16.2.2007- al punto 3.2**, vengono dettagliate le modalità di indicazione in fattura del costo della manodopera su tutte le fatture emesse dal 1.1.2007 come di seguito riassunto:

ditta individuale -che renda la prestazione di servizio attraverso l'attività del solo titolare, non andrà indicato alcun costo per la manodopera da lui prestata: dovrà essere fatta menzione di tale circostanza nella fattura emessa.

impresa con dipendenti - in cui anche il datore di lavoro partecipa alle fasi di lavoro, l'imprenditore avrà l'obbligo di specificare il costo della manodopera impiegata, al netto del costo riferibile al proprio apporto di lavoro. Nel caso, ad esempio, pur avendo dipendenti l'intervento specifico lo abbia effettuato il solo imprenditore si ritiene debba essere specificato che non è stata impegnata manodopera

lavori effettuati dalla ditta incaricata, avvalendosi, in tutto o in parte, delle prestazioni lavorative rese da un soggetto non dipendente che opera in forza di un contratto di opera o di un subappalto, nella fattura dovrà essere fatta menzione di tale circostanza, evidenziando sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori subappaltatori, secondo l'ammontare da questi ultimi comunicato. Rientrano in questa fattispecie anche le cessioni di beni con posa in opera degli stessi.

Soggetti che possono fruire della detrazione

I soggetti ammessi alla detrazione possono essere **residenti e non residenti in Italia** e possono essere titolari di qualsiasi tipologia di reddito.

In particolare (art. 2 DM 19/2/2007), rientrano nel campo soggettivo di applicazione della normativa **le persone fisiche**, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Tali soggetti **devono possedere o detenere l'immobile** in base a un titolo idoneo che può consistere:

- nella proprietà o nella nuda proprietà,
- in un diritto reale (ad esempio usufrutto)
- in un contratto di locazione (anche finanziaria)
- in un contratto di comodato (registrato).

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione *“sulla base di un consolidato orientamento di prassi formatosi in merito alle detrazioni per le spese di ristrutturazione”* anche i **familiari**

conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

A tale proposito la circolare 34/e del 4 aprile 2008 ha precisato che:

“I familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, possono fruire della detrazione d'imposta a condizione che il requisito della convivenza abbia carattere di stabilità e non sia solo episodico. Ciò premesso, al fine di usufruire del beneficio si richiede che la convivenza sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori”.

La circolare 36/e-2007 precisa che, l'estensione dell'agevolazione ai conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

Trasferimento dell'immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi

L'argomento è affrontato **al punto 7 della circolare 36/e-2007**, nel quale viene evidenziato che, *“in assenza di precise indicazioni rinvenibili nel decreto, occorre rinviare alla prassi e alla normativa relativa alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie. In base all'art. 1, comma 7, della L. n. 449 del 1997 e alla circolare n. 57/E del 1998, la variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare.”*

Quindi, nel caso in cui vi sia variazione della titolarità dell'immobile (per atto tra vivi) durante il periodo di godimento dell'agevolazione, si applicano le stesse regole in uso per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie:

- le quote di detrazione residue **si trasferiscono in capo al nuovo proprietario o titolare di diritto reale,**

mentre il beneficio **permane in capo al conduttore o al comodatario** che ha sostenuto le spese qualora cessi il contratto di locazione o di comodato.

Viene inoltre evidenziato, nel medesimo punto della circolare, che occorre tener conto delle modifiche normative introdotte dall'art. 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002, attinenti il trasferimento delle quote residue in caso di decesso dell'avente diritto, infatti la norma citata recita: *“ la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.*

Atto tra vivi (vendita, donazione) :

i pronunciamenti di prassi relativi alla detrazione del 36% indicano che il passaggio delle quote residue all'acquirente avviene quando il venditore cede il 100% dell'immobile ristrutturato (**circolari 95/e-2000 e 24/e-2004**).

Decesso dell'avente diritto (successione):

in caso di trasferimento per causa morte del titolare dell'immobile oggetto di agevolazione, il beneficio fiscale (quote residue) si trasmette per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conserva/no la detenzione materiale e diretta dell'immobile, cioè a chi ne può disporre liberamente quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile a propria abitazione principale:

- se l'immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l'erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento;
- in presenza di più eredi e di immobile vuoto (a disposizione) ogni erede avrà diritto in parti uguali alla detrazione;
- in presenza di più eredi, nel caso solo uno abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità;
- il coniuge superstite che rinunci all'eredità, e mantenga il solo diritto di abitazione, perde la condizione di erede, pertanto non può fruire delle residue quote di detrazione. In tale caso, in presenza di altri eredi (figli) neppure questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la detenzione materiale del bene.

Tipologia	Documenti
Riqualificazione energetica	<ul style="list-style-type: none">- Copia asseverazione del tecnico abilitato- Copia della certificazione o qualificazione energetica- Copia scheda informativa (all.E)- Ricevuta informatica comprovante l'invio all'ENEA della certificazione/qualificazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori; per le scadenze anteriori al 30/04/08 ovvero in caso di complessità dei lavori eseguiti l'invio può essere documentato anche dalla ricevuta di raccomandata semplice;- Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata nella scheda informativa, verificare l'indicazione del costo della manodopera- Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma- Dichiarazione dell'Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione
Interventi sull'involucro	<ul style="list-style-type: none">- Copia asseverazione del tecnico abilitato; nel caso di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, può essere sostituita da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei requisiti, corredata dalla certificazione dei singoli componenti rilasciata nel rispetto della normativa europea.- Copia della certificazione o qualificazione energetica (non richiesta per sostituzione di finestre comprensive di infissi solo per lavori del 2008)- Copia scheda informativa (all.E) (all. F solo per sostituzione di finestre - lavori del 2008)- Ricevuta informatica comprovante l'invio all'ENEA della

	<p>certificazione/qualificazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori; per le scadenze anteriori al 30/04/08 ovvero in caso di complessità dei lavori eseguiti l'invio può essere documentato anche dalla ricevuta di raccomandata semplice;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata nella scheda informativa, verificare l'indicazione del costo della manodopera - Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma - Dichiarazione dell'Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione
Pannelli solari	<ul style="list-style-type: none"> - Copia asseverazione del tecnico abilitato oppure, se realizzati in autocostruzione può essere prodotta certificazione di qualità rilasciata da un laboratorio certificato e attestato di partecipazione a un corso di formazione. L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. - Copia della certificazione o qualificazione energetica (solo per lavori del 2007) - Copia scheda informativa (all.E lavori 2007) (All.F lavori 2008) - Ricevuta informatica comprovante l'invio all'ENEA della certificazione/qualificazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori; per le scadenze anteriori al 30/04/08 ovvero in caso di complessità dei lavori eseguiti l'invio può essere documentato anche dalla ricevuta di raccomandata semplice; - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata nella scheda informativa, verificare l'indicazione del costo della manodopera - Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma - Dichiarazione dell'Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione
Impianti di climatizzazione invernale	<ul style="list-style-type: none"> - Copia asseverazione del tecnico abilitato; per impianti di potenza non superiore a 100 kw è sufficiente la certificazione del produttore - Copia della certificazione o qualificazione energetica - Copia scheda informativa (all.E) - Ricevuta informatica comprovante l'invio all'ENEA della certificazione/qualificazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori; per le scadenze anteriori al 30/04/08 ovvero in caso di complessità dei lavori eseguiti l'invio può essere documentato anche dalla ricevuta di raccomandata semplice; - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata nella scheda informativa, verificare l'indicazione del costo della manodopera - Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma - Dichiarazione dell'Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione

4. Detrazioni per canoni di locazione

Il quadro è stato riorganizzato prevedendo due tipologie di detrazioni: quella riservata ai titolari di un contratto di locazione RIGO 41 e quella riservata ai contribuenti titolari di un contratto di locazione per immobili adibiti ad abitazione principale che hanno trasferito la loro residenza per motivi di lavoro RIGO 42.

Le detrazioni di questo quadro non sono cumulabili, ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. È anche possibile che nel corso dell'anno possano verificarsi più situazioni agevolabili, in tal caso il numero dei giorni indicato nei diversi righi del quadro non possono essere superiori a 365.

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale indicati nel rigo E41

Il rigo 41 prevede 3 casistiche:

1. contratti di locazione (stipulati o rinnovati nel rispetto della normativa prevista dalla legge 431/98) relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale.

Detrazione di €uro 300 per redditi fino a 15.493,41

Detrazione di €uro 150 per redditi fino a 30.987,41

2. contratti di locazione a canone convenzionale (stipulati o rinnovati nel rispetto della normativa prevista dagli art. 2, comma 3 e art. 4 comma 2 e 3 della legge 431/98) relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale.

Detrazione di €uro 495,80 per redditi fino a 15.493,41

Detrazione di €uro 247,90 per redditi fino a 30.987,41

Trattasi di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni sindacali di categoria solitamente di durata tre anni rinnovabili di due nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all'ubicazione. In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (**Circolare 12.05.2000, n. 95/E, risposta 6.1.2 e Circolare 14.06.2001, n. 55/E**). La detrazione è inoltre suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta al 50% a ognuno in relazione al loro reddito) (**Circolare 29.12.1999, n. 247/E, punto 1.2**).

3. contratti di locazione (stipulati esclusivamente a partire dal 2007, nel rispetto della normativa prevista dalla legge 431/98), relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale da parte di giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni con residenza diversa da quella della famiglia di origine.

Detrazione di €uro 300 per redditi fino a 15.493,41

Detrazione di €uro 150 per redditi fino a 30.987,41

Per usufruire della detrazione è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Nel caso in cui sia variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione, è necessario compilare per ognuna di esse un rigo E42.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	<ul style="list-style-type: none">- contratto di locazione: verificando la tipologia del contratto in essere e l'anno di stipula (dal 2007).- autocertificazione nella quale il contribuente attesti di aver rispettato tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione: situazione lavorativa; numero degli intestatari; che trattasi di abitazione principale

Detrazione per canoni di locazione spettanti a lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro indicati al rigo E42

Art. 16, comma 1-bis, del TUIR

Questa detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione, (la detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza) purché il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi (**Circolare 18.06.2001 n.58/E**). Tale detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, è così determinata:

- 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

- 495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Tale detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (**Circolare 12.06.2002 n.50/E**).

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente e deve trasferire la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi. Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.

Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più questa qualifica.

In caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione va divisa tra gli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a

ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra 3 soggetti, uno dei quali lavoratore dipendente, la detrazione spetta solo a quest'ultimo, nella misura del 100% (**Circolare 20.06.2004, n. 24, punto 6**).

Il rigo si compone di due colonne:

nella colonna 1 va indicato il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale;

nella colonna 2 va indicata la percentuale di spettanza della detrazione nel caso di contratto di locazione cointestato a più soggetti.

Nel caso in cui sia variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione, è necessario compilare per ognuna di esse un rigo E42.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per canone di locazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - contratto di lavoro dipendente ovvero lettera di assunzione - contratto di locazione - autocertificazione nella quale il contribuente attesti di aver rispettato tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione.

Detrazione per il mantenimento del cane guida indicato nel rigo E43

Art. 15 comma 1-quater, del TUIR

Per le spese di mantenimento dei cani guida sostenute dai non vedenti spetta una detrazione forfetaria di 516,46 euro.

La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone cui questi risulta fiscalmente a carico (**Circolare 22.12.2000, n.238/E**) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Unico requisito per usufruire di tale detrazione è il possesso del cane guida.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per spese di mantenimento del cane guida	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione attestante il possesso del cane guida; - Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap, ovvero autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge che attesti la sussistenza dell'handicap.

Altre detrazioni indicate nel rigo E44

Codice 1: Detrazione per borsa di studio

D.P.Circolare 14.02.2001, n.106

La borsa di studio assegnata dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie in condizioni svantaggiate, per spese d'istruzione sostenute e documentate, forma oggetto di detrazione fiscale in presenza di una situazione economica annua non superiore a 15.493,71 euro; limite elevato a 25.822,84 euro in considerazione di particolari condizioni socioeconomiche dei richiedenti per le province autonome di Trento e Bolzano.

La detrazione spetta a favore del genitore, per i figli minorenni, ovvero a favore dello stesso studente, se maggiorenne, che al momento della richiesta della borsa di studio hanno optato per la detrazione fiscale, anziché per la corresponsione diretta della somma, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per borsa di studio	Documentazione attestante l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano

Codice 2: Donazione per l'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova

Trattasi di donazioni effettuate all'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, esclusivamente finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. A fronte di tali donazioni spetta una detrazione nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per donazione all'Ospedale Galliera di Genova	Ricevute delle donazioni effettuate dalle quali si evinca la motivazione della donazione

Versamenti in acconto e riporto dell'eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi

Acconti

E' necessario controllare che gli acconti versati nel 2008, indicati nel CUD 2009 ai punti 21 e 22 o nel CUD 2008 ai punti 11 e 12 o versati direttamente dal contribuente tramite mod. F24, siano correttamente riportati nella dichiarazione dei redditi. Si ricorda che gli importi indicati al rigo F1, colonna 1 e colonna 2, devono essere riportati al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento (interessi moratori) e devono essere comprensivi di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto.

Dichiarazione anno precedente presentata con modello UNICO:

gli importi degli acconti vanno rilevati dai modelli F24;

- nel rigo F1, colonna 1, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4033 anno d'imposta 2008;

- nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034 anno d'imposta 2008.

Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto:

gli importi vanno rilevati dal modello CUD e/o da eventuali modelli F24:

- nel rigo F1, colonna 1, va indicato l'importo del punto 21 del CUD 2009 o punto 11 del CUD 2008;
- nel rigo F1, colonna 2, va indicato l'importo del punto 22 del CUD 2009 o punto 12 del CUD 2008.

Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.

Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto:

gli importi vanno rilevati dal modello CUD e/o da eventuali modelli F24.

È necessario ripartire gli acconti certificati nei punti 21 e 22 del CUD 2009 o nei punti 11 e 12 del CUD 2008 tra il dichiarante e il coniuge in relazione alla quota da ciascuno dovuta.

L'ammontare degli acconti Irpef e addizionale comunale per l'anno 2008 relativi a dichiarante e al coniuge, sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2009.

A tal fine, è necessario innanzitutto verificare se l'importo indicato nel modello 730-3/2008 relativo alla prima e seconda rata di acconto sia stato effettivamente trattenuto dal sostituto d'imposta.

In particolare, va controllato se:

- l'importo indicato nella colonna 6 (Importi da trattenere a cura del sostituto) del rigo 47 del mod. 730-3/2008 coincida con quanto riportato nel punto 21 del CUD 2009 o 11 del CUD 2008 (prima rata di acconto);
- l'importo indicato nella colonna 6 (Importi da trattenere a cura del sostituto) del rigo 48 del mod. 730-3/2008 coincida con quanto riportato nel punto 22 del CUD 2009 o 12 del CUD 2008 (seconda o unica rata di acconto).

Nel caso in cui i predetti importi coincidano, occorre riportare ciascuno nel rigo F1 della propria dichiarazione:

- il dichiarante, nella colonna 1 del rigo F1, l'importo del rigo 47, colonna 6, del 730-3/2008 e nella colonna 2 del rigo F1, l'importo del rigo 48, colonna 6, del 730-3/2008;
- il coniuge, nella colonna 1 del rigo F1, l'importo del rigo 55, colonna 6, del 730-3/2008 e nella colonna 2 del rigo F1, l'importo del rigo 56, colonna 6, del 730-3/2008.

Nel caso in cui, invece, l'importo relativo alla prima e/o seconda rata di acconto non sia stato in tutto o in parte trattenuto e, pertanto, gli importi indicati nel CUD 2009 o nel CUD 2008 non coincidano con quanto riportato nel mod. 730-3/2008, per la compilazione del rigo F1 si deve fare riferimento agli importi indicati nei punti 11 e 12 del CUD 2008 e 21 e 22 del CUD 2009, imputando

a ciascun contribuente la parte di acconto ad esso riferita. Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente da ciascun contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute risultanti dai punti 11 e 12 del CUD 2008 o 21 e 22 del CUD 2009.

I contribuenti che hanno presentato il Mod. 730/2008 in forma congiunta e hanno chiesto al datore di lavoro entro il mese di settembre di effettuare il versamento d'acconto in misura inferiore a quella complessivamente dovuta per il dichiarante e per il coniuge (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2008 o di minori redditi percepiti nel predetto anno) devono indicare nella colonna 2 del rigo F1 della propria dichiarazione ciascuno la parte di acconto a se stesso riferita.

Attenzione: Devono essere indicati nel rigo F1 anche gli acconti dell'IRPEF che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Nel rigo F1, colonna 3, vanno riportati gli importi del punto 24 del modello CUD 2009 (acconto addizionale Comunale all'Irpef trattenuto dal sostituto d'imposta in relazione al modello 730/2008)

Nel rigo F1, colonna 4, l'importo di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente con modello F24 dal contribuente a titolo d'acconto dell'addizionale comunale 2008.

Ecceденze Irpef

Se sul modello, nei righe F3 e F4, risultano indicate eccedenze, queste possono risultare:

- 1) da precedenti dichiarazioni;
- 2) dal CUD 2009 o dal CUD 2008;
- 3) da una comunicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativa al controllo delle dichiarazioni con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4).

Nel primo caso è necessario controllare che l'importo indicato nella colonna 1 corrisponda :

- all'eccedenza dell'IRPEF risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2007 (importo di colonna 4 del rigo RX1 del modello Unico/2008) o ad eccedenze relative a dichiarazioni di anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione.
- Nel secondo caso è necessario controllare che l'importo indicato nella colonna 1 corrisponda a quanto riportato al punto 26 del CUD 2009 o del punto 14 del CUD 2008.

In caso invece di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2008 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato:

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, verificare che sia stato riportato l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00), verificare che sia stato riportato l'importo inferiore (es: 800,00). Se, a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito

ricosciuto (200,00, nell'esempio riportato), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (es: 1.000,00);

Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2008 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare in questa colonna 1 anche l'eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 67 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2008 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 2 di questo rigo F3 riportare l'eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione per il Mod. F24;

Le modalità di rilevazione delle eccedenze di addizionale regionale e/o comunale da indicare nel rigo F4, sono analoghe a quelle già descritte in relazione al rigo F3.

Caso particolare: in caso di eccedenza proveniente dal modello 730, non conguagliata dal sostituto e non indicata sul modello CUD è necessario che il contribuente si faccia rilasciare una dichiarazione da parte del sostituto che attesti che lo stesso non ha operato il conguaglio.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documento
Acconti	<ul style="list-style-type: none">- CUD 2009 o CUD 2008- Mod. F24- Modello 730 congiunto dell'anno d'imposta 2007
Eccedenze	<ul style="list-style-type: none">- Precedenti modelli Unico- CUD 2009 o CUD 2008- Comunicazione dell'Agenzia

5. Crediti d'imposta

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Art. 7, commi 1 e 2, L. 23.12.98, n. 448 - Circolare 1.03.2001, n. 19/E, parte 1

Il credito spetta ai contribuenti che tra il 1° gennaio 2008 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa, entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa. Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") se dimostrano che alla data di acquisto dell'immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso.

Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in diminuzione della imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina oppure può utilizzarlo nei seguenti modi:

1. per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
2. in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
3. in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In ogni caso il credito di imposta non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.

Per usufruire del credito d'imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro..

In caso di compensazione con imposta di registro l'atto di acquisto dell'immobile dovrà contenere l'espressa richiesta del beneficio e dovrà riportare gli elementi necessari per la determinazione del credito e cioè:

- indicare gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile sul quale era stata corrisposta l'imposta di registro nonché l'ammontare della stessa;
- nel caso in cui per l'acquisto del suddetto immobile era stata corrisposta l'IVA ridotta in assenza della specifica agevolazione c.d. "prima casa", rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell'acquisto medesimo;
- nell'ipotesi in cui risulti corrisposta l'IVA sull'immobile alienato, produrre le relative fatture (in questo caso non sussiste l'obbligo dell'annotazione nell'atto di acquisto);

- indicare gli estremi dell'atto di alienazione dell'immobile (**Circolare 1.03.2001, n. 19/E, parte 1)**)

Il credito d'imposta, se utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso (**Circolare 20.04.2005, n. 15, risposta 2**).

Il credito d'imposta e' un credito personale. Esso, infatti, compete al contribuente che, al momento dell'acquisizione agevolata dell'immobile, abbia alienato da non oltre un anno la casa di abitazione da lui stesso acquistata con l'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro o dell'IVA. Trattandosi di un credito personale, qualora l'immobile alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito d'imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione.

Il credito d'imposta non compete a coloro che:

- abbiano alienato un immobile acquistato con l'aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione c.d."prima casa";
- abbiano alienato un immobile pervenuto per successione o donazione;
- nell'acquisto dell'immobile non usufruiscono ovvero decadono dal beneficio della aliquota agevolata;
- coloro nei cui confronti, per il precedente acquisto, non sia stata confermata, in sede di accertamento, l'agevolazione c.d."prima casa" sulla base della normativa vigente alla data dell'atto (**Circolare 1.03.2001, n. 19/E, parte 1**).

L'importo del credito d'imposta e' commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non puo' essere superiore alla imposta di registro o all'IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto, ammonta al minore degli importi dei tributi applicati. Con riferimento all'imposta di registro relativa sia al primo che al secondo acquisto agevolato, occorre ovviamente tenere conto non solo dell'imposta principale ma anche dell'eventuale imposta suppletiva e complementare di maggior valore.

Con riferimento, invece, all'IVA, occorre fare riferimento all'imposta indicata nella fattura relativa all'acquisto dell'immobile alienato nonche' agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti. Nel caso in cui l'immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della determinazione del credito d'imposta, deve essere considerata l'IVA indicata in tutte le fatture emesse dall'appaltatore per la realizzazione dell'immobile (**Circolare 1.03.2001, n. 19/E, parte 1**).

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Residuo del credito da precedente dichiarazione	- rigo 59 del 730-3/2008 colonna 1 (per il dichiarante) e colonna 2 (per il coniuge in caso di dichiarazione congiunta)

	- Modello UNICO/2008 (qualora il contribuente, nell'anno in cui ha indicato il credito di cui ora si utilizza il residuo, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata, in caso contrario il contribuente deve esibire la documentazione sotto elencata)
Credito riacquisto prima casa	- Atti di acquisto e atto di vendita per verificare che gli acquisti siano stati effettuati usufruendo dell'agevolazione prima casa e che il secondo acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita - Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate
Acquisto di abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993	- Atti di acquisto e atto di vendita per verificare che gli acquisti siano stati effettuati usufruendo dell'agevolazione prima casa e che il secondo acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita - Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate - atto di acquisto nel quale risulti il possesso dei requisiti per la prima casa

Credito d'imposta per i canoni non percepiti

art. 26, comma 1, del TUIR - Circolare 07.07.1999, n. 150, Punto 1.1

Il credito di imposta spetta a seguito di procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto ed è di importo pari alle imposte pagate su canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti e dichiarati in anni precedenti ma non oltre quelli dichiarati relativamente ai redditi del 1996.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.”

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Credito d'imposta per i canoni non percepiti	- Sentenza di convalida di sfratto per morosità - Dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti dalle quali risulti dichiarato il reddito derivato dai canoni di locazione non riscossi.

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Art.2 Legge 244/2008

Nel rigo G3 deve essere indicato il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione maturato nell'anno 2008, come previsto dall'art. 2 della legge n. 244/2008.

Nello stesso rigo deve essere indicato il residuo per l'incremento dell'occupazione spettante ai contribuenti che, a seguito di nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006, hanno incrementato entro tale periodo il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In questo rigo, composto di tre colonne, indicare:

- nella colonna 1 il credito d'imposta residuo per l'incremento dell'occupazione che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 60 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2008, ovvero quello indicato nel rigo RN39, col. 3, del quadro RN del Mod. UNICO 2008, persone fisiche;
- nella colonna 2 il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione maturato nell'anno 2008 ai sensi della sopracitata Legge n. 244/2008.
- nella colonna 3 il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Circolare n. 48/E del 10 Luglio 2008.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	<ul style="list-style-type: none">• Istanza telematica presentata al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate (modello IAL)• Comunicazione di accoglimento dell'Istanza da parte dell'Agenzia delle Entrate ricevuta in via telematica.

Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Art. 165 del TUIR – Circolare 12.06.2002, n. 50/E, punto 18, risposta 3

Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che hanno percepito redditi (lavoro dipendente, pensione, utili, ecc.) in un paese estero nel quale sono state pagate imposte divenute definitive a partire dal 2008 e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dall'anno in cui tali redditi sono stati percepiti.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero	<ul style="list-style-type: none">- modello CUD 2009 o CUD 2008;- eventuale dichiarazione dei redditi presentata all'estero- certificazione rilasciata al contribuente dal soggetto erogatore- quietanze di pagamento di imposte pagate all'estero
Credito d'imposta già utilizzato in precedenti dichiarazioni	<ul style="list-style-type: none">- modello 730/2008 o Unico 2008